



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 28 agosto 2002

€ 3,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2002, n. 23.

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

pag. 9522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0219/Pres.

Legge regionale 3/2002, articolo 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della Comunità civica. Approvazione.

pag. 9574

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0223/Pres.

Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

pag. 9576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0236/Pres.

Regolamento recante criteri di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 23/2001. Approvazione.

pag. 9577

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE
23 luglio 2002, n. 457.

D.P.G.R. n. 9/CP del 25 marzo 1987. Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Approvazione modifica.

pag. 9580

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
8 agosto 2002, n. EST/702/E/1/75.

Bando di concorso per l'ammissione ai benefici previsti in materia di edilizia residenziale pubblica - settore convenzionata. Approvazione.

pag. 9581

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE 24 maggio 2002, n. 302.

Registro CE 1257/1999. Graduatorie per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulle misure i2, i3, i5, i6, i7, i8 del Piano di Sviluppo Rurale. Approvazione rettifiche.

pag. 9593

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 7 agosto 2002, n. AMB-666/VIA/138.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale; progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Bordano Flaibano. Proponente: Snam Rete Gas. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 9596

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 2 agosto 2002, n. 704.

Azienda faunistico-venatoria «Bonifica dei Pantani». Annullamento del proprio decreto 17 settembre 2001, n. 409.

pag. 9597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2002, n. 2323.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Ufficio di piano.

pag. 9597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2002, n. 2413.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - misura 3.2 - azione 3.2.1 - «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali». Approvazione bando (tipologia B di cui al complemento di programmazione).

pag. 9601

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2002, n. 2555.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Istituto Faunistico Regionale.

pag. 9620

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2002, n. 2672.

Legge regionale 41/1996, articolo 18, comma 1. Aggiornamento per l'anno 2002 della ricognizione dei presidi di rilevanza regionale per persone handicappate.

pag. 9621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2002, n. 2712 (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Campoformido (Udine). Modifica alla precedente D.G.R. 2475/2001 e proroga dell'autorizzazione ad alienare un terreno soggetto ad uso civico.

pag. 9622

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 2857 (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Muzzana del Turgnano (Udine). Autorizzazione all'alienazione e all'asservimento di terreni soggetti a uso civico.

pag. 9622

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 8 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al recupero della borgata di Tredolo.

pag. 9623

CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazioni disposte dall'articolo 105, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 358 del 25 giugno 2002. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze evase e non evase (di

cui sono scaduti i termini) dall'1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002.

pag. 9624

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 158
dell'8 luglio 2002)*

LEGGE 6 luglio 2002, n. 137. (Estratto).

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici.

pag. 9640

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 163
del 13 luglio 2002)*

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Mariano del Friuli.

pag. 9641

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 174
del 26 luglio 2002)*

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2002.

Modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Comunicato.

pag. 9641

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Trieste:

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo per ottenimento C.P.I. e ade-

guamenti alle normative del complesso scolastico di via Frausin n. 12.

pag. 9641

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra della Via San Lazzaro e Via delle Torri.

pag. 9642

Comune di Cavasso Nuovo (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata «Zona D6 in via Centolina».

pag. 9643

Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia):

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere.

pag. 9643

Comune di Latisana (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «Variante al P.d.R. di Gorgo - Comparto G3 - UMI 28-29-30».

pag. 9643

Comune di Nimis (Udine):

Delibera della Giunta comunale 31 luglio 2002 n. 170. (Estratto). Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere.

pag. 9643

Comune di Pradamano (Udine):

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata: Albergo-Ristorante «Riviera», di Cosatti Loris. Determinazione n. AM/112/2002 (Estratto).

pag. 9644

Comune di San Giovanni al Natisone (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Comparto D1 A» nella zona industriale di Medeuza.

pag. 9644

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 C» nella zona industriale di Medeuza.

pag. 9645

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 D» nella zona industriale di Medeuza.

pag. 9645

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 E» nella zona industriale di Medeuza.

pag. 9645

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Comparto ex Lignum - variante n. 1».

pag. 9645

Comune di Sauris (Udine):

Avviso di adozione e di deposito degli atti a libera visione del pubblico della variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona artigianale «D2» di Sauris di Sotto.

pag. 9646

Comune di Sedegliano (Udine):

Avviso deposito degli atti per l'inizio della procedura di esproprio relativa alla realizzazione di nuovi parcheggi nelle frazioni di Gradisca e Grions.

pag. 9646

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto - Zona Pordenone - Pordenone:

Pubblicazione degli estratti dei decreti dei Direttori provinciali dei Servizi tecnici di Pordenone e di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

pag. 9647

Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza.

pag. 9673

Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - Udine

Sorteggio componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente fisico di fisica sanitaria.

pag. 9680

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 2002, n. 23.

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di 239.902.838,14 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e nel bilancio per l'anno 2002, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2001, nell'importo di 384.900.523,09 euro, con una differenza in aumento di 144.997.684,95 euro, di cui 123.799.481,12 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa

del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- a) articolo 3, comma 2 - capitolo 4305 - 27.900.000 euro;
- b) articolo 3, comma 13 - tabella C - capitolo 4355 - 30 milioni di euro;
- c) articolo 4, comma 25 - capitolo 3298 - limitatamente all'importo di 1.041.922,57 euro;
- d) articolo 4, comma 36 - capitolo 9621 - 615.917,83 euro;
- e) articolo 4, comma 42 - tabella D - capitolo 2259 - 1.839.498,21 euro; capitolo 3294 - 510.406,65 euro;
- f) articolo 7, comma 36 - tabella G - capitolo 1590 - 6.210.497,50 euro; capitolo 1532 - 2.397.230,88 euro; capitolo 6000 - 80.782,94 euro; capitolo 8391 - 190.634,84 euro; capitolo 9660 - 53.012.589,70 euro.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione», nonché le attribuzioni di competenza dei capitoli recanti l'indicazione «spostamento al Servizio».

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 2

(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 1) della lettera a) del comma 5 dopo le parole: «agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001» sono aggiunte le seguenti: «al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000»;

- b) al comma 14 le parole: «corrispondente al maggior gettito per il 2001» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al maggior gettito per il 2000» e le parole: «sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000»;
- c) al comma 15 le parole: «corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente alla somma del maggior gettito per l'anno 2000» e le parole: «sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000».

2. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è sostituito dal seguente:

«11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda ovvero il Consorzio.»

3. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2002.

4. All'articolo 2, comma 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 3) della lettera a) le parole: «per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine-Villanova» sono sostituite dalle seguenti: «per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale»;
- b) al numero 4) della lettera a) le parole: «per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova-Gorizia» sono sostituite dalle seguenti: «per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale».

5. Per l'accesso ai programmi di cui al comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le richieste relative agli interventi di cui ai numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2001, come modificati dal comma 4, devono essere presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

6. Il Comune di Udine è autorizzato a sostituire uno o più interventi, già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con un intervento finalizzato a realizzare i lavori di ristrutturazione della ex Casa Colombatti Cavazzini e del Lascito Ferrucci, per un importo pari agli interventi sostituiti. Il Comune di Udine deve presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva la sostituzione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 3

(Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali, promozione e valorizzazione della famiglia)

1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di 27.900.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2001 e ai precedenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 27.900.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4305 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria, con la denominazione «Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale, per il maggiore fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2001 e ai precedenti» e con lo stanziamento di 27.900.000 euro per l'anno 2002.

3. Per il potenziamento delle attività delle Aziende per i servizi sanitari regionali mirate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 7.1.4.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 1.500.000 euro per l'anno 2002.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), sezione di Trieste, un contributo straordinario decennale di 26.000 euro, a parziale sollievo degli oneri del mutuo stipulato a copertura della maggiore spesa per la realizzazione del centro diurno per soggetti handicappati di via Monte San Gabriele a Trieste.

5. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e dell'elenco analitico delle voci relative al maggiore costo dell'opera.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite d'impegno decennale di 26.000 euro annui, con l'onere complessivo di 78.000 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4859 (2.1.242.5.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), sezione di Trieste, a parziale sollievo degli oneri del mutuo stipulato a copertura della maggiore spesa per la realizzazione del centro diurno per soggetti handicappati di via Monte San Gabriele a Trieste» e

l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

7. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 si provvede mediante riduzione di 26.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, del limite d'impegno decennale autorizzato, per 1.000 milioni di lire a decorrere dall'anno 2002, dall'articolo 4, comma 81 - tabella C - della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.253/capitolo 4875, corrispondenti all'unità provvisoria di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002/capitolo 4875 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 78.000 euro, suddivisi in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004. La riduzione autorizzata per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

8. L'Associazione italiana sclerosi multipla è autorizzata, in sanatoria, a utilizzare per la copertura della spesa già sostenuta per il completamento dei lavori di realizzazione del centro per l'assistenza ai soggetti affetti da sclerosi multipla «Villa Sartorio» di Trieste, il contributo assegnato ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, per l'intervento medesimo.

9. L'Associazione di cui al comma 8, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, corredata della relazione tecnica illustrativa delle opere realizzate, del certificato di regolare esecuzione e della documentazione di spesa.

10. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:

«7. In applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che prevede l'intervento delle Regioni per il coordinamento della raccolta e dell'elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel proprio ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie con fondi aggiuntivi a quelli statali di cui all'articolo 5, comma 2, della citata legge 451/1997.».

11. Al comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 4/2001, le parole: «per l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni successivi».

12. Il disposto di cui al comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dal comma 11, si applica anche con riferimento

alle somme da rimborsare ai Comuni per i benefici da questi erogati a favore della maternità per l'anno 2000.

13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) un contributo straordinario per l'anno 2002 di 1.250.000 euro da destinare a investimenti e a spese correnti, ivi compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata del programma degli investimenti e delle specifiche delle spese correnti.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 2252 (2.1.235.3.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Contributo straordinario all'A.R.P.A. per investimenti e spese correnti» e con lo stanziamento di 1.250.000 euro per l'anno 2002.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede, nei limiti della quota di 218.272,55 euro, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della

spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi per la realizzazione di interventi integrativi nell'ambito del progetto «Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari» previsto dal Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2 2000-2006, misura 3.1 - azione 3.1.3.

6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.807,45 euro suddivisa in ragione di 8.262.888,65 euro per l'anno 2002, di 4.647.918,80 euro per l'anno 2003 e di 2.582.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 15.2.22.2.1221 denominata «Tutela ambientale di aree costiere e lagunari» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.2 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 2559 (2.1.210.5.10.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - spese d'investimento - con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione di interventi integrativi nell'ambito del progetto «Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari» previsto dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006, misura 3.1 - azione 3.1.3. - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 15.492.807,45 euro suddiviso in ragione di 8.262.888,65 euro per l'anno 2002, di 4.647.918,80 euro per l'anno 2003 e di 2.582.000 euro per l'anno 2004.

7. All'onere complessivo di 15.492.807,45 euro derivante dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, degli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

- a) U.P.B. 4.4.22.2.597/capitolo 2549: storno di complessivi 11.619.370,70 euro, suddivisi in ragione di 5.422.370,70 euro per l'anno 2002 - corrispondente per 258.228,45 euro a somme non impegnate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 9, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 18 del 18 febbraio 2002 - di 3.615.000 euro per l'anno 2003 e di 2.582.000 euro per l'anno 2004;
- b) U.P.B. 11.2.61.2.362/capitolo 6739: storno di complessivi 3.873.436,75 euro, suddivisi in ragione di 2.840.517,95 euro per l'anno 2002 - corrispondente per 258.228,45 euro a somme non impegnate al 31 dicem-

bre 2001 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 9, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze n. 19 del 18 febbraio 2002 - e di 1.032.918,80 euro per l'anno 2003.

8. Al fine di promuovere la realizzazione di sistemi di gestione qualità ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la redazione di studi di fattibilità agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate.

9. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2002 le istanze contributive devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.1.2213 denominata «Sistemi di gestione qualità ambientale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - spese correnti - con riferimento al capitolo 2212 (1.1.158.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione «Contributi agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali o in aree contigue collegate per la redazione di studi di fattibilità di sistemi di gestione qualità ambientale» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.

11. Al comma 100 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole: «agli Enti di sviluppo industriale e ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali».

12. In relazione al disposto di cui al comma 11 nella denominazione del capitolo 2213 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 le parole: «agli Enti di sviluppo industriale ed ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali».

13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni inte-

ressati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e con l'articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, a cinque anni fino a tutto l'11 ottobre 2002, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2002 e fino all'11 ottobre 2003. Nel periodo così prorogato la copertura totale dovrà avvenire al netto dei ricavi degli specifici canoni di utenza che saranno disposti con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'amministrazione titolare delle opere.

14. Per le finalità previste dal combinato disposto del comma 13, dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale 23/2001, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. In relazione al maggiore costo dell'intervento di ripristino e messa in sicurezza della galleria Masarach dell'acquedotto della Destra Tagliamento, alle finalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è destinata la quota di 361.519,83 euro della spesa già autorizzata per l'anno 2001 con l'articolo 5, comma 158, della legge regionale 4/2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: «di Remanzacco e Pradamano» sono sostituite dalla seguente: «consorziati».

17. Entro il 31 dicembre 2002, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28.

18. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur risultando beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, non abbiano provveduto alla formale adozione del suddetto piano, ma comunque abbiano provveduto a liquidare la spesa ammessa a contributo, sono autorizzati a presentare richiesta di erogazione del saldo dovuto, previa dichiarazione asseverata dell'effettuazione delle spese sostenute.

19. Le richieste di erogazione del saldo del contributo concesso ai Comuni di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono presentate alla Direzione regionale dei parchi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la corretta e funzionale gestione e attuazione degli interventi di soccorso alpino e speleologico, è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione di Trieste, da destinarsi a opere di risistemazione e prima fase di ristrutturazione e adeguamento della sede regionale e centrale operativa, ubicata a Padriciano, destinata a magazzini e spazi per l'organizzazione del soccorso.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3348 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Contributo straordinario alla Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - sezione di Trieste per opere di risistemazione, ristrutturazione e adeguamento della sede regionale e centrale operativa di Padriciano» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2002.

23. All'onere di 100.000 euro derivante dal comma 22 si provvede, in deroga al disposto di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze 18 febbraio 2002, n. 20.

24. In relazione ai minori rientri netti accertati al 31 dicembre 2001, nella misura di 75.553.637 lire, pari a 39.020,20 euro, sull'unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio

per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle A.T.E.R.», lo stanziamento dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è ridotto di 39.020,20 euro per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

25. In relazione ai maggiori rientri netti accertati al 31 dicembre 2001, nella misura complessiva di 6.206.996.983 lire, pari a 3.205.646,42 euro, relativi alla sommatoria delle conversioni di ogni singolo accertamento, a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale», e in considerazione di quanto disposto con l'articolo 6, comma 20, secondo periodo, della legge regionale 3/2002, è autorizzata la spesa di 1.080.942,42 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26. La determinazione definitiva della spesa ammissibile al contributo e del saldo degli incentivi concessi dall'Amministrazione regionale con fondi propri per la realizzazione, a cura degli enti locali, di interventi relativi all'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare disciplinati da leggi anteriori alla legge regionale 75/1982, nonché da quest'ultima e di interventi relativi a opere pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 44, primo, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/1996, avvengono, previo sopralluogo da parte delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, dietro presentazione alla Direzione regionale competente di una perizia redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante:

- a) la regolarità dei rapporti tra l'ente e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
- b) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;

- c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;
- d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento, ammissibile al contributo regionale.

27. La perizia di cui al comma 26 è presentata entro il 31 marzo 2003. In caso di mancata presentazione della perizia entro il termine, è dichiarata la decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento del beneficiario e richiesta la restituzione delle somme erogate.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni aventi titolo alle compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 2000-2006 le risorse assegnate dallo Stato nell'ambito delle finalità di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000, per il finanziamento del 100 per cento della spesa relativa a interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di opere pubbliche, incluse le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Agli interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.

29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 4.148.491,68 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la cui denominazione è modificata in «Trasferimenti alle autonomie locali per interventi specifici», con riferimento al capitolo 719 (2.1.232.3.10.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi ai Comuni a titolo di compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 2000-2006 - fondi statali» e con lo stanziamento di 4.148.491,68 euro per l'anno 2002, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi e per le finalità della normativa indicata al comma 28, che è acquisita sull'unità previsionale di base 2.3.300 «Assegnazioni vincolate a interventi a favore delle aree depresse» che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con riferimento al capitolo 719 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Assegnazioni dallo Stato a titolo di compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 2000-2006» e con lo stanziamento di 4.148.491,68 euro per l'anno 2002.

30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alimentano il Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 75/1982 e sono destinati ai fini e per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 81 della medesima legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999.

31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 1.093.727,38 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3316 (2.1.264.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle A.T.E.R. - fondi statali» e con lo stanziamento di 1.093.727,38 euro per l'anno 2002, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi della normativa statale citata al comma 30, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.112 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 721 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Acquisizione dallo Stato dei rientri derivanti dai mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in relazione all'accordo di programma del 19 aprile 2001, stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e con lo stanziamento di 1.093.727,38 euro per l'anno 2002.

32. In relazione al disposto di cui al comma 42, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3266, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3314 ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata

di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21».

33. Per la definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi dovuti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di 13.245,68 euro, suddivisa in ragione di 10.983,98 euro per l'anno 2002, di 1.507,80 euro per l'anno 2003 e di 753,90 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3330 (2.1.238.3.07.26) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi dovuti ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche» e con lo stanziamento complessivo di 13.245,68 euro, suddiviso in ragione di 10.983,98 euro per l'anno 2002, di 1.507,80 euro per l'anno 2003 e di 753,90 euro per l'anno 2004.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Cagnacco un contributo straordinario per interventi di ristrutturazione del Tempio.

35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 3429 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Contributo straordinario alla Parrocchia di Cagnacco per la ristrutturazione del Tempio» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002.

36. Al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» iscritto all'unità previsionale di base 5.4.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi affluiscono i maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2001 pari a 1.192.583.221 lire, corrispondenti a 615.917,83 euro, determinati quale saldo algebrico tra:

a) le maggiori entrate accertate sull'unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con

riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 1.115.062.885 lire pari a 575.881,92 euro, e rispettivamente per 78.226.590 lire pari a 40.400,66 euro;

- b) le minori entrate accertate sull'unità previsionale di base 3.6.544 del precitato stato di previsione, con riferimento al capitolo 1062 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 706.254 lire pari a 364,75 euro;

conseguentemente lo stanziamento del capitolo 9621 è elevato di 615.917,83 euro per l'anno 2002.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda consorziale trasporti di Trieste (A.C.T.) un contributo di 125.000 euro per il restauro di una vettura storica nell'ambito del centesimo anniversario del Tram di Opicina.

38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4005 (2.1.235.3.09.22) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributo all'Azienda consorziale trasporti di Trieste (A.C.T.) per il restauro di una vettura storica nell'ambito del centesimo anniversario del Tram di Opicina» e con lo stanziamento di 125.000 euro per l'anno 2002.

39. Al fine di permettere l'avvio di attività preliminari, anche progettuali, relative a opere inserite nella legge 21 dicembre 2001, n. 443, onde facilitare la relativa acquisizione dei finanziamenti statali e/o comunitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare appositi incarichi a società, organismi universitari o di ricerca o professionisti singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti.

40. Ad avvenuto finanziamento delle opere, gli oneri sostenuti in relazione alla previsione di cui al comma 39 sono recuperati sulla parte di spese generali e tecniche dei relativi quadri economici e confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4002 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione «Spese per incarichi a società, organismi universitari o di ricerca, professionisti singoli o associati, per l'avvio delle attività preliminari, anche progettuali, relative alle ope-

re previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443» e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2002.

42. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione», nonché le attribuzioni di competenza dei capitoli recanti l'indicazione «spostamento al Servizio».

Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore dei corregionali all'estero, dell'istruzione, della cultura e delle lingue regionali e minoritarie)

1. All'articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi in favore dei corregionali in America latina e degli italiani in Argentina»;
- b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la Giunta regionale approva specifici progetti d'intervento che possono comprendere anche il completamento di iniziative straordinarie già previste.

2. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.»;

- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. La Regione è autorizzata a conferire la quota prevista a proprio carico al Fondo di solidarietà per gli italiani in Argentina, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.».

2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 7/2002, per le finalità ivi indicate comprensive dell'intervento di cui all'articolo 15, comma 1, della medesima legge regionale 7/2002, s'intende disposta per dette finalità com-

prensive dei progetti d'intervento di cui al citato articolo 15, commi 1 e 2 bis, come rispettivamente modificato e inserito dal comma 1, lettere b) e c).

3. Nel quadro dell'azione regionale per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nel Friuli Venezia Giulia, prevista dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 17, della legge regionale 13/2000, è autorizzata la concessione alle Università degli studi di Trieste e di Udine del finanziamento speciale di 1.000.000 di euro da ripartire in parti uguali tra le università e da utilizzare, sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati con la Regione, per sostenere oneri relativi allo sviluppo di corsi di laurea i cui insegnamenti siano direttamente collegati a obiettivi di crescita economica del territorio.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 1.000.000 di euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta nella tabella E, approvata con il comma 10, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5128 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Nella tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale di cui all'articolo 7, comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, al numero 1 della lettera F2, il contributo destinato all'Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz è aumentato per l'importo di 20.000 euro.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare iniziative dirette a rafforzare l'efficacia e l'impatto nel territorio dell'azione avviata sulla base dei provvedimenti statali e regionali in materia di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana, mediante interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale della lingua stessa.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5530 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - spese correnti, con la denominazione «Spese per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale della lingua friulana» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.

8. Nell'ambito degli interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua friulana, al fine di sostenere la prosecuzione del progetto speciale rivolto all'edizione a

stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana, è autorizzata la concessione al Consorzio «Centri Friul Lenghe 2000», costituito per iniziativa dell'Università degli studi di Udine, di un finanziamento straordinario di 50.000 euro per l'anno 2002.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5569 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie, con la denominazione «Finanziamento straordinario al Consorzio «Centri Friul Lenghe 2000» per la prosecuzione del progetto speciale per l'edizione a stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.1.9.1.690 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 1532 del citato documento tecnico, il cui stanziamento è ridotto di 50.000 euro per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. E' autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 4.131.655,20 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 130, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, con scadenza originaria al 30 giugno 2004.

2. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come da ultimo sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, e modificato dal successivo comma 6, nonché per lo sviluppo e l'implementazione del Portale promozionale del turismo del Friuli Venezia Giulia.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.562 del-

lo stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - la cui classificazione per titolo/categoria «4.1» è rettificata in «5.2» - con riferimento al capitolo 1308 (5.2.0) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito S.p.A. acquistate ai sensi dell'articolo 130, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, - risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, nonché allo sviluppo e all'implementazione del Portale del turismo del Friuli Venezia Giulia» e con lo stanziamento di 4.131.655,20 euro per l'anno 2002.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 3.281.655,20 euro per l'anno 2002 per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, e modificato dal successivo comma 6, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2002.

5. In relazione al disposto di cui al comma 2, a fronte di pari quota delle entrate accertate ai sensi del comma 3, per lo sviluppo e, rispettivamente, per l'implementazione del Portale promozionale del turismo del Friuli Venezia Giulia, sono destinate la spesa di 500.000 euro e, rispettivamente, la spesa di 350.000 euro a valere sulle autorizzazioni disposte nella tabella G, approvata con l'articolo 7, comma 36, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180 e, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. All'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, al comma 1, dopo le parole «dei magazzini» sono aggiunte le parole «, delle relative pertinenze».

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa a favore degli Enti locali e delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica, nonché per interventi di innovazione tecnologica degli uffici I.A.T., negli ambiti territoriali in cui operano le società d'area e i consorzi di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

8. I finanziamenti di cui al comma 7 sono concessi dal Servizio della promozione e della statistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, su presentazione della domanda corredata del progetto preliminare approvato. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2002.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento in conto capitale di 200.000 euro alla Promotur S.p.A. per la realizzazione del IV lotto di lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.

10. Il finanziamento di cui al comma 9 è concesso dal Servizio dell'incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, su presentazione della domanda corredata del progetto preliminare approvato.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico delle autorizzazioni di spesa disposte nella tabella A2, approvata con l'articolo 1, comma 3, a carico, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 - capitolo 9040 e dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 - capitolo 9013, a fronte di parte dell'entrata prevista ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e iscritta sulle unità previsionali di base 2.3.743 - capitolo 674, limitatamente all'importo di 1.941.222 euro, e 2.3.837 - capitolo 679 nella tabella A2 medesima.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento «una tantum» alla Promotur S.p.A. per il completamento delle opere e degli impianti previsti nel programma originario per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003» nei poli montani della Regione.

13. Nell'ambito degli interventi di promozione e di organizzazione delle Universiadi invernali del 2003, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti «una tantum» per le finalità di cui all'articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell'articolo 7, comma 103, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 sono a carico delle autorizzazioni di spesa disposte nella tabella A2, approvata con l'articolo 1, comma 3, a carico, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 3.4.64.2.2201 - capitolo 8981 e, rispettivamente, dell'unità previsionale di base 3.4.24.2.2202 - capitolo 3384 a fronte di parte dell'entrata prevista ai sensi dell'articolo 22 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e iscritta sull'unità previsionale di base 2.3.837 - capitolo 1803 e, rispettivamente, sull'unità previsionale di base 2.3.1804 - capitolo 1804 nella tabella A2 medesima.

15. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole «dagli albergatori»

sono inserite le seguenti «e dalle imprese commerciali e turistiche».

16. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/1997, come modificato dal comma 15, la denominazione del capitolo 8990 dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.46 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è modificata con l'inserimento delle parole «e dalle imprese commerciali e turistiche» dopo le parole «dagli albergatori».

17. All'articolo 8, comma 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le parole «Azienda di promozione turistica di Trieste» sono sostituite dalle parole «Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste».

18. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 72, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 17, nella denominazione del capitolo 9353 dell'unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, le parole «Azienda di promozione turistica di Trieste» sono sostituite dalle parole «Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste».

19. All'articolo 174, comma 1, della legge regionale 2/2002, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) realizzazione di manifestazioni e iniziative di promozione turistica, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali da parte della Regione o di soggetti terzi;».

20. Per la definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi in conto interessi dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 4.797,77 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 7292 (2.1.241.3.07.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61- Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola - con la denominazione «Definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi in conto interessi dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modifiche» e con lo stanziamento di 4.797,77 euro per l'anno 2002.

21. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, entro i limiti di spesa di 300.000 euro;»;

b) all'articolo 5, primo comma, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale.»;

c) all'articolo 6, primo comma, è abrogato il seguente punto:

«- per quanto attiene al punto g) la normativa di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;».

22. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro per l'anno 2002, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6338 (2.1.243.5.10.10) che si istituisce, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 61 - Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola - con la denominazione «Contributi pluriennali per promuovere la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura» e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

23. All'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 29/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I fondi di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 non sono stati impegnati, possono essere utilizzati dalla Comunità montana del Carso per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi.».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, delle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, contributi pari all'80 per cento della spesa ammissibile per studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà, al fine di ridurre la polve-

rizzazione e la frammentazione dei terreni agricoli e stimolare lo sviluppo dell'attività agricola.

25. I contributi di cui al comma 24, costituiti per il 70 per cento da fondi di provenienza statale messi a disposizione della Regione nell'ambito dei programmi interregionali previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per il 30 per cento da fondi regionali messi a disposizione con il presente articolo, sono erogati sulla base della spesa ammissibile determinata secondo disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

26. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 24 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 25.

27. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.987,42 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.61.1.1210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 6503 (1.1.154.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61, Servizio della bonifica e dell'irrigazione, con la denominazione «Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi delle zone definite montane per studi relativi ad interventi di accorpamento volontario della proprietà di terreni agricoli» e con lo stanziamento di 30.987,42 euro per l'anno 2002.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno dei corsi di abilitazione per l'esercizio venatorio organizzati dall'Amministrazione provinciale di Udine.

29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 11.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.23.1.1209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4273 (1.1.153.2.10.14) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 23 - Servizio della conservazione, della fauna e della caccia - con la denominazione «Contributi alla Provincia di Udine per il sostegno dei corsi di abilitazione per l'esercizio venatorio» e con lo stanziamento di 11.000 euro per l'anno 2002.

30. L'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12/1991, è sostituito dal seguente:

Art. 21

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della Regione, tenendo conto

degli indirizzi prioritari nazionali e comunitari in materia di ricerca e sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, a loro consorzi, a centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, a consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici, i seguenti contributi:

a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e fino alla misura massima del 25 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva, così come definiti dalla disciplina comunitaria, destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o alle modificazioni innovative di prodotti o processi produttivi;

b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e fino alla misura massima del 25 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitiva, che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro. Tali contributi sono elevati di dieci punti percentuali per i progetti realizzati in collaborazione con Università o Istituzioni pubbliche di ricerca e di istruzione superiore nazionali e internazionali, così come per quelli realizzati da laboratori di imprese insediati in un'area di sviluppo finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica, che operino in regime di convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

2. Per i progetti presentati da piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, la misura massima dei contributi di cui al comma 1 è elevata di dieci punti percentuali.

3. Per i progetti realizzati in zone ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari a finalità regionale, la misura massima dei contributi prevista dal comma 1, lettere a) e b), è elevata di cinque punti percentuali.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta da piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dalla stessa concesse in materia di ricerca e sviluppo. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al presente comma sono stabilite con Regolamento.».

31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come modificati dal comma 30, si applicano alle domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, la cui istruttoria non sia ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dal comma 30, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 12.5.62.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese d'investimento:

- a) capitolo 8030 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo» e con lo stanziamento di 25.000 euro per l'anno 2002;
- b) capitolo 8040 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi alle piccole e medie imprese per l'affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base 12.5.62.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 8020 e, rispettivamente, 8010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

34. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale svolte o da svolgersi nel corso dell'anno 2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare i seguenti contributi:

- a) 80.000 euro all'I.C.A.R.T. (Istituto culturale per l'artigianato) a sostegno della manifestazione «Friuli doc»;
- b) 45.000 euro all'UNART Servizi S.r.l. di Pordenone a sostegno del «Salone dell'artigianato» di Pordenone;

- c) 40.000 euro al Centro servizi Confartigianato S.r.l. di Trieste a sostegno della manifestazione «Artigianato del Nord-Est»;
- d) 15.000 euro alla C.N.A. - Associazione provinciale di Trieste per la manifestazione «Gesti e sapori»;
- e) 35.000 euro all'Ente Fiera di Udine per le manifestazioni «Ideanatale» e «SIGLA» (Salone dell'imprenditoria giovanile e del lavoro autonomo).

35. I soggetti di cui al comma 34 presentano domanda, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo o consuntivo di spesa.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 215.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 8920 (1.1.163.2.10.23) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - spese correnti - con la denominazione «Contributi per sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell'artigianato artistico e tradizionale» e con lo stanziamento di 215.000 euro per l'anno 2002.

37. In considerazione dell'approvazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per il periodo 2000-2006 relativo alle zone del Friuli Venezia Giulia ammesse agli interventi dell'obiettivo 2, ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, le somme previste dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi nell'ambito del DOCUP medesimo in tutte le aree ammesse anche a titolo di sostegno transitorio.

38. Alle finalità di cui al comma 37 sono destinate altresì le risorse già precedentemente finalizzate dalla Giunta regionale alle aree obiettivo 2 relative al periodo 1994-1996, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/1999.

39. Le risorse di cui ai commi 37 e 38 sono attribuite al Fondo speciale per l'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, come modificato dall'articolo 9, comma 82, della legge regionale 3/2002, ai sensi del comma 2, lettera d), del medesimo articolo 1. La destinazione alle misure e azioni del DOCUP è definita con provvedimenti della Giunta regionale.

40. All'articolo 4 della legge regionale 26/1999, il comma 3 è abrogato.

41. La somma di 321.640,61 euro derivante dagli interessi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1999, maturati al 31 dicembre 2001 e riversati alla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1999 affluiscono all'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

42. In relazione ai rientri accertati ai sensi del comma 41, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/1999, per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 321.640,61 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 8203, il cui stanziamento è elevato di 321.640,61 euro per l'anno 2002 e la cui denominazione è conseguentemente modificata in «Conferimento al "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006" presso Friulia S.p.A. per il finanziamento di interventi aggiuntivi nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 in tutte le aree ammesse anche a titolo di sostegno transitorio».

43. Al fine di garantire il pronto utilizzo delle risorse finanziarie statali trasferite ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, dopo la lettera d bis) è aggiunta la seguente:

«d ter) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110.»

44. Dopo l'articolo 23 bis della legge regionale 7/1999, è inserito il seguente:

Art. 23 ter

(Prelevamenti dal fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d ter), è destinato alla concessione di incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.

2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatica di competenza, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione degli incentivi.

3. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui

pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

4. Le strutture regionali competenti provvedono all'erogazione degli incentivi in conformità alla normativa e alle convenzioni in materia, con vincolo di commutazione in entrata qualora la normativa regionale di settore lo preveda.».

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse per l'attuazione degli interventi in materia di incentivi alle imprese previsti dalla normativa regionale di settore e per le finalità di cui al comma 48 secondo le modalità previste dall'articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dal comma 44.

46. Per l'acquisizione delle risorse finanziarie statali trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 110/2002 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è istituita - per memoria - al titolo II - categoria 2.3 - l'unità previsionale di base 2.3.9 denominata «Assegnazioni vincolate alla concessione di incentivi alle imprese» con riferimento al capitolo 712 (2.3.2) che si istituisce - per memoria - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 7 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Acquisizioni di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese».

47. Per le finalità di cui al comma 43, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 17 - programma 17.1 - rubrica n. 7 - spese d'investimento - è istituita l'unità previsionale di base 17.1.7.2.401 con la denominazione «Incentivi alle imprese», con riferimento al capitolo 9610 (2.1.280.3.12.32), che si istituisce - per memoria - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110».

48. Per le finalità di cui al comma 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con quote delle risorse di cui al fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 110/2002, ai sensi dell'articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dal comma 44, gli incentivi di cui:

- a) alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche;
- b) all'articolo 11, commi 2, lettera b), e 2 bis, del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 598/1994, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 244/1995, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge

341/1995, dall'articolo 54 della legge 488/1999, e dall'articolo 15 della legge 57/2001;

- c) all'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 341/1995;
- d) all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 140/1997;
- e) all'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

49. Con regolamento sono determinati criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 48 nell'ordinamento regionale. I regolamenti possono prevedere forme di convenzione con i soggetti già incaricati dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 o con soggetti diversi, e l'istituzione di comitati cui delegare l'attività di competenza di organi dell'Amministrazione regionale, al fine di razionalizzare e snellire le procedure relative all'attuazione degli interventi.

50. In relazione al disposto di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, la Regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche, comprese le convenzioni in essere con le banche convenzionate.

51. In attuazione dell'articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, al fine di consentire alle Province il pronto utilizzo delle risorse riguardanti l'attuazione dell'obiettivo 3 2000-2006, a decorrere dall'1 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 3/2002, l'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominata Agenzia, è autorizzata a trasferire alle Province i fondi relativi al finanziamento dell'obiettivo 3 per l'annualità 2002 non suscettibili di impegno entro il 31 dicembre 2002.

52. Il Commissario dell'Agenzia assegna a ciascuna Provincia entro il 31 ottobre 2002 le risorse di cui al comma 51 in proporzione alle domande presentate per ciascuna misura dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 217/Pres. concernente «Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 Regolamenti relativi agli interventi dell'Agenzia regionale per l'impiego in tema di aiuti all'occupazione e aiuti alla creazione d'impresa e lavoro autonomo» fino al 30 settembre 2002.

53. Entro il 31 gennaio 2003, il Commissario dell'Agenzia trasmette a ciascuna Provincia le domande presentate entro il 31 dicembre 2002 e non evase.

54. All'articolo 2, comma 8, lettera a), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, dopo le parole «della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1,» sono aggiunte le parole «nonché quelli da acquisire in attuazione delle

disposizioni del Programma operativo regionale dell'obiettivo 3,».

55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Per il finanziamento degli interventi a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, come modificato dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 19/2000, è autorizzata l'ulteriore spesa di 208.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.6.1.59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base/capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

- a) U.P.B. 3.1.6.1.61 - capitolo 743 -39.228,44 euro;
- b) U.P.B. 53.1.9.1.690 - capitolo 1532 -168.771,56 euro.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire le somme versate all'Amministrazione regionale dalla Finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia Friulia S.p.A. a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dall'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 13/2002, sino alla misura massima di 710.000 euro, anche per quanto attiene al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi

già in essere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 710.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo per l'anno 2002.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 la disposizione di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alle società su cui la società Finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia Friulia S.p.A. esercita il controllo e che perseguono finalità analoghe o affini all'oggetto sociale della medesima.

4. Al fine di dare attuazione al Programma di iniziativa comunitaria «Phare Twinning Ungheria HU0008-01», approvato dalla Commissione europea con propria decisione n. 2258 dell'8 ottobre 2001 nell'ambito del programma Phare istituito con il regolamento (CEE) n. 3906 del 18 dicembre 1989 e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest - una convenzione riguardante la realizzazione delle attività di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'Accordo sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze il 22 giugno 2001, nonché le modalità di svolgimento e di gestione del personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 31.098 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.15.1.1231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 784 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Spese per l'attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Phare Twinning Ungheria» e con lo stanziamento di 31.098 euro per l'anno 2002.

6. Le assegnazioni comunitarie disposte per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 4 sono acquisite sull'unità previsionale di base 2.3.1232 «Interventi attuativi di programmi comunitari di parte corrente» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3, con riferimento al capitolo 1801 (2.3.1.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Assegnazioni comunitarie per l'attuazione del Programma di iniziativa co-

munitaria Phare Twinning Ungheria» e con lo stanziamento di 31.098 euro per l'anno 2002.

7. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 è abrogato.

8. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) INTERREG III B CADSES, INTERREG III B «Spazio Alpino» e INTERREG III C, nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.

9. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3/2002, le parole «, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato» sono abrogate.

10. Alla legge regionale 3/2002, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2 bis

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. Per queste ultime l'esenzione è disposta solo per il periodo d'imposta relativo all'anno 2002.

2. I soggetti esentati ai sensi del comma 1 sono comunque tenuti alla presentazione:

- a) della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP;
- b) di una dichiarazione all'Amministrazione regionale concernente l'ammontare del beneficio fruito per ciascun periodo d'imposta.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina termini, modalità e contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).».

11. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992 per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002 si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2002.

12. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, capo I, sezione II, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Computo del periodo di riferimento ai fini del regime «de minimis»)

1. Qualora la legge finanziaria regionale stabilisca riduzioni di aliquota ai fini IRAP nell'ambito del regime «de minimis», per il computo del periodo di riferimento, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo d'imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto.».

13. La disposizione di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, come inserito dal comma 12, si applica anche alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dell'articolo 2 della legge regionale 3/2002.

14. All'articolo 1 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27 bis. All'attuazione di quanto disposto dal comma 27, l'Amministrazione regionale provvede anche mediante trasferimento alle Aziende ivi citate delle somme derivanti dal ricavo della vendita degli immobili già di proprietà delle Aziende stesse inseriti nell'operazione di cartolarizzazione.».

15. Per le finalità di cui al comma 27 bis dell'articolo 1 della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 14, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.9.1.400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1446 (1.1.157.2.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - spese correnti - con la denominazione «Restituzione alle Aziende sanitarie regionali dei proventi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione per la vendita dei beni già di proprietà delle Aziende stesse» e con lo stanziamento di 20.000.000 di euro per l'anno 2002.

16. Per promuovere ed incentivare i rapporti di proficua collaborazione internazionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere, a titolo gratuito, a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario e/o in quello socio-assistenziale o in quello della formazione professionale, beni mobili, attrezzature e strumentazioni non più utilizzabili da parte dell'Amministrazione regionale.

17. Per le finalità di cui al comma 16, le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a cedere, a titolo gratuito, all'Amministrazione regionale beni mobili, attrezzature e strumentazioni, classificati fra i beni disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, non più utilizzabili e per i quali

venga valutata infruttuosa o non economica la loro alienazione.

18. La gestione del procedimento amministrativo relativo agli interventi di cui ai commi 16 e 17 è di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del patrimonio.

19. Alla copertura degli oneri gestionali dei beni messi a disposizione delle Province ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 3/2002, la Regione provvede annualmente mediante appositi conferimenti a favore delle Province medesime.

20. Nelle more della definizione dei rapporti connessi all'attuazione del disposto di cui al comma 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri gestionali di cui al comma 19 medesimo fino al 31 dicembre 2002, con imputazione delle relative spese alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, a carico dei pertinenti capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

21. Gli oneri per le spese postali, connessi all'esercizio da parte delle Province delle funzioni alle stesse trasferite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002, sono a carico della Regione. I criteri e le modalità di attribuzione delle risorse necessarie sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

22. Per le finalità di cui al comma 21 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1635 (1.1.152.2.12.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese correnti - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per spese postali in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3», e con lo stanziamento di 125.000 euro per l'anno 2002.

23. All'onere di 125.000 euro derivante dal comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1454 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per l'anno 2002.

24. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall'articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, le parole «, nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini,» sono sostituite dalle seguenti: «e per le prestazioni fornite per i

medesimi fini, nonché alle spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali,».

25. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 56/1975, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata mediante sostituzione delle parole «nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini» con le parole «per le prestazioni fornite per i medesimi fini e spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali».

26. All'articolo 36 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole «patrimonio disponibile regionale» sono aggiunte le parole «, ovvero a cedere detti beni alle società medesime sulla base di perizie di stima redatte da professionisti nominati dal Presidente del Tribunale competente»;
- b) al comma 2 dopo la parola «partecipazioni» sono aggiunte le parole «e le cessioni»;
- c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 bis. In relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono apportate le conseguenti variazioni nel conto patrimoniale relative alla consistenza della partecipazione ovvero cessione dei beni immobili disponibili.».

27. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell'ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, all'articolo 2, comma 1, della citata legge regionale 2/1999, le parole «a tre anni» sono sostituite dalle parole «a quello previsto per l'esercizio delle competenze attribuite alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1».

28. All'articolo 3 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19 bis. In relazione e limitatamente alle somme anticipate ai sensi del comma 19, il pagamento delle somme dovute ai Comuni ai sensi del comma 18 è disposto con vincolo di commutazione su apposito capitolo di entrata.».

29. All'articolo 62, comma 14, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, le parole «di cui agli articoli 10, comma 2, e 63, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 9, comma 3, 10, comma 2, 63, comma 1, e 64, comma 4,».

30. All'articolo 62 della legge regionale 16/2002, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14 bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 63, comma 2, fanno carico, a decorrere dal 2003, all'unità previsionale di base 52.3.4.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allo stesso allegato.».

31. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 29, dopo le parole «legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni», sono aggiunte le parole «, salvo quanto previsto dal comma 1 bis».

32. All'articolo 21 della legge regionale 29/2001, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Al presidente ed ai componenti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.».

33. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci/documento tecnico citati, riferiti alle unità previsionali di base a fianco di ciascuno indicate:

- a) capitoli 1526 e 1527 (di nuova istituzione - tabella G) - U.P.B. 53.1.16.1.2211;
- b) capitolo 1529 - U.P.B. 52.3.16.1.391;
- c) capitolo 1592 - U.P.B. 1.3.10.1.19.

34. Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il codice di finanza regionale «(4.1.0)» dei capitoli 1306 e 1307 dell'unità previsionale di base 5.2.562 - come rettificata dall'articolo 6, comma 3 - è corretto in «(5.2.0)»;
- b) il codice di finanza regionale «(3.2.4)» del capitolo 772 dell'unità previsionale di base 3.2.522 è corretto in «(5.2.0)»; il citato capitolo 772 è trasferito - con il relativo stanziamento complessivo di 3.561.000 euro, suddiviso in ragione di 1.187.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 - nell'unità previsionale di base 5.2.562 richiamata alla lettera a), il cui stanziamento è elevato di pari importo, a fronte del corrispondente azzeramento dello stanziamento dell'unità previsionale di base 3.2.522 che viene pertanto soppressa.

35. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 il codice di finanza regionale «2.1.233.3.09.17» del capitolo 850 dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 è corretto in «2.1.233.3.12.32».

36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonomia espressa copertura, nonché quello conseguente alla riduzione di entrata prevista dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - a carico dell'unità previsionale di base 1.1.3/capitolo 80, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall'articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

Art. 9

(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 21, notificate alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alla unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 6338 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono so-

spesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 agosto 2002

TONDO

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)							
1.1.3 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
CAPITOLO E/ 80							
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE VERSATA DA CONTRIBUENTI DIVERSI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
L. 23.12.1996 N. 662 , COMMI DAL 143 A 149 E 151 TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446							
2001	--	2002	-1.824.562,00	2003	-557.572,00	2004	-580.432,00
1.1.504 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (SPOSTAMENTO AL SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI CON STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE)							
CAPITOLO E/ 90							
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI							
ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 24.1.1997 N. 5							
2001	--	2002	--	2003	--	2004	--
3.2.100 ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE AGRICOLA DEI BENI IMMOBILIARI REGIONALI DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI PARCHI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA)							
CAPITOLO E/ 745 (3.2.6) (DI NUOVA ISTITUZIONE)							
ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE AGRICOLA DEI BENI IMMOBILIARI REGIONALI DELLA DIREZIONE REGIONALE DEI PARCHI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' IVA)							
ART. 79 , L.R. 30.9.1996 N. 42							
2001	--	2002	150.000,00	2003	150.000,00	2004	150.000,00
3.4.10 ENTRATE DERIVANTI DA AIUTI COMUNITARI IN AGRICOLTURA							
CAPITOLO E/ 746 (3.4.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)							
TRASFERIMENTI DALLA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA DEGLI AIUTI COMUNITARI SULLE SUPERFICI A SEMINATIVO DI TERRENI DEL PATRIMONIO REGIONALE							
REGOLAMENTO C.E.E. 27.11.1992 N. 3508 , REGOLAMENTO C.E.E. 11.12.2001 N. 2419							
2001	--	2002	58.000,00	2003	58.000,00	2004	58.000,00
3.6.968 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NEL SETTORE DEL CREDITO AGRARIO E DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA							
CAPITOLO E/ 894 (3.6.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)							
RECUPERO DI SOMME DALLO STATO PER INTERVENTI EX ART. 3, COMMA 2, LETTERA C), L. 14.2.1992 N. 185							
ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122							
2001	--	2002	185.888,67	2003	--	2004	--
CAPITOLO E/ 897 (3.6.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)							
RECUPERO DI SOMME DALLO STATO PER INTERVENTI EX ART. 3, COMMA 2, LETTERE D), F) L. 14.2.1992 N. 185							
ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122							
2001	--	2002	81.362,05	2003	--	2004	--
TOTALE: 3.6.968							
2001	--	2002	267.250,72	2003	--	2004	--
3.6.1003 RECUPERO DI SOMME EROGATE E RELATIVI INTERESSI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI							
CAPITOLO E/ 536							
RECUPERO DI SOMME EROGATE SU CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI E RELATIVI INTERESSI							
2001	--	2002	710.000,00	2003	--	2004	--

TABELLA A1 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)									
(CONTINUA)									

4.1.560 DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI

CAPITOLO E/ 1310 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
 PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI
 ART. 1 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 22 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

CAPITOLO E/ 1311 (4.1.0) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI GIA' DI PROPRIETA' DELL' ERSR E DELLE AZIENDE
 SANITARIE REGIONALI
 ART. 1 , COMMI 13 , 23 , L.R. 25.1.2002, N. 3

2001	--	2002	20.000.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 4.1.560

2001	--	2002	20.000.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

4.3.6 RIENTRI DELL' ADDIZIONALE COMUNALE OPZIONALE ALL' IRPEF

CAPITOLO E/ 1761 (4.3.1) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RIENTRI DELLE ANTICIPAZIONI EROGATE AI COMUNI A TITOLO DI ADDIZIONALE OPZIONALE ALL' IRPEF
 AI SENSI DELL' ART. 3, COMMA 19 , L.R. 25.1.2002 N. 3
 ART. 7 , L.R. (268)

2001	--	2002	640.000,00	2003	1.500.000,00	2004	1.500.000,00	
------	----	------	------------	------	--------------	------	--------------	--

4.3.1540 RIMBORSI DALLO STATO PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

CAPITOLO E/ 1577

RIMBORSO DALLO STATO PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA
 LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 499, COME INTEGRATO DALL' ARTICOLO 52, COMMA 10, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
 2000, N. 388, E DALL' ARTICOLO 7 BIS DELLA LEGGE 9 MARZO 2001 N. 49
 ART. 3 , COMMA 1 , L. 23.12.1999 N. 499 COME INTEGRATO DALL' ART. 52 , COMMA 10 , L. 23.12.2000 N.
 388 E DALL' ART. 7 BIS , L. 9.3.2001 N. 49

2001	--	2002	5.305.087,97	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

4.3.1541 RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME ANTICIPATE NEL SETTORE DELL' ISTRUZIONE

CAPITOLO E/ 1578

RIMBORSO DALLO STATO DI SOMME ANTICIPATE DALLA REGIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A
 SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE
 ART. 1 , COMMA 9 , L. 4.12.2001 N. 62

2001	--	2002	2.098.288,44	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

=====

TABELLA A2		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
------------	--	-----------------------------	--

=====

2.3.12 ACQUISIZIONE DALLO STATO DELLE RISORSE DA IMPUTARE AL F.R.I.E.

CAPITOLO E/ 699 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DALLO STATO DELLE RISORSE DA IMPUTARE AL FONDO DI CUI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1955, N. 908 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ARTT. 8 , 9 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110

2001	--	2002	77.781.592,15	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

=====

2.3.466 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALL' AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER INTERVENTI A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI

CAPITOLO E/ 496

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO VINCOLATI ALL' AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER FAR FRONTE AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E PREVENZIONE PREVISTI DALL' ARTICOLO 6, DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1996, N. 576, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 677 NELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL GIUGNO 1996
ART. 6 , D.L. 12.11.1996 N. 576 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31.12.1996 N. 677

2001	--	2002	126.545,91	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

2.3.472 ASSEGNAZIONI VINCOLATE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DEGLI ALLEVATORI (A.P.A.)

CAPITOLO E/ 582

ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE
ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752

2001	--	2002	93.546,22	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

2.3.743 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA

CAPITOLO E/ 674 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' OFFERTA TURISTICA - FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA- PROMOZIONE
ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135

2001	--	2002	5.941.222,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO E/ 1802 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CONNESSE ALLA PREPARAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE UNIVERSIADI INVERNALI "TARVISIO 2003"
LEGGE 1.8.2002, N. 166

2001	--	2002	1.250.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

TOTALE: 2.3.743

2001	--	2002	7.191.222,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

2.3.837 ASSEGNAZIONI VINCOLATE AD INTERVENTI NEL SETTORE DEL TURISMO

CAPITOLO E/ 679 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL' OFFERTA TURISTICA - FONDO DI COFINANZIAMENTO DELL' OFFERTA TURISTICA - INCENTIVAZIONE
ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135

2001	--	2002	200.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

=====

	TABELLA A2	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
--	------------	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO E/ 1803 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA PREPARAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE UNIVERSIADI INVERNALI "TARVISIO 2003"
 LEGGE 1.8.2002, N. 166

	2001	--	2002	--	2003	5.000.000,00	2004	--	
--	------	----	------	----	------	--------------	------	----	--

TOTALE: 2.3.837

	2001	--	2002	200.000,00	2003	5.000.000,00	2004	--	
--	------	----	------	------------	------	--------------	------	----	--

2.3.1804 ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI RELATIVI AD INFRASTRUTTURE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

CAPITOLO E/ 1804 (2.3.2) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE CONNESSE ALLA PREPARAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DELLE UNIVERSIADI INVERNALI "TARVISIO 2003"
 LEGGE 1.8.2002, N. 166

	2001	--	2002	1.250.000,00	2003	--	2004	--	
--	------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

2.2.64.2.45 CONTRIBUTI PER INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE E INFRASTRUTTURE NELLE ZONE MONTANE

CAPITOLO S/ 9013 (2.1.243.3.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE ALLA PROMOTUR S.P.A. PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO DELLE MANIFESTAZIONI DI ARTA TERME - KURSAAL - FONDI STATALI
 ARTT. 5, 6, L. 29.3.2001 N. 135, ART. 6, COMMA 9, L.R. (268)

	2001	--	2002	200.000,00	2003	--	2004	--	
--	------	----	------	------------	------	----	------	----	--

3.4.24.2.2202 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI MINORI

CAPITOLO S/ 3384 (2.1.232.3.08.27) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI UNA TANTUM AGLI ENTI LOCALI E ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO PUBBLICO INTERESSATI DALLE UNIVERSIADI 2003, PER L' ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA', COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI E PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A SERVIZIO DELL' EVENTO, NONCHE' PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI INTERESSATI - FONDI STATALI
 LEGGE 1.8.2002, N. 166, ART. 4, COMMA 55, L.R. 22.2.2000 N. 2, ART. 7, COMMA 103, L.R. 26.2.2001 N. 4, ART. 6, COMMA 13, L.R. (268)

	2001	--	2002	1.250.000,00	2003	--	2004	--	
--	------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

3.4.64.1.2100 PROMOZIONE UNIVERSIADI 2003

CAPITOLO S/ 8980 (1.1.163.2.10.12) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' A TAL FINE PARTECIPATA DALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L' ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE UNIVERSIADI DEL 2003 - FONDI STATALI
 LEGGE 1.8.2002, N. 166

	2001	--	2002	1.250.000,00	2003	--	2004	--	
--	------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

3.4.64.2.2201 INTERVENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE NEI POLI SCIISTICI

CAPITOLO S/ 8981 (2.1.243.3.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO ALLA PROMOTUR S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI NEL PROGRAMMA ORIGINARIO PER LE UNIVERSIADI INVERNALI "TARVISIO 2003" NEI POLI MONTANI - FONDI STATALI
 LEGGE 1.8.2002, N. 166, ART. 6, COMMA 12, L. R. (268)

	2001	--	2002	--	2003	5.000.000,00	2004	--	
--	------	----	------	----	------	--------------	------	----	--

=====

TABELLA A2		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	
------------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

11.5.61.1.827 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI ED ALTRI ENTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE ZOOTECNICO

CAPITOLO S/ 6830

CONTRIBUTI A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E L' ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DEL BESTIAME NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE - FONDI STATALI

L. 29.6.1929 N. 1366 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , L. 15.1.1991 N. 30 , ART. 1 , COMMI 1 , 2 , L. 10.7.1991 N. 201 , ART. 4 , COMMA 1 , L. 3.8.1999 N. 280

2001	--	2002	93.546,22	2003	--	2004	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

14.3.64.1.779 PROMOZIONE TURISMO

CAPITOLO S/ 9197 (2.1.155.2.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI ALLA PROMOZIONE DELL' IMMAGINE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E PER L' INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO - FONDI STATALI

ART. 6 , COMMA 137 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 132 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135

2001	--	2002	1.200.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

14.3.64.1.1300 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DI PARTE CORRENTE

CAPITOLO S/ 9204 (1.1.162.2.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI ANNUI ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (A.I.A.T.) PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDI STATALI

ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	1.900.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

14.3.64.2.1302 INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9040 (2.1.235.3.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI E ALLE AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (A.I.A.T.) PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA, NONCHE' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEGLI UFFICI I.A.T. - FONDI STATALI

ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135 , ART. 6 , COMMA 7 , L.R. (268)

2001	--	2002	1.941.222,00	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

14.4.64.2.1305 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO

CAPITOLO S/ 9205 (2.1.243.3.10.24) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL' ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE - FONDI STATALI

ARTT. 5 , 6 , L. 29.3.2001 N. 135 , ART. 161 , COMMA 4 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	900.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

=====

	TABELLA A2	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 1)	

=====

(CONTINUA)

17.2.9.2.641 CONFERIMENTO AL F.R.I.E.

CAPITOLO S/ 1414 (2.1.243.3.10.32) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONFERIMENTO AL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE DI CUI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1955, N. 908 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI PER L' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE L. 18.10.1955 N. 908 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, ARTT. 8 , 9 , COMMA 2 , DECRETO LEGISLATIVO 23.4.2002 N. 110

2001	--	2002	77.781.592,15	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

=====

53.2.9.1.701 INTERESSI, SPESE E ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1560

INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SUI MUTUI CONTRATTI PER FAR FRONTE AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E PREVENZIONE PREVISTI DALL' ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1996, N. 576, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 677, NELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL GIUGNO 1996
 ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 5.9.1997 N. 28 , ART. 6 , COMMA 1 , D.L. 12.11.1996 N. 576 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31.12.1996 N. 677

2001	--	2002	126.545,91	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

=====

		TABELLA B		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)			

=====

1.1.10.2.8 TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE ALLE AUTONOMIE LOCALI

CAPITOLO S/ 1624

CONTRIBUTI PLURIENNALI A COMUNI, PROVINCE E ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOLLIEVO DEGLI ONERI PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI NATATORI IN MONTAGNA ALLE NORME DI SICUREZZA DI CUI ALLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46 ART. 5, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 1, L.R. 11.4.1995 N. 17 E MODIFICATO DALL'ART. 49, COMMA 1, L.R. 9.11.1998 N. 13, ART. 1, COMMA 27, L.R. 15.2.1999 N. 4 LIMITE 3

2001	--	2002	-860.000,00	2003	-860.000,00	2004	-860.000,00	
2002-2011		-860.000,00						

=====

1.2.7.2.10 FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL' AMBITO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ART. 10 DELLA LR 10/88

CAPITOLO S/ 877 (2.1.233.3.12.32) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI PUBBLICI PER OPERE ED INFRASTRUTTURE NELL' AMBITO DI SPECIALI ACCORDI DI PROGRAMMA DA STIPULARSI CON LE PROVINCE AI SENSI DELL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 7/1981 COME SOSTITUITO DALL' ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13/2002 ART. 1 , COMMA 14 , L.R. 8.4.1997 N. 10

2001	--	2002	2.500.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

1.3.1.1.12 SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO A SERVIZIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

CAPITOLO S/ 50

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI RELATIVI AGLI ENTI LOCALI (RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL' I.V.A.) ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 , L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 10 , COMMA 2 , LETTERE C) , D) , L.R. 12.2.2001 N. 3

2001	--	2002	100.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

53.1.10.1.395 ANTICIPAZIONI AI COMUNI DELL' ADDIZIONALE OPZIONALE ALL' IRPEF

CAPITOLO S/ 1741 (1.1.152.2.11.33) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

EROGAZIONE AI COMUNI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DELL' ACCONTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ADDIZIONALE OPZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF ARTICOLO 3, COMMA 19bis, L.R. 25.1.2002, N. 3, COME INSERITO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 28, L.R. (268)

2001	--	2002	1.500.000,00	2003	1.500.000,00	2004	1.500.000,00	
------	----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	--

=====

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

=====

TABELLA C		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

7.1.41.1.220 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

CAPITOLO S/ 4355

FINANZIAMENTO AGLI ENTI CHE ESERCITANO, NELLA REGIONE, LE FUNZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE L. 23.12.1978 N. 833 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 21.7.1992 N. 21 , ART. 9 , COMMA 3 , L.R. 21.7.1992 N. 21 COME SOSTITUITO DALL' ART. 10 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8, TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 50 , L.R. 20.4.1999 N. 9 COME SOSTITUITO DALL' ART. 4 , COMMA 20 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 3 , COMMI 12 , 15 , 16 , 18 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 4 , COMMA 54 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 6 , COMMA 6 , L.R. 2001 N. 8 , ART. 1 , COMMA 2 , L.R. 27.11.2001 N. 25 , ART. 5 , COMMI 6 , 10 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 3 , L.R. (268)

2001	--	2002	30.000.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

=====

7.3.41.1.234 SPESE DIRETTE DEL SERVIZIO VETERINARIO

CAPITOLO S/ 4553

SPESE DEL SERVIZIO VETERINARIO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E IL COORDINAMENTO DEL PIANO RESIDUI ARTT. 1 , 5 , COMMA 1 , LETTERA B) , 5 , COMMA 2 , LETTERA B) , DECRETO LEGISLATIVO 19.11.1998 N. 432 , ART. 8 , COMMA 9 , L.R. 13.9.1999 N. 25

2001	--	2002	120.148,64	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

8.1.41.1.237 FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI

CAPITOLO S/ 4700

FONDO SOCIALE REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI E DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA ARTT. 24 , 25 , 26 , L.R. 19.5.1998 N. 10 , ART. 4 , COMMA 4 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 4 , COMMA 56 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2001	--	2002	500.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

8.3.41.2.252 CONTRIBUTI PER STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI IVI COMPRESSE ATTREZZATURE ED ARREDI

CAPITOLO S/ 4838

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI MUTUI PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE PER L' ASSISTENZA DI ANZIANI E DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA ART. 2 , COMMA 3 , L.R. 14.12.1987 N. 44 , ART. 15 , L.R. 30.6.1993 N. 51

LIMITE 9

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--	
2012 - 2021		500.000,00						

=====

CAPITOLO S/ 4850

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE DESTINATE ALL' ASSISTENZA DEGLI ANZIANI, NONCHE' PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER LE STRUTTURE MEDESIME ART. 2 , COMMA 3 , ART. 3 , L.R. 14.12.1987 N. 44

2001	--	2002	2.037.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)						
--	--	--	--	--	--	--

4.1.22.1.63 SPESE PER LA RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI

CAPITOLO S/ 2241

SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI STUDI E RILEVAMENTI DIRETTI A VALUTARE E DETERMINARE LE CONDIZIONI IGIENICHE DEI CORPI IDRICI, LE CARATTERISTICHE DEGLI SCARICHI INQUINANTI, NONCHE' LE FORME TECNICAMENTE PIU' OPPORTUNE DI TRATTAMENTO DEPURATIVO DEI LIQUIDI FOGNALI
 ART. 3 , COMMA PRIMO , L.R. 16.8.1979 N. 42 , ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 16.8.1979 N. 42 COME SOSTITUITO DALL' ART. 20 , L.R. 13.7.1981 N. 45

2001	--	2002	-165.800,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

4.1.22.2.92 UTILIZZO DELLA QUOTA DI SPETTANZA REGIONALE DEL TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI SOLIDI

CAPITOLO S/ 2259

SPESE PER LA MINOR PRODUZIONE DI RIFIUTI, PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIE PRIME E DI ENERGIA, PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI E IL RECUPERO DELLE AREE DEGRADATE, PER L' AVVIO ED IL FINANZIAMENTO DELL' ARPA, PER L' ISTITUZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE, NONCHE' PER INVESTIMENTI AMBIENTALI RIFERIBILI AI RIFIUTI DEL SETTORE PRODUTTIVO SOGGETTO ALLA TASSAZIONE DEI FANGHI DI RISULTA
 ART. 3 , COMMA 27 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 11 , L.R. 24.1.1997 N. 5 , ART. 9 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 21 , COMMA 1 , LETTERA C) , L.R. 3.3.1998 N. 6

2001	--	2002	1.839.498,21	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

4.2.22.2.99 CONTRIBUTI PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CAPITOLO S/ 2369 (2.1.232.3.08.16) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PAULARO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE
 ART. 14 , COMMA 30 , L.R. 6.2.1996 N. 9

2001	--	2002	500.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

4.2.22.2.877 SPESE PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

CAPITOLO S/ 2360

SPESE PER L' ESECUZIONE DI STUDI CONCERNENTI L' INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI PIU' IDONEI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IGIENICO-SANITARIE, NONCHE' DI PROGETTAZIONI PER LA COSTRUZIONE, IL POTENZIAMENTO, L' AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE MEDESIME
 ART. 2 , L.R. 29.12.1976 N. 68 COME SOSTITUITO DALL' ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 19.6.1985 N. 25

2001	--	2002	165.800,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

4.5.23.1.120 SPESE PER L' ORIENTAMENTO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI FORESTALI

CAPITOLO S/ 2821

INTERVENTI PER ASSISTENZA TECNICA, INDAGINI, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI, ISTRUZIONE FORESTALE E PROPAGANDA
 ARTT. 5 , 27 , COMMA PRIMO , LETTERE B) , C) , D) , E) , F) , G) , L.R. 8.4.1982 N. 22

2001	--	2002	20.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

4.5.23.2.3 SPESE PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI

CAPITOLO S/ 2890

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI DIFESA DEL PATRIMONIO FORESTALE DAGLI INCENDI
 ART. 4 , COMMA SECONDO , L.R. 18.2.1977 N. 8 , ART. 4 , COMMA PRIMO , L.R. 18.2.1977 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ULTIMO COMMA DELL' ART. 13 , L.R. 8.4.1982 N. 22 E DALL' ART. 2 , L.R. 22.1.1991 N. 3

2001	--	2002	-108.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
(CONTINUA)							

4.6.23.1.141 SPESE PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE NEVE E VALANGHE

CAPITOLO S/ 2930

SPESE PER L' ATTUAZIONE DEL SERVIZIO RILEVAZIONE NEVE E VALANGHE
ART. 12 , L.R. 20.5.1988 N. 34

2001	--	2002	83.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

4.7.27.2.133 SPESE PER PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE PROTETTE E BIOTOPI

CAPITOLO S/ 3139

SPESE PER ACCORDI DI PROGRAMMA, PER I PIANI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO E LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI, PER L' ACQUISIZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE, BIOTOPI E TERRENI DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO, NONCHE' SPESE PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA BIODIVERSITA', E SPESE PER LA FRUIZIONE DIDATTICA E LA RICERCA SCIENTIFICA
ART. 84 , COMMA 1 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , ART. 4 , L.R. 30.9.1996 N. 42 COME INTEGRATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 7 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 26

2001	-1.032.000,00	2002	-109.000,00	2003	--	2004	--	
------	---------------	------	-------------	------	----	------	----	--

4.9.26.2.116 FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO S/ 4150

FINANZIAMENTI DEL "FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE"

ARTT. 9 , 10 , 11 , COMMA 1 , 12 , COMMI 1 , 2 , ART. 33 , L.R. 31.12.1986 N. 64 , ART. 14 , L.R. 9.5.1988 N. 27 COME INTEGRATO DALL' ART. 8 , L.R. 4.5.1992 N. 15 , ART. 17 , COMMA 18 , L.R. 8.4.1997 N. 10 , ART. 9 , COMMI 12 , 13 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 27 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 32 BIS , COMMA 1 , L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INSERITO DALL' ART. 28 , COMMA 2 , L.R. 20.4.1999 N. 9 E MODIFICATO DALL' ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 32 QUINQUES , COMMA 1 , LETTERA O), L.R. 31.12.1986 N. 64 COME INTEGRATO DALL' ART. 28 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 10.11.1998 N. 14 , ART. 4 , COMMA 39 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COMMI DA 1 A 8 , ART. 5 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ART. 4 , L.R. 11.9.2000 N. 18

2001	--	2002	-719.748,27	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

5.1.24.2.24 EDILIZIA AGEVOLATA

CAPITOLO S/ 3314

CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA" PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L' ATTIVAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA CONCEDERSI, TRAMITE BANCHE CONVENZIONATE CON LO STESSO, OVVERO DIRETTAMENTE, A PRIVATI PER INTERVENTI EDILIZI FINALIZZATI ALL' ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O SUO COMPLETAMENTO, OVVERO AL RECUPERO O SUO COMPLETAMENTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA - RIPROGRAMMAZIONE FONDI STATALI
ART. 23 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 4 , COMMA 14 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2001	--	2002	21.158.276,64	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 3315

CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' "MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA" PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L' ATTIVAZIONE DI AGEVOLAZIONI DA CONCEDERSI, TRAMITE BANCHE CONVENZIONATE CON LO STESSO, OVVERO DIRETTAMENTE, A PRIVATI PER INTERVENTI EDILIZI FINALIZZATI ALL' ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O SUO COMPLETAMENTO, OVVERO AL RECUPERO O SUO COMPLETAMENTO DI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA - RIPROGRAMMAZIONE FONDI REGIONALI
ART. 23 , COMMA 1 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 4 , COMMA 14 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2001	--	2002	8.213.032,81	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 5.1.24.2.24

2001	--	2002	29.371.309,45	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

5.1.24.2.159 CONTRIBUTI SU LEGGI PREGRESSE PER L' EDILIZIA

CAPITOLO S/ 3264

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTI DI MUTUO AGEVOLATO
ART. 36 , L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMI 4 , 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
--	--	--	--	--	--	--	--

(CONTINUA)

LIMITE 1

2001	-816.082,55	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-816.082,55					

LIMITE 2

2001	-378.949,36	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-378.949,36					

LIMITE 3

2001	-1.014.940,22	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-1.014.940,22					

LIMITE 4

2001	-976.721,18	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-976.721,18					

LIMITE 5

2001	-2.986.564,40	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-2.986.564,40					

LIMITE 6

2001	-76.581,53	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-76.581,53					

CAPITOLO S/ 3266

FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CONCERNENTI IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA IN CORSO
ART. 38 , L. 5.8.1978 N. 457

LIMITE 1

2001	-441.086,38	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-441.086,38					

LIMITE 2

2001	-59.866,81	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-59.866,81					

CAPITOLO S/ 3275

CONTRIBUTI A TITOLO DI CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI PER MUTUI DA EROGARE AL FINE DI PROMUOVERE L' ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI TRA LE CATEGORIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 629, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1980, N. 25, E CONTRIBUTI UNA TANTUM A PRIVATI PER L' ACQUISTO, LA NUOVA COSTRUZIONE O IL RECUPERO DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECIMO COMMA DELL' ART. 2 DELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94

ART. 9 , D.L. 15.12.1979 N. 629 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 15.2.1980 N. 25 , ART. 2 , COMMA 10 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 5 BIS , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 5.4.1985 N. 118

LIMITE 1

2001	-1.290.329,41	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-1.290.329,41					

LIMITE 2

2001	-643.603,59	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-643.603,59					

CAPITOLO S/ 3284

(MODIFICA DENOMINAZIONE)

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA AGEVOLATA
ART. 88 , L.R. 1.9.1982 N. 75 COME MODIFICATO DALL' ART. 33 , L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 , L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 29.4.1986 N. 18 , ART. 17 , L.R. 1.2.1993 N. 1 COME INTEGRATO DALL' ART. 60 , L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 4 , COMMA 58 , L.R. 22.2.2000 N. 2

LIMITE 2

2001	-5.562,24	2002	-2.840,35	2003	--	2004	--
2001		-5.562,24		2002		-2.840,35	

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
(CONTINUA)							
LIMITE 3							
2001	-4.093,06	2002	-4.098,05	2003	--	2004	--
		2001	-4.093,06	2002	-4.098,05		
LIMITE 4							
2001	-5.339,57	2002	-5.344,57	2003	--	2004	--
		2001	-5.339,57	2002	-5.344,57		
LIMITE 5							
2001	-3.754,40	2002	-3.759,40	2003	--	2004	--
		2001	-3.754,40	2002	-3.759,40		
LIMITE 6							
2001	-57.404,18	2002	-2.561,46	2003	--	2004	--
		2001	-57.404,18	2002	-2.561,46		
LIMITE 7							
2001	-193.676,61	2002	-188.196,84	2003	--	2004	--
		2001	-193.676,61	2002	-188.196,84		
LIMITE 8							
2001	-148.316,67	2002	-145.532,80	2003	--	2004	--
		2001	-148.316,67	2002	-145.532,80		
LIMITE 9							
2001	-237.303,20	2002	-237.308,20	2003	--	2004	--
		2001	-237.303,20	2002	-237.308,20		
LIMITE 10							
2001	-176.042,65	2002	-5,00	2003	--	2004	--
		2001	-176.042,65	2002	-5,00		
LIMITE 11							
2001	-2.375,70	2002	-5.169,57	2003	--	2004	--
		2001	-2.375,70	2002	-5.169,57		
LIMITE 12							
2001	-103.104,61	2002	-4,99	2003	--	2004	--
		2001	-103.104,61	2002	-4,99		
LIMITE 13							
2001	-120.847,64	2002	-4,76	2003	--	2004	--
		2001	-120.847,64	2002	-4,76		
LIMITE 14							
2001	-271.154,43	2002	-870,07	2003	--	2004	--
		2001	-271.154,43	2002	-870,07		
LIMITE 15							
2001	-201.649,51	2002	-5,00	2003	--	2004	--
		2001	-201.649,51	2002	-5,00		
LIMITE 16							
2001	-162.213,74	2002	-5,00	2003	--	2004	--
		2001	-162.213,74	2002	-5,00		
LIMITE 17							
2001	-123.067,28	2002	-5,00	2003	--	2004	--
		2001	-123.067,28	2002	-5,00		
LIMITE 18							
2001	-114.464,67	2002	-5,00	2003	--	2004	--
		2001	-114.464,67	2002	-5,00		

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
--	--	--	--	--	--	--	--

(CONTINUA)

LIMITE 19

2001	-88.916,60	2002	-5,00	2003	--	2004	--
2001		-88.916,60		2002		-5,00	

LIMITE 20

2001	-108.955,37	2002	-5,01	2003	--	2004	--
2001		-108.955,37		2002		-5,01	

CAPITOLO S/ 3285

INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA RURALE

ART. 89 , L.R. 1.9.1982 N. 75 COME INTEGRATO DALL' ART. 32 , L.R. 29.4.1986 N. 18 E MODIFICATO DALL' ART. 34 , L.R. 30.5.1988 N. 37 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 , L.R. 17.6.1993 N. 45

LIMITE 3

2001	--	2002	-42.573,96	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-42.573,96					

LIMITE 4

2001	--	2002	-64.644,74	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-64.644,74					

LIMITE 5

2001	-33.621,34	2002	-33.626,34	2003	--	2004	--
2001		-33.621,34		2002		-33.626,34	

LIMITE 6

2001	--	2002	-134.490,38	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-134.490,38					

LIMITE 7

2001	--	2002	-6.419,40	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-6.419,40					

LIMITE 8

2001	--	2002	-21.480,80	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-21.480,80					

LIMITE 9

2001	--	2002	-63.863,21	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-63.863,21					

LIMITE 10

2001	--	2002	-12.276,48	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-12.276,48					

LIMITE 11

2001	--	2002	-31.259,03	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-31.259,03					

LIMITE 12

2001	--	2002	-44.808,93	2003	--	2004	--
2002 - 2002		-44.808,93					

CAPITOLO S/ 3286

CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVEZIONATA - FONDI STATALI

ART. 36 , L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 25.3.1982 N. 94 , ART. 3 , COMMA 7 , D.L. 7.2.1985 N. 12 CONVERTITO NELLA L. 5.4.1985 N. 118 , ART. 85 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 94 , L.R. 1.9.1982 N. 75 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 36 , L.R. 17.6.1993 N. 45 , ART. 1 , L.R. 7.3.1983 N. 22 , ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 8.8.1996 N. 29

LIMITE 1

2001	-1.143.399,58	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-1.143.399,58					

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							
(CONTINUA)							
LIMITE 2							
2001	-2.237.802,75	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-2.237.802,75					
LIMITE 3							
2001	-2.190.495,30	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-2.190.495,30					
LIMITE 6							
2001	-1.577.965,66	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-1.577.965,66					
LIMITE 7							
2001	-3.517.807,96	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-3.517.807,96					
LIMITE 8							
2001	-1.617.061,73	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-1.617.061,73					
CAPITOLO S/ 3287							
CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA - FONDI STATALI							
ART. 36 , L. 5.8.1978 N. 457 , ART. 1 , COMMA 11 , D.L. 23.1.1982 N. 9 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI							
NELLA L. 25.3.1982 N. 94							
LIMITE 1							
2001	-189.018,23	2002	--	2003	--	2004	--
2001 - 2001		-189.018,23					
TOTALE: 5.1.24.2.159							
2001	-23.320.140,11	2002	-1.051.169,34	2003	--	2004	--
=====							
5.1.24.2.163 CONTRIBUTI E ANTICIPAZIONI PER L' EDILIZIA CONVENZIONATA							
CAPITOLO S/ 3298							
FONDO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE - QUOTA RISERVATA ALLE							
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE							
ART. 80 , COMMA PRIMO , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 5 , COMMA 4 , L.R. 1.9.1987 N. 29 COME INTEGRATO							
DALL' ART. 21 , COMMA 2 , L.R. 18.11.1987 N. 38							
2001	-5.000.000,00	2002	--	2003	--	2004	--
=====							
5.1.24.2.344 TRASFERIMENTI ALLE A.T.E.R. PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE E LE POLITICHE SOCIALI							
CAPITOLO S/ 3294							
FONDO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE - QUOTA RISERVATA ALLE							
A.T.E.R.							
ART. 80 , L.R. 1.9.1982 N. 75 , ART. 19 , COMMA 10 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 12 , COMMA 2 , L.R.							
8.4.1997 N. 10 , ART. 9 , COMMA 2 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 5 , COMMI 23 , 25 , L.R. 15.2.1999							
N. 4 , ART. 5 , COMMA 3 , L.R. 26.2.2001 N. 4							
2001	--	2002	510.406,65	2003	--	2004	--
=====							
5.4.24.2.644 INTERVENTI EDILIZI NELLE ZONE TERREMOTATE							
CAPITOLO S/ 9604 (2.1.234.3.08.15) (DI NUOVA ISTITUZIONE)							
FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE ED IMPIANTI PUBBLICI NON DI COMPETENZA COMUNALE							
RITENUTA NECESSARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLE ZONE							
TERREMOTATE - FONDI REGIONALI							
ART. 75 , COMMA PRIMO , PUNTO 4) , L.R. 23.12.1977 N. 63 COME MODIFICATO DALL' ART. 23 , L.R.							
19.12.1986 N. 55 , DALL' ART. 137 , COMMA 19 , L.R. 9.11.1998 N. 13 ED INTEGRATO DALL' ART. 140 , COMMA							
1 , ART. 140 , COMMA 52 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 75 , COMMA TERZO , L.R. 23.12.1977 N. 63 , ART. 139 ,							
COMMI 33 , 34 , 35 , 52 , 69 , L.R. 9.11.1998 N. 13							
2001	--	2002	361.519,82	2003	--	2004	--
=====							

=====

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 4)							

=====

(CONTINUA)

5.5.24.1.2995 STUDIO FATTIBILITA' TECNICA E FINANZIARIA

CAPITOLO S/ 9403

FONDO DI ROTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA E FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 20/1999
ART. 6 , COMMA 74 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	-20.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

5.5.24.2.1405 INIZIATIVE PER LA DIVULGAZIONE DEGLI STRUMENTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE

CAPITOLO S/ 9406

INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DI STRUMENTI PREVISTI DALLA LR 20/1999 PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE
ART. 11BIS, L.R. 6.7.1999 N. 20 COME INSERITO DALL' ART. 8 , COMMA 66 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2001	--	2002	20.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

6.1.25.2.2888 ACCORDO QUADRO CON RETE FERROVIARIA ITALIANA R.F.I. (SPOSTAMENTO AL SERVIZIO TRASPORTO MERCI CON STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE)

CAPITOLO S/ 3704

STIPULA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA (R.F.I.) DI UN ACCORDO QUADRO PER INDIVIDUARE INTERVENTI URGENTI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE FRIULI -VENEZIA GIULIA - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 6 , COMMA 87 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

=====

6.5.25.1.215 ASSEGNAZIONI ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CAPITOLO S/ 3977

FINANZIAMENTO ALLE PROVINCE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ART. 16 , L.R. 7.5.1997 N. 20 COME INTEGRATO DALL' ART. 5 , COMMA 152 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2001	--	2002	-1.675.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

=====

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

=====

3.2.18.1.937 INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI

CAPITOLO S/5584

SOVVENZIONE STRAORDINARIA ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEI CORREGIONALI ALL'ESTERO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGRAMMA ORGANICO DI CARATTERE INNOVATIVO E SPERIMENTALE DI DURATA TRIENNALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ANAGRAFE DEI CORREGIONALI RESIDENTI ALL'ESTERO E LA CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA PER RIENTRI LAVORATIVI CON PRIORITA' PER I LAVORATORI PROVENIENTI DALL'AMERICA LATINA

ART. 7 , COMMA 2 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	500.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

3.2.18.2.999 INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI CONFRONTI DEGLI EMIGRATI

CAPITOLO S/5580

FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI CONFRONTI DEGLI EMIGRATI TITOLO I L.R. 10.9.1990 N. 46 , ART. 8, COMMA 55 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 8 , COMMI 25 , 28, L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 26.2.2002 N. 7

2001	--	2002	-300.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

=====

9.1.42.2.268 CONTRIBUTI PER STRUTTURE E INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

CAPITOLO S/ 5072

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TARVISIO PER L'INTRODUZIONE NELL'ISTITUTO AUTONOMO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI TARVISIO DI UN INDIRIZZO DIDATTICO DI SPECIALIZZAZIONE NELLE DISCIPLINE DEGLI SPORT INVERNALI

ART. 5 , COMMA 9 , L.R. 11.9.2000 N. 18

2001	--	2002	50.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

9.2.42.1.272 CONTRIBUTI VARI PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CAPITOLO S/ 5083

ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E DI UDINE PER L' ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI IN ISTRIA, NEL QUARNERO E IN DALMAZIA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE DELL' INTERCULTURALITA' E IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

ART. 5 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.8.2000 N. 16

2001	--	2002	50.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 5089

CONTRIBUTO ALLA UNIVERSITA' DI TRIESTE E/O DI UDINE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONSORZIO TRA LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE E LE UNIVERSITA' DEI PAESI DI CUI ALLA LEGGE 19/1991 AL FINE DELL' ISTITUZIONE DI UN MASTER IN POLITICHE COMUNITARIE

ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 COME MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 23 , L.R. 11.9.2000 N. 18

2001	--	2002	75.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

TOTALE: 9.2.42.1.272

2001	--	2002	125.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

9.2.42.1.960 FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CAPITOLO S/ 5128

FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI ED INIZIATIVE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE E DI UDINE

ART. 15 , COMMA PRIMO , L.R. 2.7.1969 N. 11 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 1, L.R. 12.7.1999 N. 22 , ART. 5 , COMMA 21 , L.R. 11.9.2000 N. 18, ART. 5, L.R. (268)

2001	--	2002	1.000.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

TABELLA E (RELATIVA ALL' ARTICOLO 5)							
(CONTINUA)							

9.6.42.1.295 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE

CAPITOLO S/ 5404

CONTRIBUTI ANNUI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI ISTITUTI DI STUDIO E RICERCA NELLA DISCIPLINA DELLA STORIOGRAFIA

ART. 6 , COMMA 4 , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 6 , COMMA 5 , LETTERA F) , L.R. 15.2.1999 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DA ART. 5 , COMMA 6 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2001	--	2002	20.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

9.7.42.1.310 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PER LA TUTELA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

CAPITOLO S/ 5549

CONTRIBUTI AI COMUNI FRIULANI CHE PROMUOVONO E REALIZZANO PROGRAMMI DI ATTIVITA' DIDATTICHE PER CONCORRERE ULTERIORMENTE ALLO SVILUPPO DELL' INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA NELLE SCUOLE E NELLE COMUNITA' LOCALI

ART. 6 , COMMA 78 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2001	--	2002	-100.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)						
--	--	--	--	--	--	--

2.2.9.2.31 AGEMONT

CAPITOLO S/ 1201

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI DELL' AGEMONT SPA

ART. 1 , L.R. 31.10.1987 N. 36 COME INTEGRATO DALL' ART. 4 , L.R. 7.8.1989 N. 16 E DALL' ART. 6 ,
 COMMA 1 , L.R. 25.6.1993 N. 50 , ART. 74 , COMMA 1 , L.R. 17.6.1993 N. 47 , ART. 52 , COMMA 1 ,
 L.R. 25.10.1994 N. 14 , ART. 126 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , ART. 94 , COMMA 1 , L.R.
 26.9.1995 N. 39 , ART. 55 , COMMA 1 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 11 , COMMA 4 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2001	--	2002	2.583.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

2.2.61.2.36 FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER I PROGRAMMI ZONALI DI SVILUPPO RURALE MONTANO

CAPITOLO S/ 6183

FINANZIAMENTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI ZONALI DI SVILUPPO RURALE MONTANO

ART. 1 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2001	--	2002	-246.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

2.2.64.1.42 CONTRIBUTO ALLA PROMOTUR PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA

CAPITOLO S/ 8962

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROMOTUR SPA PER INIZIATIVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE NELLE AREE MONTANE DELLA REGIONE INDIVIDUATE CONGIUNTAMENTE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

ART. 7 , COMMA 3 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2001	--	2002	35.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

2.2.64.1.43 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEI MAESTRI DI SCI

CAPITOLO S/ 9323

FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI TEORICO-PRATICI PER L' ABILITAZIONE TECNICA ALL' ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI SOCCORRITORE, PATTUGLIATORE E COORDINATORE DI STAZIONE NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 147 , COMMI 1 , 3 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-51.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

2.2.64.1.44 BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE GUIDE ALPINE - MAESTRI DI ALPINISMO E DEGLI ASPIRANTI GUIDA ALPINA

CAPITOLO S/ 8979

(1.1.162.2.10.24)

(DI NUOVA ISTITUZIONE)

FINANZIAMENTI AL COLLEGIO DELLE GUIDE ALPINE - MAESTRI DI ALPINISMO E DEGLI ASPIRANTI GUIDA ALPINA PER L' INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE E ALPINISTICHE

ART. 124 BIS , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2 COME INSERITO DA ART. 9 , COMMA 6 , L.R. 15.5.2002 N. 13

2001	--	2002	15.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

2.2.64.2.45 CONTRIBUTI PER INTERVENTI RELATIVI A STRUTTURE E INFRASTRUTTURE NELLE ZONE MONTANE

CAPITOLO S/ 9429

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI SINGOLI O ASSOCIATI, AD AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, A CONSORZI TURISTICI, AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO AVENTI SEDE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA E AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI), A SCUOLE DI SCI AUTORIZZATE E AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON FINALITA' PROMOZIONALI DELLA PRATICA DELLO SLEDDOG MUSHING, PER L' ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PISTE DI FONDO REALIZZATA ATTRAVERSO L' UTILIZZO DEGLI APPOSITI MEZZI BATTIPISTA - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

ART. 166 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-132.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9433

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI SINGOLI O ASSOCIATI, AD AGENZIE DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, A CONSORZI TURISTICI, AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO AVENTI SEDE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA E AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI), A SCUOLE DI SCI AUTORIZZATE E AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON FINALITA' PROMOZIONALI DELLA PRATICA DELLO SLEDDOG MUSHING, PER ACQUISTO DI MEZZI BATTIPISTA, MOTOSLITTE PER LA RICOGNIZIONE E IL SOCCORSO, INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO, RIPRISTINO E RIMBOSCHIMENTO DELLE ZONE ADIBITE A PISTE DI SCI DA FONDO, COSTRUZIONE, STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PRATICA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 167 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-168.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE: 2.2.64.2.45

2001	--	2002	-300.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

10.2.63.2.345 INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DELL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO

CAPITOLO S/ 8525

FINANZIAMENTO ALL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
ART. 1 , L.R. 14.1.1998 N. 1 COME MODIFICATO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , ARTT. 2 , 3 , 10 , 11 , 17 , 24 , 42 , COMMA 2 , LETTERA B) , 86 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 16 BIS , L.R. 14.1.1998 N. 1 COME INSERITO DALL' ART. 9 , COMMA 1 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 20 , L.R. 14.1.1998 N. 1 COME MODIFICATO DALL' ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 10.4.2001 N. 12

2001	--	2002	-115.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 8533

EROGAZIONE ALL' AGENZIA REGIONALE PER L' IMPIEGO DI FINANZIAMENTI AD INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L' OCCUPAZIONE DEI DISABILI DI CUI ALL' ART. 14 DELLA LEGGE 68/1999
COMMA 5BIS ART. 12 BIS , L.R. 14.1.1998 N. 1 COME INSERITO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 10.4.2001 N. 12 E MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 19 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2001	--	2002	-70.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

TOTALE: 10.2.63.2.345

2001	--	2002	-185.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

11.1.61.2.350 CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AZIENDALE

CAPITOLO S/ 6299

CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI EROGATI AI TERMINI DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, DAGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO, A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTICIPANTI E SALARIATI, NONCHE' DELLE COOPERATIVE AGRICOLE, PER ACQUISTI DI FONDI RUSTICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 1 , L.R. 16.5.1973 N. 45 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 3 , COMMA SECONDO , L.R. 16.5.1973 N. 45 COME SOSTITUITO DALL' ART. 16 , COMMA 22 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 8 , COMMA 22 , L.R. 11.9.2000 N. 18

LIMITE 24

2001	--	2002	-4.797,77	2003	-4.797,77	2004	-4.797,77
------	----	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2002 - 2021 -4.797,77

11.1.61.2.352 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AZIENDALE

CAPITOLO S/ 6300

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI
ART. 4 , L.R. 20.7.1967 N. 16 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2001	--	2002	1.207.730,51	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)					
(CONTINUA)					

CAPITOLO S/ 6302

CONTRIBUTI A PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI E ASSOCIATI, AD ENTI, COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER L' IMPIANTO DI FRUTTETI RAZIONALI, L' ISTITUZIONE DI VIVAI IN ZONE IDONEE AD ACCOGLIERLI, NONCHE' PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI CONTENUTO VARIO INERENTI AI SETTORI ORTICOLO E FRUTTICOLO, E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI OCCORRENTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

ART. 4 , L.R. 30.12.1967 N. 29 , E ART. 5 , L.R. 30.12.1967 N. 29 ABROGATI DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA H) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 7 , L.R. 30.12.1967 N. 29 ABROGATO DA ART. 80, COMMA 1, LETT. H), L.R. 13.7.1998 N. 12 , CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12

2001	--	2002	821.210,68	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 6304

CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
ARTT. 43 , 44 , R.D. 13.2.2033 N. 215 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

2001	--	2002	711.834,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 6305

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI SOSTITUTIVI DI QUELLI PREVISTI DALL' ART. 16 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910

ART. 1 , L.R. 13.6.1973 N. 48 , E ART. 2 , L.R. 13.6.1973 N. 48 ABROGATI DALL' ART. 80 , COMMA 1 LETTERE S) E Z) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2001	--	2002	711.834,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 6308

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E PER L' ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE DESTINATI ALLA MANIPOLAZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE

ART. 2 , L.R. 21.3.1988 N. 13 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA III) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12 , ART. 51 , COMMA 3 , L.R. 6.2.1996 N. 9

2001	--	2002	1.849.532,03	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 11.1.61.2.352

2001	--	2002	5.302.141,22	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

11.1.61.2.361 CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELL' APICOLTURA

CAPITOLO S/ 6307

CONTRIBUTI AGLI APICOLTORI, SINGOLI E ASSOCIATI, NONCHE' ALLE SOCIETA' E ALLE COOPERATIVE, PER LO SVILUPPO DELL' APICOLTURA

ART. 3 , L.R. 29.3.1988 N. 16 COME MODIFICATO DAGLI ART. 2 , L.R. 17.7.1992 N. 20 , ART. 3 , L.R. 17.7.1992 N. 20 , ART. 211 , COMMI 1 , 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5

2001	-25.822,84	2002	--	2003	--	2004	--	
------	------------	------	----	------	----	------	----	--

11.1.61.2.427 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL' AGRITURISMO

CAPITOLO S/ 6298

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI OPERATORI AGRITURISTICI PER RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO EDILIZIO, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ESISTENTI DA DESTINARE ALL' ATTIVITA' AGRITURISTICA IVI COMPRESI L' ARREDAMENTO E L' ATTREZZATURA DEI LOCALI, PER ALLESTIMENTO DI AREE E SERVIZI PER LA SOSTA DI CAMPEGGIATORI E TURISTI, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI E ALTRE INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DELL' ATTIVITA' AGRITURISTICA, PER MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NEI TERRITORI DI UBICAZIONE DELL' AZIENDA AGRITURISTICA, PER INTERVENTI RELATIVI ALL' ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI DELL' AZIENDA STESSA, NONCHE' PER REALIZZAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI DA ADIBIRE A LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI DA DESTINARE ALL' ATTIVITA' AGRITURISTICA

ART. 17 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME MODIFICATO DALL' ART. 90 , COMMI 1 , 2 , 3 , L.R. 9.11.1998 N. 13

2001	--	2002	516.456,90	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)						
(CONTINUA)						

11.2.61.2.363 SPESE PER FAVORIRE L' ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE E INFRASTRUTTURE COLLETTIVE

CAPITOLO S/ 6572

CONTRIBUTI AI COMUNI O LORO CONSORZI, NONCHE' AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI
ART. 6 , COMMA 14 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2001	--	2002	361.519,83	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

11.2.61.2.430 FINANZIAMENTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FRONTE DI DANNI PER AVVERSITA'

CAPITOLO S/ 7132

FINANZIAMENTI PER IL RIPRISTINO DI STRADE VICINALI DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 15 OTTOBRE 1981, N. 590, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ART. 10 , L.R. 23.8.1985 N. 45 ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA FFF) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2001	--	2002	83.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

11.3.61.1.369 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DELL' ERSA

CAPITOLO S/ 6800

CONTRIBUTI ALL' ERSA
ART. 8 , L.R. 25.1.2002 N. 3 , ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA D) , L.R. 11.5.1993 N. 18 , ART. 49 , COMMA 26 , L.R. 6.2.1996 N. 9 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 22.7.1996 N. 25 COME INTEGRATO DALL' ART. 94 , COMMA 2 , L.R. 9.11.1998 N. 13 , ART. 6 , COMMI 17 , 26 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2001	--	2002	258.228,44	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

11.3.61.2.381 CONTRIBUTI PER L' ATTIVITA' DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE

CAPITOLO S/ 7026

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONSORZI PER LE ZONE VITICOLE A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - FONDI REGIONALI
ART. 29 , L.R. 27.11.1981 N. 79 COME DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA MM) CON EFFETTO EX ART. 93 , COMMA 1 , L.R. 13.7.1998 N. 12

2001	-25.822,84	2002	--	2003	--	2004	--	
------	------------	------	----	------	----	------	----	--

11.4.61.1.436 INTERVENTI STRUTTURALI E DI PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE

CAPITOLO S/ 6825

SPESE PER PROGRAMMI DI ERADICAZIONE DAL TERRITORIO REGIONALE DI ORGANISMI NOCIVI DI PARTICOLARE PERICOLOSITA' NEI CONFRONTI DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E DEL PATRIMONIO FORESTALE E ORNAMENTALE
ART. 6 , COMMA 10 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2001	--	2002	70.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

11.4.61.2.383 ANTICIPAZIONI ANTIGRANDINE E CONTRIBUTI PER I DANNI CAUSATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

CAPITOLO S/ 7130

CONTRIBUTI AI CONSORZI DI PRODUZIONE AGRICOLA A COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA GESTIONE DELLA CASSA SOCIALE ALLO SCOPO DI DIMINUIRE I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE
ART. 16 , L.R. 23.8.1985 N. 45

2001	-516.456,90	2002	-30.987,42	2003	--	2004	--	
------	-------------	------	------------	------	----	------	----	--

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)							
(CONTINUA)							

11.4.61.2.385 CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI PRESTITI D' ESERCIZIO PER I DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

CAPITOLO S/ 7113

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (MI.P.A.F.) - FONDI REGIONALI
 ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 2 , L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122 , ART. 8 , COMMA 11 , L.R. 25.1.2002 N. 3

LIMITE 2

2001	--	2002	5.577,74	2003	5.577,74	2004	5.577,74
2002 - 2006		5.577,74					

LIMITE 3

2001	--	2002	9.670,00	2003	9.670,00	2004	9.670,00
2002 - 2006		9.670,00					

LIMITE 4

2001	--	2002	31.600,00	2003	31.600,00	2004	31.600,00
2002 - 2006		31.600,00					

CAPITOLO S/ 7114

CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE SINGOLE E ASSOCIATE, COOPERATIVE DI COMMERCIALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI, COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI E RICADENTI NELLE ZONE DELIMITATE CON DECRETI EMESSI DAL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (MI.P.A.F.) - FONDI REGIONALI
 ART. 1 , COMMA 3 , L. 25.7.1956 N. 838 COME INSERITO CON ART. 1 , COMMA 2 , LETTERA C) , L. 15.10.1981 N. 590 , ART. 8 , L. 13.5.1985 N. 198 , ART. 3 , COMMA 2 , LETTERE D) , F) , L. 14.2.1992 N. 185 , ART. 16 , COMMA 5 , L. 27.3.2001 N. 122 , ART. 8 , COMMA 14 , L.R. 25.1.2002 N. 3

LIMITE 2

2001	--	2002	2.272,41	2003	2.272,41	2004	2.272,41
2002 - 2006		2.272,41					

LIMITE 3

2001	--	2002	14.000,00	2003	14.000,00	2004	14.000,00
2002 - 2006		14.000,00					

TOTALE: 11.4.61.2.385

2001	--	2002	63.120,15	2003	63.120,15	2004	63.120,15
------	----	------	-----------	------	-----------	------	-----------

11.5.61.1.932 INTRODUZIONE PRODOTTI BIOLOGICI E INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

CAPITOLO S/ 6806

CONTRIBUTI PER L' ALIMENTAZIONE BIOLOGICA, TIPICA E TRADIZIONALE NELLE MENSE PUBBLICHE
 ART. 4 , COMMA 1 , LETTERA A) , L.R. 8.8.2000 N. 15

2001	--	2002	-705.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

11.5.61.2.378 CONTRIBUTI PER L' ALLEVAMENTO, LA RIPRODUZIONE E LA PROFILASSI DEL BESTIAME

CAPITOLO S/ 6993

CONTRIBUTI PER L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E DI PROFILASSI DEL BESTIAME
 ART. 11 , L.R. 20.7.1967 N. 16 COME DA ULTIMO ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA F) , L.R. 13.7.1998 N. 12 , CON EFFETTO EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12,

2001	--	2002	-72.332,28	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

TABELLA F	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)
-----------	-----------------------------

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 7027

FINANZIAMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE E L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA LOTTA CONTRO L' IPOFECONDITA' DEL BESTIAME E LA MORTALITA' NEO E POST-NATALE - FONDI REGIONALI
 ART. 4 , COMMA 2 , LETTERA B) , L. 8.11.1986 N. 752 , ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 6.11.1995 N. 42 ,
 IMPLICITAMENTE ABROGATO DALL' ART. 80 , COMMA 1 , LETTERA MM) , L.R. 13.7.1998 N. 12 CON EFFETTO
 EX ART. 93, COMMA 1, L.R. 13.7.1998 N. 12,

2001	--	2002	98.155,12	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

TOTALE: 11.5.61.2.378

2001	--	2002	25.822,84	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

11.6.23.1.138 SPESE PER DIVULGAZIONI CONCERNENTI IL PATRIMONIO FAUNISTICO

CAPITOLO S/ 4255

SPESE PER CORSI E CONVEGNI, PER LA PREDISPOSIZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE DIDATTICO-DIVULGATIVO CONCERNENTI IL PATRIMONIO FAUNISTICO, PER IL CONCORSO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA PROTETTA, PER IL RIMBORSO SPESE PER LA REINTRODUZIONE DI SPECIE DI PARTICOLARE INTERESSE FAUNISTICO NONCHE' PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BRESSANE E ROCCOLI E CONTRIBUTI PER LE SPESE CONCERNENTI L' ATTIVITA' DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DEL DISTRETTO VENATORIO
 ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 1.2.1993 N. 1 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 1.6.1993 N. 29 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 34 , L.R. 22.2.2000 N. 2 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 25.10.1994 N. 15 , COMMA 1BIS ART. 36 , L.R. 31.12.1999 N. 30 COME AGGIUNTO DALL' ART. 2 , COMMA 16 , L.R. 4.9.2001 N. 20 ,
 ART. 11 , COMMA 1 , L.R. 3.7.2000 N. 13

2001	--	2002	-26.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

11.6.23.1.952 SPESE RELATIVE AL SETTORE FAUNISTICO E VENATORIO

CAPITOLO S/ 4260

SPESE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON ESPERTI NEL SETTORE FAUNISTICO E VENATORIO
 ART. 40 , COMMA 12 , L.R. 31.12.1999 N. 30

2001	--	2002	6.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	----------	------	----	------	----	--

13.1.63.1.336 FINANZIAMENTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER ATTIVITA' NEL SETTORE DELL' ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8607

RIMBORSO ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE SOMME ANTICIPATE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L' ARTIGIANATO, IVI COMPRESI I COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
 ART. 10 QUATER , COMMA SECONDO , L.R. 24.2.1970 N. 6 COME INTRODOTTO DALL' ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 27.8.1992 N. 22 E MODIFICATO DALL' ART. 88 , COMMA 1 , L.R. 26.9.1995 N. 39 , ART. 11 , COMMA 46 ,
 L.R. 12.2.1998 N. 3

2001	--	2002	-162.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

13.1.63.2.338 PROMOZIONE ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8652

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE E AI LORO CONSORZI PER FACILITARNE L' ACCESSO AL COMMERCIO ELETTRONICO
 ART. 7 , COMMA 49 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2001	--	2002	66.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

	TABELLA F	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)		
--	-----------	-----------------------------	--	--

=====

(CONTINUA)

13.2.63.1.450 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE A FAVORE DELL' ARTIGIANATO

CAPITOLO S/ 8913

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CONSULENZE, ANALISI DI FATTIBILITA' E CONSULENZA ECONOMICO FINANZIARIA, PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

ART. 8 , COMMA 45 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	66.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

14.3.64.1.498 FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' DELL' AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

CAPITOLO S/ 9201

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' AZIENDA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER LE INIZIATIVE COMMISSIONATELE DALLA REGIONE

ART. 3 , COMMI 13 , 15 , L.R. 5.11.1997 N. 33 , ART. 17 , COMMA 19 , L.R. 12.2.1998 N. 3 ,

ART. 11 , COMMA 15 , L.R. 15.2.1999 N. 4

2001	--	2002	1.650.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

14.3.64.1.779 PROMOZIONE TURISMO

CAPITOLO S/ 9199

FINANZIAMENTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI ALLA PROMOZIONE DELL' IMMAGINE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E PER L' INCREMENTO DEL MOVIMENTO TURISTICO

ART. 6 , COMMA 137 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 132 , L.R. 26.2.2001 N. 4

2001	--	2002	200.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

14.3.64.1.1301 SPESE DIRETTE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI

CAPITOLO S/ 9188

SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI E DI SERVIZI CONNESSI ALL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO

ART. 174 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	360.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 9254

SPESE PER LA TUTELA DEL TURISTA DURANTE LA PERMANENZA NEL TERRITORIO REGIONALE

ART. 3 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-25.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

TOTALE: 14.3.64.1.1301

2001	--	2002	335.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

14.3.64.1.1303 FINANZIAMENTI PER L' ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA DELLE PRO-LOCO E DEI CONSORZI TURISTICI

CAPITOLO S/ 9241

FINANZIAMENTI AI CONSORZI TURISTICI PER L' ATTIVITA' DI GESTIONE, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA REGIONALE E LOCALE

ART. 37 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-464.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

=====

TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)						
--	--	--	--	--	--	--

(CONTINUA)

14.3.64.1.1306 FINANZIAMENTI PER LE PROFESSIONI TURISTICHE

CAPITOLO S/ 9247

FINANZIAMENTO DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GUIDA TURISTICA, ACCOMPAGNATORE TURISTICO E GUIDA NATURALISTICA O AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
ART. 119 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-41.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

14.3.64.1.1310 CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO DI EVENTI CONGRESSUALI

CAPITOLO S/ 9242

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI CONGRESSUALI
ART. 111 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	50.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

14.3.64.2.158 CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETA' D' AREA

CAPITOLO S/ 9240

FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDESIMI A SOCIETA' D' AREA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, COSTITUITE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE TURISTICHE DI INTERESSE REGIONALE IN AMBITO LOCALE
ART. 6 , COMMA 144 , L.R. 22.2.2000 N. 2

2001	--	2002	-51.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

14.4.64.2.510 CONTRIBUTI PER STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE

CAPITOLO S/ 9353

(MODIFICA DENOMINAZIONE)

CONTRIBUTO ALL' AGENZIA DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DI TRIESTE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO-PEDONALE TURISTICO LUNGO IL TRACCIATO DELL' OLBODOTTO TRANSALPINO NEL TRATTO CARSICO DA BASOVIZZA E VISOGLIANO
ART. 8 , COMMA 72 , L.R. 25.1.2002 N. 3 COME MODIFICATO DA ART. 6 , L.R. (268)

2001	--	2002	-50.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

14.4.64.2.1305 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE TURISMO

CAPITOLO S/ 9239

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TURISTICHE PER L' INCREMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, ALL' ARIA APERTA E DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 156 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	400.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 9243

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E DI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE COMPLEMENTARI ALL' ATTIVITA' TURISTICA, PER RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO E ARREDAMENTO DI RIFUGI E BIVACCHI ALPINI, PER REALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI E OPERE FINALIZZATI AL MIGLIOR UTILIZZO DELLE CAVITA' NATURALI DI INTERESSE TURISTICO, PER AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI, COMPRESI QUELLI DI RISALITA E RELATIVE PERTINENZE E PISTE DI DISCESA, PER RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI CENTRI DI TURISMO CONGRESSUALE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
ART. 161 , COMMA 4 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-100.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

=====

	TABELLA F (RELATIVA ALL' ARTICOLO 6)	

=====

(CONTINUA)

CAPITOLO S/ 9246

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, SINGOLI OD ASSOCIATI, PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE O L' AMPLIAMENTO, DI AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA DI AUTOCARAVAN E CARAVAN A SUPPORTO DEL TURISMO ITINERANTE
 ART. 109 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-77.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 9269

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI PER L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' ADATTAMENTO E L' AMPLIAMENTO DI IMMOBILI DA UTILIZZARSI QUALI SEDI DELLE SCUOLE DI ALPINISMO, DI SPELEOLOGIA E DI SCI
 ART. 160 , COMMA 1 , L.R. 16.1.2002 N. 2

2001	--	2002	-51.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 14.4.64.2.1305

2001	--	2002	172.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

15.1.6.2.639 FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI

CAPITOLO S/ 9600

FONDO PER IL FINANZIAMENTO E L' ADEGUAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI AMMESSI O AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO
 ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA D) , ART. 14 , COMMA 2 , ART. 23 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2001	--	2002	-225.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-------------	------	----	------	----	--

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

3.1.15.1.58 SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO E PER QUOTE ASSOCIATIVE AD ISTITUZIONI EUROPEE

CAPITOLO S/ 740

SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI ALL' ESTERO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE PROMOSSE SUL TERRITORIO REGIONALE, NAZIONALE ED ESTERO
 ARTT. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 27.7.1982 N. 47 COME MODIFICATA DALL' ART. 43 , L.R. 19.6.1985 N. 25 , ARTT. 4 , 6 , L.R. 16.8.2000 N. 16

2001	--	2002	-77.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

3.1.15.1.765 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CAPITOLO S/ 752

CONTRIBUTO AL CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE "INFORMEST" PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DELLE AZIENDE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI FINI DELL' INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO I PAESI DELL' EST EUROPA
 ART. 9 , COMMA 10 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	27.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

3.1.15.1.962 SPESE PER INTERVENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE FRA LE IMPRESE

CAPITOLO S/ 751

CONFERIMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO "FINEST SPA" PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DEL PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 ART. 9 , COMMA 7 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	200.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

3.1.15.2.1030 COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

CAPITOLO S/ 723

FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA DA ATTUARSI ANCHE NELL' AMBITO DEI PROGRAMMI PREDISPOSTI DAL GOVERNO ITALIANO, DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, DA REGIONI ITALIANE ED ESTERE E DA STATI ESTERI
 ART. 8 , COMMA 70 , L.R. 22.2.2000 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 5 , COMMA 5 , LETTERA D) , L.R. 15.5.2002 N. 13

2001	--	2002	350.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

3.3.3.1.53 SPESE DIRETTE PER LA DOCUMENTAZIONE DELL' ATTIVITA' REGIONALE

CAPITOLO S/ 404

SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, FIERE, MOSTRE, MERCATI, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONCORSI, CONVEGNI E CONGRESSI NELL' AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE
 PUNTO 3, LETTERA A), DELL' ART. 1 , L.R. 29.10.1965 N. 23 COME MODIFICATA DALL' ART. 6 , L.R. 27.4.1972 N. 24 , ART. 7 , L.R. 20.2.1995 N. 12

2001	--	2002	100.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 421

SPESE PER L' ELABORAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI STUDI E RICERCHE DI PARTICOLARE INTERESSE SCIENTIFICO, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE E DIDATTICO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
 ART. 19 , COMMA 12 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2001	--	2002	50.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

TOTALE: 3.3.3.1.53

2001	--	2002	150.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

52.1.1.1.646 SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO S/ 99

SPESE PER IL CONSIGLIO REGIONALE, ESCLUSE LE SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE E QUELLE PER L' ACQUISTO E LE AFFITTANZE DI BENI IMMOBILI NONCHE' QUELLE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L' USO DEGLI UFFICI E DEI RELATIVI IMPIANTI

ART. 20 TER , COMMA 1 , L.R. 24.6.1993 N. 49 COME INSERITO DALL' ART. 17 , COMMA 1 , L.R. 25.3.1996 N. 16 , ARTT. 3 , 11 , 12 , 19 , 21 , L.R. 13.9.1995 N. 38 , ART. 50 , COMMA 1 , L.R. 19.8.1996 N. 31 , ART. 13 , L.R. 26.8.1996 N. 35 , ART. 42 , COMMA 2 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 19 , COMMA 11 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 2 , COMMA 4 , ART. 8 , COMMA 4 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , ARTT. 5 , 12 , COMMA 1 , 7 , 13 , COMMA 2 , 19 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , ART. 18 , L.R. (137)

2001	--	2002	950.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

52.1.2.1.648 SPESE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

CAPITOLO S/ 300

FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 45 , L.R. 1.3.1988 N. 7

2001	--	2002	10.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

52.2.4.1.662 FONDO CONTRATTAZIONE

CAPITOLO S/ 9637

FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2000-2001 DEL PERSONALE REGIONALE, IVI COMPRESA L' AREA DIRIGENZIALE

ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA C) , ART. 24 , COMMA 1 , L.R. 16.4.1999 N. 7 , ART. 20 , COMMA 3 , L.R. (229-01.07)

2001	--	2002	3.000.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

CAPITOLO S/ 9645 (1.1.183.1.01.01) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE (229-01.07)

ART. 4, COMMA 8, L.R. (229-01.07)

2001	--	2002	100.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

TOTALE: 52.2.4.1.662

2001	--	2002	3.100.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

52.3.1.1.664 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE DI GESTIONE

CAPITOLO S/ 156

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 COMMA 3 BIS ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 6 , L.R. (268)

2001	--	2002	950.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

=====

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

52.3.1.2.666 SISTEMA INFORMATIVO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE - SPESE PER LO SVILUPPO

CAPITOLO S/ 180

SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ARTT. 2 , 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , COMMA 3 BIS , ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS , L.R. 11.11.1996 N. 46 COME ABROGATO DALL' ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 6 , L.R. (268)

2001	--	2002	500.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	------------	------	----	------	----

52.3.9.1.669 SPESE DI CONSUMO E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO S/ 1455

SPESE PER L' USO DEGLI IMPIANTI TELEFONICI

ART. 90 , L.R. 1988 N. 7 , ART. 11 , COMMI 23 , 24 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12

SPESA RIPARTITA

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--
		2005	1.859.000,00				

CAPITOLO S/ 1459

SPESE PER LA PULIZIA, L' ILLUMINAZIONE ED IL RISCALDAMENTO DEGLI STABILI E DEGLI UFFICI REGIONALI (ART. 89 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 1.3.1988 N. 7

2001	--	2002	-200.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-------------	------	----	------	----

TOTALE: 52.3.9.1.669

2001	--	2002	-200.000,00	2003	--	2004	--
		2005	1.859.000,00				

52.3.9.1.670 SPESE PER LA CUSTODIA, L' ASSICURAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI E PER FITTO LOCALI

CAPITOLO S/ 1447

(1.1.141.1.01.01)

(DI NUOVA ISTITUZIONE)

SPESE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA DISMISSIONE DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DISPONIBILE DELLA REGIONE
ART. 1 , COMMA 13 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	15.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

CAPITOLO S/ 1457

SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, L' ASSICURAZIONE, LA RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, NONCHE' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI E DEGLI ALTRI BENI IMMOBILI D' USO

ART. 89 , COMMA 1 , LETTERA B) , L.R. 1.3.1988 N. 7

SPESA RIPARTITA

2001	--	2002	-500.000,00	2003	--	2004	--
		2005	5.420.000,00				

TOTALE: 52.3.9.1.670

2001	--	2002	-485.000,00	2003	--	2004	--
		2005	5.420.000,00				

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

52.3.9.1.676 CONTRIBUTO PER L' AVVIO DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

CAPITOLO S/ 1481

CONTRIBUTO PER L' AVVIO DELLA SOCIETA' IMMOBILIARE PER LA GESTIONE E LA UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ART. 3 , COMMA 7 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2001	--	2002	-40.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

52.3.10.1.683 SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI E I REFERENDUM

CAPITOLO S/ 1725

(MODIFICA DENOMINAZIONE)

SPESE E RIMBORSI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE
ART. 19 , L.R. 27.11.2001 N. 29
(SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

52.3.13.1.667 C.C.I.A.A. - FUNZIONI DELEGATE EX L.R. 47/1996

CAPITOLO S/ 925

RIMBORSO ANNUO ALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALL' ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 47/1996 PER LA PARTE ECCEDENTE LE ENTRATE LORO DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DELLA LEGGE MEDESIMA
ART. 12 BIS , COMMA 1 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITO DALL' ART. 12 , COMMA 1 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 9 , COMMA 32 , L.R. 25.1.2002 N. 3

2001	--	2002	401.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

52.3.13.1.922 SPESE PER LA CARTA DEL CITTADINO

CAPITOLO S/ 950

SPESE PER L' ACQUISIZIONE DELLE CARTE DEL CITTADINO E LE LICENZE D' USO DELLO SPAZIO DI MEMORIA PER LA FRUIZIONE DEI NUOVI SERVIZI SUGLI IDENTIFICATIVI GIA' RILASCIATI PER L' OTTENIMENTO DELLE RIDUZIONI DEL PREZZO SULLE BENZINE
COMMI 3 QUATER E 3 QUINQUES ART. 7 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME INSERITI DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11

2001	--	2002	--	2003	1.000.000,00	2004	--	
------	----	------	----	------	--------------	------	----	--

52.3.16.1.391 ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CAPITOLO S/ 1490

ONERI PER CONVENZIONI CON L' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL' IRAP E PER ACCORDI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, IL COORDINAMENTO E L' EVENTUALE ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
ART. 9 , COMMI 1 , 6 , L.R. 25.2.2000 N. 4

2001	--	2002	2.702.032,77	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

CAPITOLO S/ 1590

(1.1.148.1.01.01)

(DI NUOVA ISTITUZIONE)

ONERI RELATIVI AGLI ANNI 2000 E 2001 PER CONVENZIONI CON L' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL' IRAP E PER ACCORDI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI, IL COORDINAMENTO E L' EVENTUALE ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
ART. 9 , COMMI 1 , 6 , L.R. 25.2.2000 N. 4

2001	--	2002	6.210.497,50	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

TOTALE: 52.3.16.1.391

2001	--	2002	8.912.530,27	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)	
-----------	--	------------------------------	--

=====

(CONTINUA)

52.3.16.1.1292 SPESE PER L' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L' ATTIVITA' DEL SERVIZIO AUTONOMO DELL' IRAP

CAPITOLO S/ 4890 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
 SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATIVO NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI
 ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME MODIFICATO DA ART. 7 , COMMA 41 , L.R. 12.9.2001 N. 23

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--	
------	----	------	----	------	----	------	----	--

=====

53.1.6.1.688 RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO E ALL' UNIONE EUROPEA

CAPITOLO S/ 8391 (1.1.183.1.12.32) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

VERSAMENTO ALLO STATO E ALLA UNIONE EUROPEA DI SOMME RISCOSE IN TESORERIA PER L' ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI
 ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052
 (SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	190.634,84	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

53.1.8.1.700 QUOTE IRAP DA RIVERSARE ALLO STATO

CAPITOLO S/ 9660

QUOTE DELL' IRAP DA RIVERSARE ALLO STATO
 ART. 3 , COMMI 147 , 151 , L. 23.12.1996 N. 662 , ARTT. 26 , 41 , COMMA 3 , DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 20 , COMMA 21 , L.R. 12.2.1998 N. 3

2001	--	2002	53.012.589,70	2003	--	2004	--	
------	----	------	---------------	------	----	------	----	--

=====

53.1.9.1.690 RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO E ALL' UNIONE EUROPEA

CAPITOLO S/ 1532

VERSAMENTI ALLO STATO O ALLA UNIONE EUROPEA DI SOMME RISCOSE IN TESORERIA IN CONFORMITA' A LEGGI DELLO STATO O A DIRETTIVE O REGOLAMENTI COMUNITARI
 (SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	2.397.230,88	2003	--	2004	--	
------	----	------	--------------	------	----	------	----	--

=====

53.1.16.1.2211 ONERI PER RIMBORSI RELATIVI ALLE IMPOSTE E TRIBUTI DI COMPETENZA REGIONALE

CAPITOLO S/ 1526 (1.1.153.2.12.32) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RIMBORSO ALLE PROVINCE DELLA QUOTA A CARICO DELLA REGIONE DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (ECOTASSA) RIMBORSATO DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI AGLI AVENTI DIRITTO
 ART. 3 , COMMA 24 , L. 28.12.1995 N. 549 , ART. 9 , L.R. 24.1.1997 N. 5
 (SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	50.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

CAPITOLO S/ 1527 (1.1.161.2.12.32) (DI NUOVA ISTITUZIONE)

RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)
 ART. 24 , COMMA 2 , DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 , ART. 8 , COMMA 1 , L.R. 25.2.2000 N. 4
 (SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	50.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	-----------	------	----	------	----	--

=====

TOTALE: 53.1.16.1.2211

2001	--	2002	100.000,00	2003	--	2004	--	
------	----	------	------------	------	----	------	----	--

=====

=====

TABELLA G		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 7)	
-----------	--	-----------------------------	--

=====

(CONTINUA)

53.1.43.1.695 RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO E ALL' UNIONE EUROPEA

CAPITOLO S/ 6000 (MODIFICA DENOMINAZIONE)
 VERSAMENTI ALLO STATO OVVERO ALL' UNIONE EUROPEA DI SOMME RISCOSSE IN TESORERIA
 ART. 24 , L. 21.12.1978 N. 845 , ART. 5 , L. 16.4.1987 N. 183 , REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260 , ART. 25 , L. 21.12.1978 N. 845 , REGOLAMENTO C.E.E. 24.6.1988 N. 2052
 (SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	80.782,94	2003	--	2004	--
------	----	------	-----------	------	----	------	----

=====

53.2.9.1.701 INTERESSI, SPESE E ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1550
 INTERESSI, SPESE ED ONERI ACCESSORI SULLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
 (SPESA OBBLIGATORIA)

2001	--	2002	-2.500.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	---------------	------	----	------	----

=====

53.2.9.3.706 RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

CAPITOLO S/ 1570
 RIMBORSI DEL CAPITALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE CON RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO
 (SPESA OBBLIGATORIA)
 SPESA RIPARTITA

2001	--	2002	--	2003	--	2004	--
		2016	8.192.625,01				

=====

53.5.8.1.712 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE

CAPITOLO S/ 9680
 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE
 ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 20 , COMMI 1 , 2 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2001	--	2002	4.900.000,00	2003	--	2004	--
------	----	------	--------------	------	----	------	----

=====

53.5.8.1.713 ONERI PER SPESE IMPREVISTE

CAPITOLO S/ 9681
 ONERI PER SPESE IMPREVISTE
 ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA B) , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 16.4.1999 N. 7

2001	--	2002	-533.562,00	2003	-557.572,00	2004	-580.432,00
------	----	------	-------------	------	-------------	------	-------------

=====

53.6.8.2.9 FONDO GLOBALE DI PARTE CAPITALE

CAPITOLO S/ 9710/99
 ACCANTONAMENTI A FONDO GLOBALE PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

2001	--	2002	-166.248,33	2003	8.169,82	2004	1.008.923,72
------	----	------	-------------	------	----------	------	--------------

=====

CAPITOLO S/ 9710/120
 INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

2001	--	2002	--	2003	-100.000,00	2004	-100.000,00
------	----	------	----	------	-------------	------	-------------

=====

TOTALE: 53.6.8.2.9

2001	--	2002	-166.248,33	2003	-91.830,18	2004	908.923,72
------	----	------	-------------	------	------------	------	------------

=====

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0219/Pres.

Legge regionale 3/2002, articolo 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della Comunità civica. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia», ed in particolare i commi 1, 3, lettera l), 4, lettera b), 6, lettera h), 12 e 17, dell'articolo 3;

ATTESO che, ai sensi del comma 6, lettera h), dell'articolo 3, della citata legge regionale n. 3/2002, un fondo di 1.291.142,00 euro, destinato a concorrere al «perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di assicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale» è ripartito fra i Comuni secondo criteri, modalità e oggetti da definirsi con deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1631 del 15 maggio 2002, recante «legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Definizione obiettivi e programmi ed emanazione delle direttive per l'azione amministrativa della Direzione regionale per le autonomie locali per l'anno 2002»;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera l) e comma 6, lettera h) della legge regionale n. 3 del 2002, il trasferimento in oggetto è indirizzato a finanziare «progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica» ed è erogato «in un'unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati»;

RITENUTO di prevedere che oggetto del riparto del fondo sia il finanziamento di progetti, approvati dai Comuni sia in forma singola che associata, per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attività:

a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, appartenenti ad associazioni convenzionate con i Comuni, nonché l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili, l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, concessi in comodato gratuito

alle associazioni e necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni, e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione dei mezzi;

- b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di tele sorveglianza organizzati dall'Amministrazione comunale;
- c) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità;

RITENUTO di determinare il finanziamento nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, secondo i criteri di cui all'articolo 3 dell'allegato Regolamento che costituisce parte integrante del presente decreto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera l) e comma 6, lettera h) della legge regionale n. 3/2002, per beneficiare del trasferimento del fondo in oggetto i Comuni debbono, rispettivamente, approvare un progetto per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica e presentare apposita domanda all'Amministrazione regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 17, dell'articolo 3, della legge regionale medesima l'utilizzazione delle somme, trasferite agli Enti locali, non è soggetta a rendicontazione;

PRESO ATTO che gli adempimenti per l'attuazione della normativa in oggetto sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali;

RITENUTO di stabilire con Regolamento il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo, nonché il termine per il riparto, la concessione e l'erogazione dello stesso;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 12 luglio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica di cui all'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 3/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 luglio 2002

TONDO

Legge regionale 3/2002, articolo 3, comma 6. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto tra i Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della Comunità civica.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per l'accesso, da parte dei Comuni in forma singola o associata, al fondo per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di assicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, per il finanziamento, fino al cento per cento delle spese ammissibili, di progetti per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, che prevedano esclusivamente i seguenti interventi e attività:

- a) la formazione di volontari, coordinati dalla polizia municipale, appartenenti ad associazioni convenzionate con i Comuni, nonché l'acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili, l'acquisto di strumenti portatili di rilevazione, comunicazione e di mezzi di trasporto, concessi in comodato gratuito alle associazioni e necessari per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni, e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzazione dei mezzi;
- b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di telesorveglianza organizzati dall'Amministrazione comunale;
- c) il rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità.

Art. 2

(Domande)

1. Le domande per l'accesso al fondo, di cui all'articolo 1, sono presentate al Servizio ispettivo della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate dal progetto per l'elaborazione di una strategia di assicurazione della comunità civica, approvato dall'organo competente, ed, inoltre, devono contenere:

- a) l'indicazione dell'eventuale realizzazione del progetto in forma congiunta con altri Comuni, individuando il Comune capofila o referente che presenterà l'istanza e che riceverà l'erogazione del trasferimento;
- b) l'indicazione dell'utilizzo di personale volontario, in coordinamento con la polizia municipale, personale che non dovrà essere dotato di armi di alcun tipo e genere, nonché l'indicazione delle modalità di formazione del personale stesso;
- c) l'indicazione delle previsioni di spesa relative alle tipologie di attività e interventi indicati nell'articolo 1.

Art. 3

(Criteri e modalità)

1. I progetti presentati sono finanziati prioritariamente per la copertura delle spese concernenti gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

2. Soddisfatta interamente la priorità di cui al comma 1, sono finanziate, nell'ordine, quelle di cui alla lettera b) e quindi quelle di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

3. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare interamente gli interventi e le attività, il finanziamento è concesso in misura proporzionale.

4. Il riparto del fondo, la concessione e l'erogazione dei relativi finanziamenti - in un'unica soluzione - sono attuati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4

(Norme transitorie e finali)

1. Per l'anno 2002 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al fondo è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni beneficiari presentano al Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali una relazione che illustra l'attuazione del progetto di assicurazione della comunità civica nel corso dell'anno precedente.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 luglio 2002, n. 0223/Pres.

Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale;

VISTO il Regolamento di attuazione della medesima legge regionale 12/2000 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0436/Pres. dell'1 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione n. 1470 del 7 maggio 2002 con cui la Giunta regionale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sopraindicato;

ATTESO CHE detta deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, 1° comma della legge regionale 12/2000 è stata sottoposta al parere vincolante della competente Commissione consiliare;

VISTO il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla quarta Commissione consiliare, nella seduta del 6 giugno 2002, in merito alla deliberazione medesima;

VISTA la deliberazione n. 2348 del 5 luglio 2002 con cui la Giunta regionale prende atto del parere favorevole espresso dalla IV Commissione consiliare e dispone che sia data esecuzione mediante decreto del Presidente della Regione alla succitata deliberazione n. 1470/2002;

DECRETA

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres.

Art. 1

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole «propri ospiti» sono aggiunte «, o presso abitazioni di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento».

Art. 2

All'articolo 3, comma 4 dopo le parole «non residenti» è aggiunta, di seguito, la seguente frase «Il corrispettivo previsto per i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia iscritti all'AIRE è quello stabilito per i residenti in Regione.»

Art. 3

L'articolo 5 è così sostituito:

«Art. 5

(Autorizzazione alla raccolta)

1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta vanno presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di appartenenza o alla propria Comunità montana se il richiedente risiede in un Comune montano.

2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi Provincia o Comunità montana della Regione.

3. L'autorizzazione viene rilasciata:

- a) a chi abbia superato, presso l'Ente al quale ha presentato la domanda di autorizzazione, un colloquio vertente sulle seguenti materie:
 - 1. riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;
 - 2. elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
 - 3. norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
 - 4. criteri di conservazione e preparazione dei funghi;
- b) a chi abbia frequentato per sei ore di lezione i corsi, sulle materie sopraindicate, di formazione di cui all'articolo 1 comma 3bis della legge regionale 12/2000, o di preparazione di cui al medesimo articolo 1 lettera q) della legge regionale 12/2000, organizzati da Province, da Comunità montane o da Associazioni micologiche regionali;
- c) a chi abbia ottenuto, anche in altre Regioni, tre permessi di raccolta negli ultimi sette anni, secondo quanto dallo stesso dichiarato con apposita autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti;
- d) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.

4. Le Province e le Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, istituiscono una o più Commissioni per lo svolgimento dei colloqui. Tali Commissioni sono composte da un rappresentante dell'Ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della Provincia o della Comunità montana. Ai

Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'Ente che istituisce la Commissione.

5. Province e Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, promuovono almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle Associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie.

6. I corsi di preparazione al colloquio o di formazione che rispettivamente Province e Comunità montane, o gli Enti che ne assumeranno le funzioni, o Associazioni micologiche regionali organizzano, almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera q), e 3bis della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 non possono avere durata superiore alle 6 ore di lezione.

7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale 12/2000.

8. La raccolta dei funghi è consentita sino al 31 dicembre di ogni anno subordinatamente al versamento dell'importo che verrà determinato, in maniera differenziata tra residenti e non residenti in Regione, con decreto dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

9. Il versamento di cui al comma 8, per il rilascio delle autorizzazioni, va effettuato, entro il 31 maggio, a favore della Provincia o della Comunità montana che ha rilasciato l'autorizzazione secondo le modalità dalle stesse stabilite; per i rinnovi il versamento va effettuato, in ogni momento, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto assessorile che ne determina l'importo, sul conto corrente postale 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste - Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10. In sede di prima applicazione il termine del 31 maggio, previsto dai commi 1 e 9 rispettivamente per la presentazione delle domande di autorizzazione e per il versamento dei relativi importi, è fissato al 30 giugno».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 luglio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0236/Pres.

Regolamento recante criteri di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 21, della legge regionale 23/2001. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 7 dicembre 1999 n. 472 recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, della suindicata legge, il quale prevede che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

VISTO il decreto del Direttore dell'Unità di Gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti e della navigazione n. DD.015/TP.L. del 3 aprile 2001 con il quale si autorizza l'impegno per l'anno 2001 e fino all'anno 2015, in particolare per il Friuli-Venezia Giulia della somma annua di lire 3.274.800.000;

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001 n. 23 «Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7/1999» ed in particolare l'articolo 4, comma 22 che stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse in termini di capitale derivanti dalla contrazione di mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie, previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale, demandando, con il successivo comma 24, al Servizio del trasporto pubblico locale tale intervento;

CONSTATATO che nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione di previsione della spesa e delle entrate sono stati rispettivamente previsti il capitolo 3738 «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - Finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato» con una dotazione di 17.294.080,72 euro ed il capitolo 1121 «Recupero somme acquisto autobus su fondi statali» con una previsione di 8.650.000,00 euro;

RITENUTO di erogare alle quattro Aziende concessionarie delle Unità di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale contributi per la sostituzione di autobus di linea in esercizio da oltre quindici anni con autobus

nuovi di fabbrica, compensando tali erogazioni con recupero delle dieci annualità contrattuali del corrispettivo di esercizio per la parte indifferenziata dello stesso che determina il riconoscimento, nel costo di produzione, della quota di ammortamento dei mezzi e ciò limitatamente alla parte a carico del bilancio regionale;

RITENUTO altresì di consentire alle Aziende stesse di scegliere la tipologia del veicolo più idoneo alla necessità dell'esercizio ed alla sicurezza della percorribilità delle strade, peraltro privilegiando come entità contributiva i motori ad emissioni inquinanti nell'atmosfera nulle o comunque molto ridotte rispetto agli attuali standard;

CONSIDERATO opportuno prevedere che qualora le domande di contributo, da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Regolamento di cui al presente provvedimento per sostituire autobus immatricolati prima del 31 dicembre 1986 risultassero superiori alla disponibilità del capitolo 3738, si procederà al riparto dello stanziamento mediante idoneo coefficiente di adeguamento;

CONSIDERATO altresì opportuno prevedere che, qualora invece le domande di contributo risultassero inferiori alla disponibilità del capitolo 3738, si procederà all'assegnazione delle ulteriori somme sulla scorta di ulteriori domande di contributo da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 per la sostituzione di autobus che maturino i 15 anni di esercizio a quella data e cioè immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1987, restando immutate le condizioni di concessione contributiva e di recupero delle somme ai medesimi fini già anticipate dalla Regione;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento;

VISTO il testo regolamentare predisposto dal Servizio del trasporto pubblico locale della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTO il Piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998 registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU conforme deliberazione giunta n. 2816 del 6 agosto 2002;

DECRETA

E' approvato il Regolamento recante «Criteri di utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale 23/2001, articolo 4, comma 21», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento recante «Criteri di utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale 23/2001, articolo 4, comma 21.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Regolamento le Aziende concessionarie delle Unità di gestione regionali di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 maggio 1997 n. 20.

Art. 3

(Domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del trasporto pubblico locale, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento. Qualora le somme a bilancio non venissero totalmente impiegate, previa comunicazione dell'Amministrazione regionale le Aziende presentano domanda entro il 31 dicembre successivo, con riferimento al rinnovo di autobus che abbiano maturato i 15 anni di età a quella data.

2. A corredo della domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) per ciascun autobus da sostituire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
- b) per ciascun autobus nuovo in sostituzione un preventivo di spesa ampiamente descrittivo delle caratteristiche di telaio e carrozzeria in dicante il tipo

di motore e le sue emissioni in atmosfera nonché gli accessori, stabilmente installati sullo stesso sin dall'origine, che si intendono acquistare contestualmente al veicolo.

3. La domanda deve contenere l'accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento, ed in particolare di quelle riguardanti le modalità di recupero delle somme anticipate dalla Regione, in sede di erogazione alle Province della quota di corrispettivo del Contratto di servizio finalizzata all'ammortamento del parco autobus.

Art. 4

(Determinazione della spesa ammissibile e criteri di riparto)

1. L'assegnazione dei finanziamenti è commisurata al costo degli autobus nuovi che si intendono acquistare in sostituzione di autobus di proprietà impiegati nei servizi di linea nell'ambito dei Contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 20/1997, che si intendono sostituire, in quanto immatricolati per la prima volta prima del 31 dicembre 1986.

2. La spesa ammissibile a finanziamento è pari all'intero costo di acquisto del veicolo ivi comprese le attrezzature accessorie, al netto dell'I.V.A., qualora si tratti di Z.E.V. (Zero Emission Vehicle). Nel caso di veicoli con motori a combustibile gassoso la spesa ammissibile è pari al 98% del costo. Nel caso di veicoli diesel euro 3 o superiore la spesa ammissibile è pari al 95% del costo.

3. L'assegnazione dei contributi è effettuata sulla base delle domande pervenute con riferimento alle spese ammesse.

4. Qualora le somme disponibili a bilancio sul competente capitolo di spesa non risultino sufficienti rispetto alle somme ammesse al contributo si procede a riparto mediante l'applicazione di un coefficiente riduttivo uguale per tutte le Aziende concessionarie.

Art. 5

(Modalità di concessione ed erogazione)

1. La concessione del contributo viene disposta a seguito della presentazione della conferma d'ordine da parte del costruttore. Il decreto di concessione determina il termine per l'immatricolazione del veicolo nuovo, che deve comunque avvenire entro i successivi sei mesi, prorogabili a seguito di motivata richiesta di altri sei mesi.

2. L'erogazione del contributo avviene a presentazione della fattura quietanzata del veicolo nuovo e della certificazione della Provincia titolare del Contratto di servizio che tale autobus ha sostituito, nel parco aziendale di cui al Contratto di servizio fra questa e l'Azienda, il previsto veicolo da sostituire, che non ri-

sulta pertanto più immatricolato per servizi di linea di t.p.l. nella Regione Friuli-Venezia Giulia, per i quali invece è immatricolato il veicolo nuovo.

3. Con il decreto di concessione viene disposto inoltre il recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale ai medesimi fini, consistente nel recupero della quota coperta dal corrispettivo annuo di servizio di ogni Unità di gestione rispetto al costo di ciascuna di esse per la parte indifferenziata che attiene all'ammortamento dei mezzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 22, della legge regionale 23/2001.

Art. 6

(Calcolo e modalità di recupero delle somme)

1. Ai sensi del Piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998, ai fini dell'ammortamento, si è previsto di rinnovare ogni anno nell'arco contrattuale decennale 1/15 del parco autobus, con un costo medio per autobus di lire 360.000.000 (pari a euro 185.924,48) e che il corrispettivo di esercizio a carico del bilancio regionale è destinato alla copertura delle percentuali del costo di ogni Unità di Gestione come da tabella allegata sub A).

2. Per ogni veicolo il recupero delle somme da recuperare annualmente per ciascun autobus è determinato come da tabella allegata sub B) applicando per ciascuna delle dieci annualità i rispettivi indici ISTAT di aggiornamento contrattuale.

3. Per il recupero delle somme che sono anticipate dalla Regione alle Aziende beneficiarie tramite le Province concedenti, con riferimento alle annualità di contratto di servizio riferite agli anni dal 2003 al 2010, le Aziende devono fornire contestualmente all'erogazione del finanziamento regionale, garanzie fidejussorie pari all'importo delle restanti otto annualità da recuperare maggiorate del 30% e provvedere al periodico pagamento annuo, per ciascun autobus sostituito, della somma determinata ai sensi del comma 2

4. Le Aziende devono provvedere al versamento dell'importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento dei fondi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 20/1997.

5. Il recupero delle somme già anticipate per gli anni 2001 e 2002, come determinate ai sensi del comma 2, avviene in sede di liquidazione ed erogazione del contributo per ogni autobus nuovo, mediante commutazione della quota da recuperare in conto entrata sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A)

<i>Unità di Gestione</i>	<i>% di corrispettivo regionale sul costo</i>
U.d.G. Goriziana	77,14%
U.d.G. Pordenonese	75,92%
U.d.G. Udinese	70,59%
U.d.G. Triestina	65,00%

Allegato B)

<i>Unità di Gestione</i>	<i>Recupero annuo in compensazione per ciascun autobus</i>
Goriziana	$185.924,48 \times 1 \times 77,14\% = 9.561,50$ euro 15
Pordenonese	$185.924,48 \times 1 \times 75,92\% = 9.410,30$ euro 15
Udinese	$185.924,48 \times 1 \times 70,59\% = 8.749,60$ euro 15
Triestina	$185.924,48 \times 1 \times 65,00\% = 8.056,70$ euro 15

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FORESTE
23 luglio 2002, n. 457.

D.P.G.R. n. 9/CP del 25 marzo 1987. Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Approvazione modifica.

L'ASSESSORE ALLE FORESTE

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, così come modificato dall'articolo 43, commi 2 e 3 della legge regionale 30/1999, che stabilisce che per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario il superamento di un

esame da sostenere presso la Provincia nel territorio della cui competenza il candidato ha la residenza, davanti alla Commissione d'esame prevista dal successivo articolo 4 della legge medesima;

VISTO l'articolo 3 della suddetta legge regionale 56/1986, così come modificato dall'articolo 43, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, che disciplina il suddetto esame di abilitazione all'esercizio venatorio, demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico venatorio regionale, l'individuazione dei campi di tiro a volo e dei poligoni di tiro a segno, le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed il programma di esame per le singole materie;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 9/CP del 25 marzo 1987 e n. 22/CP del 2 giugno 1987, nonché i decreti assessorili n. 60/CP del 17 agosto 1987, n. 74/CP del 26 novembre 1987, n. 7/CP del 15 marzo 1990 e n. 32/CP dell'1 settembre 1993, con i quali sono state disciplinate le modalità per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio ed è stato stabilito il relativo programma di esame;

VISTA la nota dell'Amministrazione provinciale di Udine n. 67211 del 27 luglio 2001 con la quale viene richiesto di integrare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 09/CP del 25 marzo 1987 prevedendo che, per le prove pratiche di tiro a bersaglio fisso, i candidati residenti nella Provincia medesima possano optare, in sede di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame, anche per il Poligono della Sezione di Tiro a Segno di Cividale del Friuli, oltre a quelli già previsti di Tolmezzo o Udine;

PRESO ATTO della disponibilità espressa con nota n. 44/2002 del 21 febbraio 2002 da parte del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Cividale del Friuli;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato faunistico venatorio regionale nella seduta del 15 maggio 2002;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres. del 19 giugno 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

A parziale modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9/CP del 25 marzo 1987;

DECRETA

1. Per i candidati residenti nella Provincia di Udine, l'effettuazione della prova pratica di tiro a bersaglio fisso per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, ha luogo, a seconda dell'indicazione formulata dal candidato in sede di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame,

in uno dei seguenti poligoni di tiro a segno: Tolmezzo, Udine, Cividale.

Udine, li 23 luglio 2002

NARDUZZI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
8 agosto 2002 n. EST/702/E/1/75.

Bando di concorso per l'ammissione ai benefici previsti in materia di edilizia residenziale pubblica - settore convenzionata. Approvazione.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 - Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione giunta n. 917 del 22 marzo 2002 con la quale è stato approvato il programma della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 2002 che prevede, tra l'altro, il riparto delle somme stanziare a sostegno dell'edilizia convenzionata sulla base dei criteri di selezione dei soggetti attuatori degli interventi così come indicato nella deliberazione giunta n. 991 del 3 aprile 1998;

RILEVATO che gli importi definitivamente attribuibili sono quelli indicati nella tabella «Fonte ed entità dei finanziamenti» di cui all'allegato bando di concorso;

VISTA la D.G.R. n. 991 del 3 aprile 1998, registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 1998, Registro 1, foglio 187, con la quale si sono approvati i «Criteri per la valutazione delle domande e per l'assegnazione dei finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica settore convenzionata» e si è stabilito che la scelta degli operatori e la localizzazione degli interventi avviene con bando di concorso approvato ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 18/1996, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0143/Pres. del 24 aprile 1998 registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1998, Registro 1, foglio 212, con il quale si è provveduto all'adeguamento delle unità di contributo, dei massimali di spesa ammissibili a contributo, dei tassi di interesse e dei massimali di reddito per accedere ai benefici dell'edilizia convenzionata;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0152/Pres. del 24 aprile 1998 e n. 0155/Pres. del 12 maggio 2000 con i quali sono state approvate delle

modifiche alla «Convenzione tipo» di cui all'articolo 96 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando di concorso allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 43, 3° comma della legge regionale 75/1982 come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 22/1995 e successivamente integrato dall'articolo 63 della legge regionale 13/1998 che prevede, tra l'altro, che venga data singolarmente notizia dell'avvenuta approvazione del «Bando di concorso» agli operatori che hanno presentato anteriormente alla sua emanazione domanda di finanziamento;

VISTO l'articolo 51 della legge regionale 18/1996;

DECRETA

Art. 1

In attuazione alla D.G.R. 3 aprile 1998, n. 991, registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 1998, Registro 1, foglio 187, è approvato il «Bando di concorso» allegato quale parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Agli operatori che hanno presentato domanda di finanziamento anteriormente alla data di approvazione del «Bando di concorso», verrà data singolarmente notizia di approvazione del bando stesso.

Art. 3

Il «Bando di concorso» verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione.

Trieste, 8 agosto 2002

SCUBOGNA

PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA - SETTORE CONVENZIONATA
(legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive
modifiche ed integrazioni)

Bando di concorso per l'ammissione ai benefici previsti in materia di edilizia residenziale pubblica - settore convenzionata - da realizzarsi dalle A.T.E.R., dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dalle imprese di costruzione e dai proprietari equiparati alle imprese (articolo 25 della legge regionale 18/1986).

Fonte ed entità dei finanziamenti

I finanziamenti disponibili derivano dal Bilancio regionale 2002-2004, e successive variazioni, e sono sintetizzati nella seguente tabella:

Capitolo	Descrizione	2002
3282	legge regionale 75/1982, articolo 85 Contributi pluriennali per l'edilizia	euro 1.526.232,82 (dal 2002 al 2021)
3282	legge regionale 75/1982, articolo 94 Anticipazioni alternative biennali dell'edilizia	euro 2.450.403,60

Capitolo	Descrizione	2003
3282	legge regionale 75/1982, articolo 85 Contributi pluriennali per l'edilizia	euro 1.552.918,80 (dal 2003 al 2022)
3282	legge regionale 75/1982, articolo 94 Anticipazioni alternative biennali dell'edilizia	euro 5.411.946,96

Capitolo	Descrizione	2004
3282	legge regionale 75/1982, articolo 85 Contributi pluriennali per l'edilizia	-
3282	legge regionale 75/1982, articolo 94 Anticipazioni alternative biennali dell'edilizia	euro 2.961.543,36

Capitolo	Descrizione	2001 derivata
3298	legge regionale 75/1982, articolo 80 Fondo di rotazione per interventi di cooperative	euro 2.500.000,00

La quantificazione dei contributi è regolata dai Titoli VI, VII e IX della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni e, segnatamente, dagli articoli 80, 82, 85 e 94, nonché dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0143/Pres. del 24 aprile 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 5 agosto 1998, che ha fissato le unità di contributo, i massimali di spesa ammissibili a contri-

buto, i tassi di interesse ed i massimali di reddito per accedere ai benefici dell'edilizia convenzionata.

Soggetti operatori.

Possono presentare domanda di ammissione a contributo per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, i legali rappresentanti delle A.T.E.R. della regione, delle cooperative edilizie a proprietà individuale e/o indivisa, i titolari o gli amministratori delle Imprese edili nonché (articolo 25, legge regionale 18/1986) i proprietari di immobili compresi nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare gli alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia agevolata.

Sono inoltre ammessi a partecipare al bando i consorzi di cooperative edilizie di abitazione, esclusi quelli di servizi (articolo 21, legge regionale 75/1982).

In tal caso il consorzio deve presentare la domanda in nome e per conto delle cooperative consorziate, e lo stesso ha l'obbligo di indicare, all'atto della domanda, le cooperative consorziate cui si riferiscono le domande; in assenza di tale indicazione le domande non verranno accolte.

Requisiti soggettivi degli operatori

Per poter accedere al beneficio le imprese, le cooperative e i proprietari equiparati alle imprese devono possedere, alla data di pubblicazione del presente bando, i requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e dall'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1986 n. 18, e precisamente:

- Imprese di costruzione.

Tali operatori devono produrre, ai sensi dell'articolo 6 - comma 21 - della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, il seguente documento relativo ai requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34:

- attestazione di qualificazione regolarmente rilasciata, nella categoria OG 1 di cui all'allegato «A» del menzionato D.P.R. n. 34/2000, per importi non inferiori al massimale di spesa ammissibile a contributo, ove per massimale di spesa si intende il massimale di mutuo o di anticipazione alternativa, per il quale viene effettivamente richiesto il contributo.

Nel caso di più interventi i singoli importi vengono sommati ai fini della determinazione del massimale (articolo 22, legge regionale 75/1982, come integrato dall'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45).

- Cooperative edilizie e loro consorzi

La cooperativa deve essere iscritta al Registro regionale delle cooperative edilizie, e deve altresì risultare in regola rispetto alle disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III, della legge re-

gionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (articolo 23, legge regionale 75/1982 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45).

Gli Amministratori delle cooperative edilizie dovranno possedere i seguenti requisiti (articolo 23, legge regionale 75/1982 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45):

- Essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento, ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. E' tuttavia consentito, per non più di due Amministratori, non essere prenotatari o assegnatari.
- Non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie.
- Non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.
- Il Presidente del Collegio sindacale dovrà risultare iscritto all'albo regionale dei revisori di società cooperative (articolo 23, legge regionale 75/1982 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e parzialmente abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31).

- Proprietari equiparati alle imprese

Devono risultare titolari del diritto di proprietà degli immobili da recuperare compresi in Piani di recupero o Piani particolareggiati.

Tipo di intervento ammissibile

Saranno ammessi a finanziamento interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica così come definiti alle lettere c), d) ed e) dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed interventi di nuova costruzione. Nel caso di ristrutturazione urbanistica che si concretizzi con interventi di nuova edificazione, deve essere presentata una dichiarazione comunale che attesti l'identificazione dell'intervento così come previsto dall'articolo 31 della legge 457/1978.

Sono esclusi dal finanziamento gli interventi di acquisto di alloggi.

Requisiti oggettivi degli interventi

Affinché gli interventi edilizi proposti possano essere ammessi a finanziamento, i requisiti oggettivi degli edifici e degli alloggi oggetto dell'intervento dovranno corrispondere, salvo quanto previsto dall'articolo 63, I comma, della legge regionale 13/1998, a quanto indicato nella convenzione tipo ex articolo 96 legge regionale 52/1991 e relativi allegati (vedi decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0167/Pres. del 16 maggio 1997 in Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 1997, decreto del Presidente della

Giunta regionale n. 0152/Pres. del 29 aprile 1998 e decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0155/Pres. del 12 maggio 2000).

I lavori, alla data della domanda prodotta in dipendenza del presente bando, non devono essere iniziati; fanno eccezione quegli interventi per i quali l'operatore ha già presentato domanda di finanziamento prima della pubblicazione del bando, nel qual caso, al fine di agevolare l'attività istruttoria alla domanda di contributo dovrà essere allegata fotocopia dell'istanza a suo tempo presentata.

Massimali di mutuo ammissibili ed entità dei contributi

I massimali di mutuo e l'entità dei contributi sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale 0143/Pres. del 24 aprile 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 5 agosto 1998, cui si rimanda. Di seguito si riportano i dati più significativi.

Massimali

I massimali ammissibili a contributo sono determinati in 51.645,69 euro per alloggio per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia o urbanistica e per gli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente (articolo 31, lettere c), d) ed e), legge 457/1978), rimanendo comunque esclusi dai contributi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Entità dei contributi

articolo 80 - Le anticipazioni in favore delle cooperative edilizie sono concesse fino ad un importo di euro 889,34 per mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di euro 51.645,69 ad alloggio per le costruzioni in zone sismiche, e fino ad un importo di euro 711,68 al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di euro 51.645,69 ad alloggio per le costruzioni in altre zone (articolo 82, 4° comma, legge regionale 75/1982). Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso annuo del 2,60% (articolo 82, 5° comma, legge regionale 75/1982), mediante rimborso di rate semestrali costanti con decorrenza iniziale dal 1° marzo e 1° settembre del secondo anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse (articolo 83, I comma, legge regionale 75/1982);

articolo 85 - Le unità di contributo sono commisurate:

- in ragione di annui euro 19,62 ogni euro 516,46 mutuati, per gli interventi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e delle A.T.E.R. della regione rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare in locazione;

- in ragione di annue euro 17,56 ogni euro 516,46 mutuati, per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare o cedere in proprietà.

La somma mutuata è ammissibile a contributo fino all'importo massimo di euro 51.645,69 (articolo 85, 4° comma, legge regionale 75/1982). Nel caso in cui l'importo mutuato, per alloggio, sia inferiore a euro 51.645,69 il contributo annuo verrà determinato sul minor importo accertato. E' consentita la stipula di un mutuo bancario, per alloggio, superiore a euro 51.645,69 fermo restando che il contributo annuo verrà determinato sull'importo massimo ammissibile.

articolo 94 - In alternativa ai benefici dell'articolo 85, possono essere concesse anticipazioni annuali di euro 25.822,84 per alloggio, per una durata di due anni, per una spesa ammissibile complessiva di euro 51.645,69 da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1° marzo successivo all'erogazione del saldo dell'anticipazione concessa. La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 1,70% del capitale precedentemente restituito.

Il numero massimo di alloggi ammissibile a finanziamento per ogni operatore non potrà superare le 3 localizzazioni per un numero complessivo di 100 alloggi, e per un numero massimo per intervento di 48 alloggi.

Allo scopo di evitare l'inutilizzo delle risorse di bilancio, il numero degli alloggi ammessi a contributo (assoggettati a decreto di riparto) potrà essere ridotto a seguito di apposita richiesta dell'operatore, esclusivamente prima della data del decreto di concessione del contributo e nella misura massima del 20%. In caso di riduzione del programma costruttivo in misura maggiore ovvero successivamente al decreto di concessione, lo stesso verrà revocato.

Incremento dei massimali

I massimali di mutuo sono incrementati, su richiesta dell'operatore, nei seguenti casi e nella misura indicata, semprechè risulti rispettato l'articolo 22 della legge regionale 75/1982, integrato dall'articolo 6, comma 21, della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13 (importo di classificazione non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo):

Incremento del 30%: in caso di interventi di recupero su immobili da acquisire, e non già di proprietà, inseriti in piani di recupero (articolo 20, legge regionale 18/1986, modificata dall'articolo 51, legge regionale 37/1988).

Incremento massimo del 20%: in caso di interventi da realizzare in territori montani di cui alla legge regionale 29 del 4 maggio 1973, e secondo le graduazioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1984 n. 273.

Incremento del 30%: per interventi ricadenti in zone classificate sismiche S = 9 e S = 12, (articolo 49, legge regionale 2 maggio 1988, n. 26).

Incremento del 5%: in caso di Cooperative edilizie che siano socie di Consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione, e che si avvalgono del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l'appalto dei lavori (articolo 55, legge regionale 45/1993).

L'incremento dei massimali di spesa è consentito relativamente ad una sola delle fattispecie prima evidenziate.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande, redatte in carta bollata - con indicazione dell'articolo di finanziamento preferito -, secondo facsimile, e corredate dalle schede di rilevazione e della documentazione che attesti le singole situazioni dichiarate ed esplicitamente richieste (come riportato in appendice), dovranno pervenire in busta chiusa alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - via Giulia n. 75/1 - 34100 Trieste, entro e non oltre le ore 16.30 del 2 dicembre 2002.

La data di arrivo delle domande sarà comprovata dal bollo a data che, a cura della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, verrà apposto su ciascuna di esse.

Qualora la domanda sia inviata a mezzo di raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purchè la raccomandata pervenga alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine (articolo 6, legge regionale 7/2000).

Il ritardo nella presentazione della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

Formazione della graduatoria

Entro 90 giorni dall'ultimo termine per la presentazione delle domande, sarà formulata la graduatoria di merito in conformità ai criteri assunti con la delibera della Giunta regionale n. 991 del 3 aprile 1998, registrata alla Corte dei conti il 13 maggio 1998, Registro 1 foglio 187, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 5 agosto 1998.

Trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996.

I richiedenti le agevolazioni in argomento in fase di presentazione della domanda rilasceranno un'autorizzazione affinché, ai sensi della legge 675/1996 (sulla privacy), i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità istituzionali e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

APPENDICE

Fac-simile della domanda per l'ottenimento di un contributo per l'attuazione di un programma di edilizia convenzionata, ai sensi degli articoli. 80, 85, e 94 della LR 1 settembre 1982, n.75 e successive modifiche ed integrazioni.

N.B. La domanda va presentata in carta da bollo da 10.32 Euro ovvero vanno chiaramente indicate le motivazioni dell'esenzione.

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione Regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici
Via Giulia 75/1 34126 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a (1) _____ residente a _____
in via _____ cod. fisc. _____
in qualità di (2) _____ della (3) _____

CHIEDE

la concessione di un contributo determinato ai sensi dell'articolo (4) _____ della LR 1 settembre 1975 per la realizzazione di un programma di (5) _____ di n. _____ alloggi in Comune di _____ prov. _____, rientrante nel programma integrato denominato (6) _____ e definibile tale ai sensi della legge (6) (7) _____, per l'importo complessivo ammissibile a finanziamento di € _____.- comprensivo dell'incremento (4) del _____% in quanto _____.

Si dichiara, nel contempo, che l'intervento sopra descritto non risulta essere stato già oggetto di altre agevolazioni pubbliche.

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 (privacy) il trattamento dei dati personali, da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli Enti o Società che forniscano alla stessa servizi elaborativi o svolgano attività funzionali, per le finalità istituzionali e gestionali.

Distinti saluti

Data _____ Firma _____

- (1) Cognome e Nome.
- (2) Specificare a che titolo si presenta la domanda.
- (3) Specificare la ditta, denominazione o ragione sociale dell'Operatore.
- (4) Vedi la nota (1) della scheda di rilevazione.
- (5) Nuova costruzione o Recupero o Acquisto e recupero in piano di recupero.
- (6) Da eliminare se l'intervento non rientra in un programma integrato
- (7) Articolo 44 LR 75/1982 (programma integrato d'intervento) - Articolo 13 LR 18/1986 (programma di riqualificazione urbana) - Articolo 2, comma 2 l. 179/1992 e DM 238 dd. 22.10.1997 (programma di riqualificazione urbana - contratto di quartiere) - Articolo 11 legge 493/1993 (programma di recupero urbano) - Altre leggi (precisare chiaramente quali).

Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti previsti dall'articolo 23 della LR 1 settembre 1982, n.75 - con riferimento al quadro 4.1 lettera c) della scheda.
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____ il sottoscritto Signor__ (nome e cognome) _____
nat__ a (Comune) _____ (Prov.)____ il ___/___/___ e residente in _____
_____ con abitazione in _____
n._____ nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Edilizia _____
_____ giusta (n° atto di
data) _____ sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle
disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi dell'art. 496 del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia

D I C H I A R A

- che la Cooperativa possiede i requisiti per l'ammissione ai finanziamenti per l'edilizia convenzionata richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituiti dall'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n.45, che si riportano di seguito.

Requisiti delle Cooperative edilizie:

1 - Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia convenzionata le Cooperative edilizie che siano iscritte al Registro regionale delle Cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n.79 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Ai fini di cui al comma 1, gli Amministratori delle Cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere Soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero Soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa Cooperativa. E' tuttavia consentito, per non più di due Amministratori, non essere prenotatari o assegnatari.

b) non essere Amministratori o Soci di altre Cooperative edilizie.

c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla Cooperativa stessa.

Allega, altresì, fotocopia di un documento valido di identità personale.

IL DICHIARANTE

AVVERTENZA

La seguente dichiarazione, in quanto contestuale alla domanda di agevolazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, è esente da autentica di firma - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - e da imposta di bollo - ai sensi dell'art. 14-tab. B del DPR 642/72-.

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

Scheda di rilevazione dei dati dell'intervento per il quale si presenta richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n.75 e successive modifiche ed integrazioni.

(N.B. Deve essere presentata una domanda corredata da una scheda per ogni singola richiesta di contributo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICOLO A VALERE SUL QUALE SI PRESENTA LA DOMANDA (1) _____

QUADRO 1 : OPERATORE

a) Tipo operatore _____ (2)

b) Denominazione: _____

c) Codice fiscale o partita I.V.A.: _____

d) Regime: (3) Proprietà divisa Proprietà indivisa

e) Sede legale: Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____ Via _____ Telefono ____ / _____

QUADRO 2 : LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE

a) Titolo soggettivo: (4) _____

b) Cognome e nome _____

c) Residenza: Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____ Via _____ Telefono ____ / _____

QUADRO 3 : IMPRESE.

a) L'Impresa possiede idonea attestazione di qualificazione regolarmente rilasciata nella categoria OG 1 di cui all'allegato "A" del D.P.R. 25.1.2000 n. 34 (5)

SI NO Importo _____

QUADRO 4 : COOPERATIVE.

4.1 : Requisiti previsti dalla legge per la ricevibilità della domanda

a) Numero e data di iscrizione al registro regionale

delle Cooperative (6) _____ / ____ / _____

b) Numero e data di iscrizione all'Albo regionale dei revisori di Società Cooperative

del Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa (6) _____ / ____ / _____

c) Allegare atto notorio a firma del Presidente della Cooperativa, come da fac-simile,

attestante i requisiti degli Amministratori e lo stato della Cooperativa a riguardo delle revisioni,

che devono rispondere a quanto previsto dall'articolo 23 della LR 75/82. (7)

d) Elenco dei Soci prenotatari e di riserva ai sensi dell'articolo 43 della LR 75/82 (7)

4.2 : Ulteriori elementi conoscitivi

a) La Cooperativa appartiene ad un Consorzio di Cooperative riconosciuto dalla Regione e intende

avvalersene per la progettazione, la direzione e l'appalto dei lavori (8)? SI NO

In caso affermativo precisarne la denominazione _____

b) La Cooperativa si avvale o si avvarrà dell'assistenza tecnica di un'Azienda Territoriale per l'Edilizia

Residenziale? SI NO In caso affermativo specificare il tipo di assistenza (9)

c) Indicare se tra i soci prenotatari della Cooperativa,

vi sono soggetti privilegiati o da avvantaggiare (10) SI NO

QUADRO 5 : PROGRAMMA EDILIZIO

- a) Sito intervento: Comune _____ Provincia _____
Via o località o pp.cc. _____
- b) Numero di alloggi complessivi realizzati con l'iniziativa edilizia _____
- c) Numero di alloggi dell'iniziativa per i quali si chiede il contributo _____
- d) Indicare se i lavori per gli alloggi per i quali si richiede il contributo sono iniziati SI NO
- e) In caso affermativo al punto d) indicare:
1 - La data dell'avvio dei lavori ____ / ____ / _____
2 - La data della domanda presentata alla Regione prima dell'avvio dei lavori ____ / ____ / _____
- f) Tipo intervento (barrare ciò che interessa):
1) Nuova costruzione 2) Recupero 3) Acquisto + recupero in Piano di Recupero
- g) In caso di recupero precisare se, secondo le definizioni date dell'articolo 31 della legge 457/1978, si tratta di:
1) Restauro (lett. c) 2) Ristrutturaz. edilizia (lett. d) 3) Ristrutturaz. urbanistica (lett. e)

QUADRO 6 : ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA

6.1. Pronta fattibilità

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| a) Proprietà dell'area o dell'immobile in capo all'Operatore (11). | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| b) Disponibilità dell'area o dell'immobile da parte dell'Operatore (11). | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| c) Concessione (autorizzazione) edilizia già rilasciata per l'iniziativa (12) | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| d) Iniziativa ricadente in piano attuativo vigente | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
- Estremi del Piano (12) _____

6.2. Zona d'intervento

- a) Zona omogenea ove ricade l'intervento o l'immobile oggetto dell'intervento: (13) A B C
- b) Precisare se l'intervento ricade in Zona di recupero (14) SI NO
- c) Precisare se l'intervento ricade in "borgo friulano, montano o carsico" (15) SI NO

QUADRO 7 : INIZIATIVE IN PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

7.1 : Individuazione del programma

a) L'intervento proposto rientra in (barrare ciò che interessa)

1) Programma integrato di intervento (articolo 44 LR 75/82) 2) Programma di riqualificazione urbana (articolo 13 LR 18/86) 3) Programmi di riqualificazione urbana (articolo 2, comma 2, legge 179/1992),
e/o Contratti di quartiere ex D.M. 238 dd. 22.10.97 4) Programmi di recupero urbano (articolo 11 della legge 493/1993) 5) Altri programmi, derivanti da disposizioni di legge statale, regionale o comunitaria,
che prevedano molteplicità di operatori pubblici e privati, diverse destinazioni d'uso
degli immobili e delle aree, e l'apporto di capitale privato.

Estremi della norma _____

7.2 : Valutazione del programma

a) Indicare la dimensione fisica del programma complessivamente realizzabile, comprendendo anche quella
dell'intervento da finanziare, espressa in volumetria vuoto per pieno fuori terra.Superiore a 30.000 mc. Tra 30.000 e 15.000 mc. inferiore a 15.000 mc.

b) Indicare la dimensione economica/amministrativa del programma, precisando:

1) il numero complessivo dei soggetti partecipanti al programma. _____

2) i nomi dei soggetti e l'entità del capitale apportato dagli stessi al programma

da _____ per € _____.-

da _____ per € _____.-

da _____ per € _____.-

da _____ per € _____.-

da _____ per € _____.-

3) l'ammontare complessivo dei capitali pubblici o privati già acquisiti per il programma (16)

€ _____.-

4) suddividere l'ammontare del capitale di cui al precedente punto 3) tra quanto destinato alla sola
realizzazione di residenze e quanto ad altre opere.

residenze € _____.- altre opere € _____.-

LEGENDA

(1) Formulare la domanda secondo fac-simile esclusivamente per i benefici di UN SOLO articolo.

Gli articoli della legge regionale 75/1982 che prevedono i finanziamenti per l'edilizia convenzionata sono i seguenti:

- articolo 80 - Le anticipazioni in favore delle cooperative edilizie sono concesse fino ad un importo di euro 889,34 per mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di euro 51.645,69 ad alloggio per le costruzioni in zone sismiche, e fino ad un importo di euro 711,68 al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di euro 51.645,69 ad alloggio per le costruzioni in altre zone (articolo 82, 4° comma legge regionale 75/1982). Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso annuo del 2,60% (articolo 82, 5° comma legge regionale 75/1982);
- articolo 85 - Le unità di contributo sono commisurate:
 - in ragione di annue euro 19,62 per ogni 516,46 euro mutuati, per gli interventi delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e delle A.T.E.R. rivolte alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare in locazione;
 - in ragione di annue euro 17,56 per ogni 516,46 euro mutuati, per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare, o cedere in proprietà.

La somma mutuata è ammissibile a contributo fino all'importo massimo di euro 51.645,69 (articolo 85, 4° comma legge regionale 75/1982).

- articolo 94 - In alternativa ai benefici dell'articolo 85, possono essere concesse anticipazioni annuali di euro 25.822,84 per alloggio, per una durata di due anni, per una spesa ammissibile complessiva di euro 51.645,69 da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1 marzo successivo all'erogazione del saldo dell'anticipazione concessa. La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 1,70% del capitale precedentemente restituito.

Il massimale di euro 51.645,69 può essere aumentato per uno dei seguenti casi, sempre che lo stesso venga indicato nella domanda di contributo:

- | | |
|----------------------------|--|
| Incremento del 30% | in caso di interventi di recupero su immobili da acquisire, e non già di proprietà, inseriti in piani di recupero (articolo 20, legge regionale 18/1986, modificata dall'articolo 51 legge regionale 37/1988). |
| Incremento massimo del 20% | in caso di interventi da realizzare in territori montani di cui alla legge regionale 29 del 4 maggio 1973, e secondo le graduazioni previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1984 n. 273. |
| Incremento del 30% | per interventi ricadenti in zone classificate sismiche S = 9 e S = 12, (articolo 49, legge regionale 2 maggio 1988, n. 26). |
| Incremento del 5% | in caso di cooperative edilizie che siano socie di Consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione, e che si avvalgono del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l'appalto dei lavori (articolo 55, legge regionale 45/1993). |

(2) Precisare se A.T.E.R., cooperativa edilizia, impresa o proprietario.

(3) Solo per le cooperative edilizie.

(4) Presidente, titolare, Amministratore o altro.

(5) Per essere ammessa a contributo l'impresa deve risultare qualificata per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo, ove per massimale di spesa, si intende il massimale di mutuo o di anticipazione alternativa complessiva, per il quale viene effettivamente richiesto il contributo.

Tale limite è stabilito dall'articolo 22 della legge regionale 75/1982, come integrato dall'articolo 7 della legge regionale 45/1993.

(6) Tali requisiti sono stabiliti dall'articolo 23 della legge regionale 75/82, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 45/1993. Sono da indicare obbligatoriamente, a pena inammissibilità della domanda.

(7) Da allegare obbligatoriamente, a pena inammissibilità della domanda, in quanto requisiti previsti dalla vigente legislazione.

(8) Qualora la cooperativa sia socia di una associazione di cooperative - riconosciuta dalla Regione in base ai criteri assunti dalla Giunta regionale - e se ne avvalga o voglia avvalersene per la progettazione, la direzione e l'appalto dei lavori relativi all'intervento, verrà riconosciuta la priorità di cui al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, solo allegando una lettera dell'associazione interessata che precisi i termini della collaborazione che si intende porre in essere.

La nota descritta costituisce anche il titolo per ottenere l'incremento di massimale di cui al comma 2 dello stesso articolo 55. Quando, per un motivo qualsiasi, il rapporto tecnico vantato non fosse posto in essere, i benefici contributivi verranno revocati.

(9) Deve obbligatoriamente essere allegata una lettera dell'Azienda interessata attestante il tipo di rapporto esistente, o che si intende porre in essere. L'esistenza di tale rapporto di assistenza permette l'ottenimento di un punteggio, pertanto qualora si verifichi che per un motivo qualsiasi non sia stato posto in essere, il beneficio verrà revocato.

(10) I soggetti privilegiati sono: i disabili (articolo 105, legge regionale 75/1982), e per gli interventi delle A.T.E.R. gli inquilini delle stesse in regime di revoca (articolo 110 legge regionale 75/1982); i soggetti avvantaggiati sono: emigranti (articolo 12 legge regionale 51/1980), sfrattati (articolo 109 legge regionale 75/1982).

Per l'assegnazione del punteggio spettante tali elementi dovranno essere indicati anche nell'elenco dei soci, elenco al quale dovrà essere allegata obbligatoriamente documentazione atta a verificare l'asserita qualifica.

(11) Allegare copia semplice di un documento atto a verificare la situazione in essere.

La proprietà deve essere documentata da un titolo di proprietà e per le aree ricomprese in P.E.E.P. fa fede la convenzione stipulata tra operatore e Comune ex articolo 35 della legge 865/1971.

La disponibilità deve essere documentata da un contratto preliminare d'acquisto registrato.

(12) Allegare copia semplice dei documenti di cui trattasi.

(13) Allegare copia semplice dell'attestazione comunale di destinazione urbanistica dell'area, redatta ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

In carenza della stessa, il possibile punteggio relativo ad alcune situazioni documentabili dall'atto non verrà assegnato.

(14) Allegare copia semplice della deliberazione comunale di approvazione della zona di recupero.

(15) Per «Borgo», ai fini dell'articolo 1 della legge regionale 75/82 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1993, si intende l'insediamento residenziale o misto residenziale-produttivo esistente classificato nel Piano regolatore generale comunale come zona omogenea «A» oppure «B».

Per «Montano Friulano e Carsico», per gli stessi fini, si assumono le seguenti definizioni:

- «Borghi friulani», sono quelli ricompresi nel Friuli, considerato formato dalle Provincie di Udine e Pordenone.

- «Borghi montani», sono considerati quelli indicati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 16 gennaio 1974 n. 145, come integrato dai successivi 18 novembre 1974 n. 4079 e 29 dicembre 1976 n. 2488, e tenuto conto del decreto del Presidente della Giunta regionale ricognitivo 22 settembre 1982 n. 466, emanati ai sensi della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, con esclusione di quelli definiti «friulani» e «carsici», secondo quanto qui indicato.

Si ricorda che i Comuni di Caneva di Sacile, Sequals, Pinzano al Tagliamento, Gemona del Friuli, Arterga, Magnano in Riviera, Tarceneto, Nimis, Povoletto, Faedis, Cividale del Friuli, Cormons, Capriva del Friuli, Mossa, Gorizia, San Lorenzo Isontino, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Trieste, San Dorligo della Valle, sono solo parzialmente considerati «montani».

- «Borghi carsici», sono quelli delle Province di Gorizia e di Trieste ricadenti nelle zone classificate montane dai citati decreto del Presidente della Giunta regionale

(16) Escludendo i benefici preventivati con il presente canale contributivo.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE 24 maggio 2002, n. 302.

Reg. CE 1257/1999. Graduatorie per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulle misure i2, i3, i5, i6, i7, i8 del Piano di Sviluppo Rurale. Approvazione rettifiche.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale approvato, che prevede al capo III, Sottoasse 2 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale, Misura i - Altre misure forestali, punto 5 - Procedure per l'attuazione -, l'approvazione del documento operativo ovvero bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il decreto n. 8 del 18 gennaio 2001 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo alla pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e mi-

glioramento della stabilità ecologica delle foreste» inerente la disciplina del sostegno alle sottomisure i2 i3 i5 i6 i7 i8, del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il testo del bando - Regolamento succitato, che al punto 1.7.2 - Fase definitiva, prevede che entro il 30 marzo di ogni anno la Direzione regionale delle foreste stili l'elenco generale dei beneficiari e delle pratiche inammissibili;

VISTI i decreti n. 198 del 22 maggio 2001, n. 199 del 22 maggio 2001, n. 263 del 29 giugno 2001 e n. 264 del 29 giugno 2001 del Direttore regionale delle foreste di approvazione delle graduatorie per l'anno 2001, per la fase transitoria, dei beneficiari di contributi sulle sottomisure i2, i3, i7 e i5 del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il testo del bando-Regolamento succitato che al punto 1.7.1. prevede che possano essere ammessi alla fase transitoria gli investimenti che saranno ultimati per intero, o in quota parte se corrispondenti a programmi pluriennali, entro il 31 luglio 2001;

VISTE le istruttorie provvisorie, effettuate dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, relative ai beneficiari che hanno presentato domanda entro il 30 ottobre 2001 per le sottomisure i2 i3 i5 i7 i8, con l'indicazione del contributo da concedere e la cui documentazione risulta completa secondo quanto indicato nel bando-Regolamento;

VISTE le risultanze emerse dall'esame della «Commissione per l'approvazione dei progetti e la formazione dell'elenco generale in ordine prioritario dei beneficiari e delle pratiche inammissibili», nominata con nota della Direzione regionale delle foreste prot. F/1.7/2590 del 22 febbraio 2002, per la revisione delle istruttorie provvisorie e la valutazione nonché quantificazione dei parametri da adottare, con definizione delle iniziative non ammissibili con questo bando-Regolamento per carenza di documentazione e/o mancati requisiti di ammissibilità ovvero di rapporto costi-benefici;

CONSIDERATO che il bando-Regolamento prevede espressamente le cause di limitazione ed esclusione e prevede altresì che venga stilato, accanto all'elenco generale in ordine prioritario dei beneficiari, anche l'elenco delle pratiche inammissibili;

CONSIDERATO che il bando-Regolamento prevede la possibilità di predisporre graduatorie distinte per le domande presentate dai proprietari pubblici e dai proprietari privati;

VISTA la necessità di impegnare nei programmi pluriennali le quote previste dal Piano di Sviluppo Rurale per gli esercizi finanziari 2002-2005, in modo da consentire una programmazione temporale corretta e la documentazione delle spese nei tempi dovuti;

VISTO il decreto n. 157 del 29 marzo 2002 del Direttore regionale delle foreste con il quale si approvano le graduatorie, dei beneficiari pubblici e privati, di con-

tributi sulle sottomisure i2 i3 i5 i7 i8 relative alla pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste;

VISTA la necessità, in seguito al riscontro di alcuni errori materiali, di integrare e rettificare le graduatorie su citate;

SI APPROVANO

- le allegate rettifiche relative alle graduatorie dei beneficiari, pubblici e privati, di contributi sulle sottomisure i2 i3 i5 i7 i8, riguardanti la pianificazione dei processi di gestione forestale, miglioramento economico ecologico, faunistico e sociale, delle foreste; progetti di filiera ed ecocertificazione; associazionismo forestale; ricostituzione dei boschi danneggiati; mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste;

- con il presente decreto si ribadisce inoltre la sospensione dell'emissione di nuove graduatorie per l'anno 2003 per tutte le sottomisure contenute nella misura I del Piano di Sviluppo Rurale, salvo che per le iniziative di interesse collettivo relativo alle indagini di mercato, di marketing e di campagne d'informazione per l'identificazione, l'uso e la diffusione di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della selvicoltura (sottomisura i5, azione 1, punto 2.1, lettera b) e istituzione e gestione del marchio ecologico e del marchio di qualità (sottomisura i5, azione 2) e per iniziative a regia regionale riguardanti la sottomisura i7. Con l'anno 2004 è prevista la riapertura del bando al fine di utilizzare i fondi ancora disponibili per le sottomisure i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 e relativi al solo esercizio finanziario 2006.

Udine, 24 maggio 2002

BORTOLI

n. graduatoria	stato pratica	punteggio	Beneficiario (pubblico)	N domanda	spesa richiesta (€)	spesa ammissibile (€)	contributo concedibile (€)
5		61	Amministrazione Beni Frazionali di Pesariis	14.152.556.016	985.268,74	657.050,77	614.700,55
34		35	Comune di Arta Terme	14.152.555.711	436.461,28	148.375,48	142.875,48
39		10	Comune di San Dorligo della Valle	14.152.595.022	148.865,86	91.177,36	84.744,37

n. graduatoria	stato pratica	punteggio	Beneficiario (privato)	N domanda	spesa richiesta (€)	spesa ammissibile (€)	contributo concedibile (€)
8		48	Egger Valter	14.152.555.851	167.045,97	112.749,57	88.576,66
11		40	Associazione Tenutari Stazioni Taurine ed Operatori Fecondazione Animale	14.152.556.073	386.812,09	252.548,72	204.039,94
14		39	Puicher Prencis Sara	14.152.555.240	285.046,32	149.103,01	112.831,25

nota : i dati rettificati sono evidenziati in grassetto

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 7 agosto 2002, n. AMB-666/VIA/138.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale; progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Bordano Flaibano. Proponente: Snam Rete Gas. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres dell'8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di cui alla D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18 luglio 2002 «Indirizzi operativi in materia di valutazione d'incidenza»;

VISTA l'istanza depositata del 25 luglio 2002 con la quale la Snam Rete Gas ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Bordano Flaibano;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano il Messaggero Veneto del 25 luglio 2002, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. del 25 luglio 2002;

RILEVATO che l'intervento proposto, attraversando per alcuni tratti aree di interesse naturalistico e paesaggistico come definite dal punto a) comma 1 dell'articolo 5 (Aree sensibili) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 e ricadendo tra le opere indicate al punto 10 della tabella XI allegata al suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

RILEVATO che risulta interessato in particolare anche il SIC IT3320015 Valle del medio Tagliamento, per cui in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18 luglio 2002, nella procedura di V.I.A. è ricompresa la procedura di valutazione d'incidenza di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che non sono giunte entro 10 giorni dalla predetta pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 43/1990, richieste di individuazione del pubblico interessato;

RILEVATO che l'intervento ricade nei territori dei Comuni di Brondano, Trasaghis, Genoma del Friuli, Osoppo, Majano, San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Dignano e Flaibano, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto congiuntamente, alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale competente in materia di difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale, alla Direzione regionale dei parchi competente in materia di valutazione d'incidenza e di procedure di salvaguardia per le aree di reperimento ai sensi del punto a) comma 1, articolo 69 della legge regionale 42/1996;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di importazione addizionale dalla Russia - metanodotto Bordano Flaibano proposto da Snam Rete Gas, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Bordano;
- Comune di Trasaghis;
- Comune di Gemoma del Friuli;
- Comune di Osoppo;
- Comune di Majano;
- Comune di San Daniele del Friuli;
- Comune di Rive d'Arcano;
- Comune di Coseano;
- Comune di Dignano;
- Comune di Flaibano;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- Azienda per i Servizi Sanitaria n. 4 «Medio Friuli»;
- Direzione regionale della pianificazione territoriale;

- Direzione regionale delle foreste;
- Direzione regionale dei parchi.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni individuati quali autorità interessate sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 agosto 2002

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA CACCIA 2 agosto 2002, n. 704.

Azienda faunistico-venatoria «Bonifica dei Pantani». Annullamento del proprio decreto 17 settembre 2001, n. 409.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E
DELLA CACCIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata il 30 aprile 2001 da Altan Renzo, nato a Gruaro (Venezia) il 4 maggio 1935, per la costituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata «Bonifica dei Pantani»;

VISTO il ricorso giurisdizionale presentato il 15 novembre 2001 da Altan Renzo al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia avverso al decreto di questo servizio n. 409 del 17 settembre 2001;

VISTO la nota dell'Ufficio legislativo e legale della Regione n. 339UL/ct769-13807/2002 del 18 gennaio 2002, espresso a seguito del ricorso giurisdizionale proposto dal legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria «Cà Tullio»;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall'Ufficio legislativo e legale per il caso citato, valgono anche per il ricorso presentato dal legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria «Bonifica dei Pantani»;

VISTO l'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000 n. 0375/Pres., che definisce continue e contigue le superfici di terreno di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo, che non presentano complessivamente interruzioni superiori al sette per cento del territorio oggetto dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che le interruzioni presenti all'interno del comprensorio dell'azienda faunistico-venatoria «Bonifica dei Pantani» non superano il previsto sette per cento;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale l'11 marzo 2002;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002;

DECRETA

1. di annullare in via di autotutela il proprio decreto n. 409 del 17 settembre 2001 di archiviazione della richiesta di autorizzazione presentata da Altan Renzo;

2. di avviare il procedimento di riesame dell'istanza riguardante la costituzione dell'azienda faunistico-venatoria «Bonifica dei Pantani».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 agosto 2002

DELLA VEDOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 luglio 2002, n. 2323.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Ufficio di piano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con

deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 1 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO altresì il comma 7 dell'articolo 6 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la nota del 4 giugno 2002, n. UP/1127/M.5.36, con cui l'Ufficio di piano propone talune modifiche alla declaratoria delle competenze dell'Ufficio medesimo nonché alla denominazione ed alla declaratoria delle competenze dei dipendenti Servizi, per adeguare le medesime al quadro evolutivo venutosi nel contempo a determinare con riferimento a compiti e funzioni;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 21 giugno 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa al riordino delle competenze dell'Ufficio di piano;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 21 giugno 2002, n. 30068/DOP/27OS ed esperito, il 1° luglio 2002 il richiesto esame congiunto;

VISTO il verbale dell'esame congiunto;

ATTESO che la riorganizzazione proposta non comporta istituzione o soppressione di strutture di li-

vello direzionale o di livello inferiore bensì risponde a principi di maggiore efficienza, economicità e funzionalità dell'azione amministrativa e ritenuto pertanto di procedere all'intervento di riordino in argomento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli Enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione:

1. il Servizio della programmazione delle risorse finanziarie dell'Ufficio di piano assume la denominazione di Servizio per la programmazione delle risorse finanziarie;
2. il Servizio per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo dell'Ufficio di piano assume la denominazione di Servizio per il Piano regionale di sviluppo;
3. il Servizio degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio di piano assume la denominazione di Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative;
4. il Servizio delle analisi dei progetti dell'Ufficio di piano assume la denominazione di Servizio per l'analisi dei progetti;
5. il Servizio della programmazione energetica dell'Ufficio di piano assume la denominazione di Servizio per la programmazione energetica;
6. la declaratoria delle competenze dell'Ufficio di piano e quella dei dipendenti Servizi è modificata secondo quanto stabilito dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
7. per le motivazioni di cui ai punti dall'1 al 6 del presente dispositivo, all'allegato A alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
8. ovunque leggi, Regolamenti, atti o contratti citino, relativamente all'Ufficio di piano, il Servizio della programmazione delle risorse finanziarie, il Servizio per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo, il Servizio degli affari amministrativi e contabili, il Servizio delle analisi dei progetti ed il Servizio della programmazione energetica il riferimento si intende effettuato, rispettivamente, al Servizio per la

programmazione delle risorse finanziarie, al Servizio per il Piano regionale di sviluppo, al Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative, al Servizio per l'analisi dei progetti ed al Servizio per la programmazione energetica.

In esito all'intervento riorganizzativo delle strutture dell'Ufficio di piano, così come previsto dal presente dispositivo, i capitoli di bilancio, già in capo ai dipendenti Servizi, vanno riattribuiti tenendo conto di quanto disposto nei punti dall'1 al 5; l'Assessore alle finanze ha mandato a provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001» COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

1. L'Ufficio di piano, equiparato a Direzione regionale, cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei documenti della programmazione regionale generale e di quelli settoriali affidati ad esso da leggi regionali o provvedimenti della Giunta regionale.

2. A tale fine l'Ufficio:

- a) assicura, secondo gli indirizzi della Giunta, il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza regionale ai fini del loro inquadramento nei programmi del Piano regionale di sviluppo e nei Piani settoriali di intervento, svolgendo in tale ambito compiti di istruttoria e valutazione delle possibili ipotesi e formula conseguenti proposte normative;
- b) cura il coordinamento delle previsioni della programmazione regionale con gli indirizzi e gli atti della programmazione nazionale e comunitaria, anche ai fini della acquisizione di risorse per il finanziamento di programmi organici di sviluppo secondo quanto previsto dall'articolo 50 dello Statuto di au-

tonomia e inoltre di programmi settoriali di carattere speciale o straordinario;

- c) acquisisce e organizza i dati e le informazioni necessarie alla attività di programmazione e promuove lo svolgimento di studi, indagini e rilevazioni sulla realtà regionale, avvalendosi dell'apporto di esperti, istituti e centri di ricerca;
- d) esercita funzioni di verifica su attuazione e risultati degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo;
- e) cura i rapporti con le autonomie locali, le autonomie funzionali e le parti sociali per la loro partecipazione alla programmazione regionale;
- f) provvede, in armonia con le scelte di piano, alla elaborazione di ipotesi per l'impiego delle risorse finanziarie disponibili e collabora con la ragioneria generale alla predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e annuale;
- g) cura lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia;
- h) provvede agli adempimenti connessi all'affidamento di incarichi di studio e ricerca in materia di programmazione e a quelli previsti dall'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.».

2. L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28

1. L'Ufficio di piano si articola nei seguenti Servizi, la cui attività è caratterizzata da una reciproca alta integrazione:

- a) Servizio per la programmazione delle risorse finanziarie;
- b) Servizio per il Piano regionale di sviluppo;
- c) Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative;
- d) Servizio per le analisi dei progetti;
- e) Servizio per la programmazione energetica.

2. L'Ufficio di piano può avvalersi, per l'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 27, che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi, di un gruppo di dipendenti, con incarico di Dirigente ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, composto da non più di tre unità.».

3. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29

1. Il Servizio per la programmazione delle risorse finanziarie:

- a) provvede alla costruzione del conto pubblico regionale per il suo inserimento nel quadro dei conti pubblici nazionali, rilevando i flussi finanziari del settore pubblico allargato della regione e provvede a quanto necessario per la gestione del sistema informativo interattivo dei dati finanziari delle autonomie locali;
- b) cura la raccolta e l'elaborazione dei dati finanziari delle autonomie locali e delle autonomie funzionali;
- c) effettua analisi sulla gestione delle risorse e degli impieghi della finanza degli enti pubblici e raccoglie ed elabora le informazioni delle relazioni previsionali e programmatiche delle autonomie locali.».

4. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30

1. Il Servizio per il Piano regionale di sviluppo:

- a) predispone il Piano regionale di sviluppo, illustrando gli indirizzi e le scelte operate dalla Regione;
- b) esamina le proposte di aggiornamento dei programmi del Piano presentate dagli uffici;
- c) analizza annualmente, nell'ambito della nota programmatica prevista dall'articolo 8 dalla legge regionale 24 gennaio 1981 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, il livello di impiego delle risorse regionali;
- d) predispone, ai sensi dell'articolo 8, commi 96 e 97, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, periodiche relazioni ricognitive sull'andamento della spesa regionale;
- e) elabora i dati finanziari relativi alla ripartizione dei pagamenti regionali per area provinciale e li illustra in un rapporto annuale;
- f) redige, a conclusione di legislatura, il rapporto quinquennale di verifica previsto dall'articolo 4 della legge regionale 7/1981 e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi, ai fini della valutazione dell'efficienza delle procedure e dell'efficacia dell'azione amministrativa.».

5. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31

1. Il Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative:

- a) cura la trattazione delle questioni istituzionali, normative, giuridiche e amministrative di competenza dell'Ufficio avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dai Servizi; da tali attività è escluso quanto è specificatamente attribuito agli altri Servizi, ai quali peraltro assicura ogni supporto;

- b) cura la trattazione, con le parti interessate, di quanto è previsto in materia di progetti di intervento e di accordi di programma;
- c) provvede alla predisposizione e stipulazione dei contratti per l'affidamento degli incarichi di studio, indagini, collaborazione svolti per l'interesse della Regione e agli adempimenti conseguenti;
- d) cura, ai sensi dell'articolo 184 della legge regionale 5/1994, l'affidamento degli incarichi previsti dalla legislazione regionale di settore non direttamente connessi alla attività di progettazione e realizzazione di opere e propedeutici all'attività medesima.».

6. L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

1. Il Servizio per le analisi dei progetti:

- a) cura i rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato per la formazione, approvazione e attuazione degli strumenti della programmazione negoziata;
- b) fornisce quanto necessario per la valutazione dei progetti di investimento pubblico di particolare rilevanza economica e sociale formulati dalla Regione, anche collaborando alla loro formazione e aggiornamento, ai fini della determinazione su gli elementi tecnici, finanziari, economici e sociali in essi contenuti;
- c) fornisce gli elementi per la valutazione dei progetti presentati da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, effettuando le necessarie analisi;
- d) svolge le funzioni di Nucleo di valutazione e verifica quale definito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 e dalle successive deliberazioni del C.I.P.E., e in tale ruolo accompagna gli Uffici regionali nelle trattative e negli accordi con gli organi dello Stato, le istituzioni nazionali e quelle sovranazionali.».

7. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33

1. Il Servizio per la programmazione energetica:

- a) cura i rapporti della Regione con gli organi dell'Unione europea, dello Stato, delle autonomie locali, delle autonomie funzionali e con gli Enti energetici per i problemi connessi con la programmazione del settore;
- b) predispone gli strumenti della programmazione regionale in materia di energia, di risparmio energetico, di fonti rinnovabili, di impianti e infrastrutture energetiche, della distribuzione di carburanti e opera il monitoraggio dei relativi dati;
- c) formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni nei settori di competenza affidate alle autonomie locali;

d) esercita le funzioni regionali in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, con esclusione di quelle in materia di orari.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 luglio 2002, n. 2413.

Obiettivo 2 - Documento unico di programmazione 2000-2006 - misura 3.2 - azione 3.2.1 - «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali». Approvazione bando (tipologia B di cui al complemento di programmazione).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione 2000-2006 - obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità europea con decisione n. C (2001) 2811 del 23 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di programmazione relativo al DOCUP obiettivo 2 2000-2006 confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 e adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002;

VISTA la D.G.R. n. 846 del 22 marzo 2002 di adozione del succitato Complemento di programmazione;

ATTESO che il Complemento di programmazione è stato inviato, ai sensi dell'articolo 15.6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, alla Commissione europea il 27 marzo 2002;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate, con nota n. 105725 del 10 giugno 2002 della Direzione generale politica regionale, da parte della Commissione europea in merito al Complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza;

ATTESO che nel Complemento di programmazione la Direzione regionale dell'Istruzione e Cultura è stata individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 3.2.1 - Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali;

CONSIDERATO che l'azione 3.2.1 prevede due tipologie d'intervento: la tipologia A, concernente azioni già individuate dal DOCUP e da attuare mediante invito a presentare proposte progettuali ai beneficiari finali e la tipologia B, da attuare mediante bando;

ATTESO che il DOCUP e il Complemento di programmazione, relativamente all'azione 3.2.1, individuano quali beneficiari finali i Comuni singoli e/o associati, consorzi di enti locali, anche in collaborazione con: enti scientifici e di ricerca e/o associazioni e/o privati;

VISTA la D.G.R. n. 1668 del 23 maggio 2002 «Ripartizione delle risorse finanziarie del piano finanziario per azione e per anno» con la quale vengono definite nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 le risorse assegnate a ciascuna azione e che per l'azione 3.2.1 ammontano a euro 6.268.755, comprensivi della quota a carico del beneficiario finale, che deve essere pari almeno al 21% della spesa ammissibile complessiva;

CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 2027 del 10 giugno 2002, relativa all'approvazione degli inviti ai beneficiari finali della tipologia A d'intervento, sono state anche ripartite tra la tipologia A e la tipologia B le risorse predette e che pertanto la disponibilità per la tipologia B, per tutto l'arco temporale del programma, risulta la seguente: euro 2.991.679,89 (di cui quota F.E.R.S. pari ad euro 897.504), di cui euro 884.830,47 relativamente alle zone ammesse all'obiettivo 2 ed euro 2.106.849,42 per le zone ammesse al sostegno transitorio;

VISTO il bando, il fac-simile di domanda, allegato alla presente deliberazione, che i beneficiari finali dovranno compilare e inviare alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura, quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 3.2.1, al fine di poter accedere ai benefici previsti dal DOCUP obiettivo 2;

SU PROPOSTA del VicePresidente nonché Assessore all'istruzione e cultura e agli affari europei;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, legge regionale 26/2001, il bando e il relativo modulo di domanda per la presentazione di progetti a valere sull'Asse 3 del DOCUP obiettivo 2, misura 3.2 - Recupero e valorizzazione dei beni culturali, azione 3.2.1 - Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali tipologia B;

2. le risorse finanziarie complessivamente disponibili, comprensive del cofinanziamento a carico del beneficiario finale, che deve essere pari almeno al 21% della spesa ammissibile complessiva, a valere sull'azione in oggetto per la parte a bando ammontano a euro 2.991.679,89, di cui euro 884.830,47 relativamente alle

zone ammesse all'obiettivo 2 ed euro 2.106.849,42 per le zone ammesse al sostegno transitorio;

3. il termine di presentazione delle domande è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione;

4. la presente deliberazione e i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA



Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia



Ministero dell'economia
e delle finanze



Fondo europeo
di sviluppo regionale

BANDO
DOCUP OBIETTIVO 2 - 2000-2006

ASSE 3
Valorizzazione e tutela delle risorse ambientali,
naturali e culturali

MISURA 3.2
Recupero e valorizzazione dei beni culturali

AZIONE 3.2.1
Recupero, conservazione, valorizzazione e
promozione di beni culturali

1. Modalità di attuazione:

1. Il presente bando definisce le modalità e i criteri per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'azione 3.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali» del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 del Friuli Venezia Giulia.

2. In particolare, gli interventi ammessi riguardano il recupero, la conservazione e la valorizzazione quali punti di offerta culturale qualificata, anche nell'ambito di percorsi culturali-turistici, di:

- beni architettonici fortificati;
- strutture e siti rappresentativi di tipologie produttive ormai storiche;
- fortificazioni e siti della I Guerra Mondiale e dei relativi percorsi e siti museali;
- beni immobili e siti di interesse storico-culturale, ancorché non soggetti a vincolo di tutela, che sono testimonianza della cultura popolare, di attività produttive e di forme di vita associata tipiche della tradizione delle comunità rurali.

Gli interventi saranno inseriti in programmi coordinati di sviluppo e valorizzazione turistico-culturale, in cui vengano messi in evidenza i piani di promozione e di gestione dei beni a garanzia della più ampia fruizione del patrimonio culturale.

3. Ai fini di garantire la complementarietà con l'azione S2 del Piano di Sviluppo Rurale, le tipologie di cui al precedente punto 1.2. lettere b) e d) non potranno finanziare iniziative analoghe già finanziate nell'ambito dell'azione S2 del Piano di Sviluppo Rurale. Pertanto le domande finanziate dal presente bando non potranno essere finanziate dall'azione S2 del Piano di Sviluppo Rurale e, viceversa, le domande finanziate dall'azione S2 del Piano di Sviluppo Rurale non potranno essere finanziate dall'azione III.2.1 «Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali».

4. Del presente bando viene dato avviso su quattro quotidiani locali e sul Sole 24 Ore.

2. Beneficiari:

1. Comuni singoli e/o associati, consorzi di Enti locali.

2. Il Comune richiedente deve essere proprietario dei siti e delle opere oggetto della domanda di finanziamento o deve goderne della disponibilità per almeno venti anni dal momento della presentazione della domanda.

3. I Comuni possono realizzare l'intervento in collaborazione con enti scientifici e di ricerca e/o associazioni e/o privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti.

3. Localizzazione degli interventi:

1. Gli interventi devono essere realizzati nelle zone obiettivo 2 e in sostegno transitorio.

4. Risorse finanziarie:

1. Le risorse pubbliche, riferite al periodo 2000-2006, previste per il presente bando ammontano a euro 2.991.679,89 (comprensive della quota F.E.R.S. pari ad euro 897.504), di cui euro 884.830,47 relativamente alle zone ammesse all'obiettivo 2 ed euro 2.106.849,42 per le zone ammesse al sostegno transitorio. Tali risorse includono il cofinanziamento del 21% della spesa ammissibile complessiva del progetto da parte del beneficiario finale.

2. Le risorse saranno rese disponibili in base alla previsione annuale di spesa contenuta nel piano finanziario per anno e per azione del Programma obiettivo 2.

3. I progetti considerati ammissibili verranno inclusi in due graduatorie distinte una per le zone ricadenti nell'area a sostegno transitorio e una per le zone ricadenti nell'area ammessa all'OB2 con la rispettiva ripartizione delle risorse secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase di istruttoria.

4. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Modalità degli aiuti:

1. E' richiesta per tutti i progetti una partecipazione finanziaria del beneficiario finale in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva.

2. Il finanziamento definitivo dovrà tener conto delle eventuali entrate da detrarre dalle spese ammissibili, ai sensi della norma n. 2 del Reg. (CE) n. 1685/2000.

3. Con decreto del Direttore regionale della Direzione regionale dell'istruzione e cultura si provvede alla concessione del contributo per i progetti ammessi al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 in conformità all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26/2001.

4. Il contributo viene erogato con le seguenti modalità:

- a) anticipazione fino al 70% del contributo concesso, previo effettivo avvio lavori e nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali. Per avvio dei lavori si intende la data del verbale di consegna lavori;
- b) saldo del contributo concesso a seguito della presentazione della rendicontazione totale delle spese sostenute per la realizzazione delle opere oggetto di contributo ed a seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione regionale.

6. Interventi e spese ammissibili:

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari a partire dal 27 novembre 2000 purché riferite a progetti non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda. Si intendono conclusi alla data di presentazione della domanda quei progetti i cui documenti di spesa, siano tutti antecedenti alla data della domanda stessa. I documenti di spesa devono essere regolarmente quietanzati. Nel caso di prestazioni professionali e/o opere eseguite direttamente dal beneficiario finale, le spese relative devono essere certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti dall'ente in relazione al progetto, in conformità alla norma n. 11, punto 4, del Reg. (CE) 1685/2000.

2. Gli interventi devono riguardare siti ed opere di proprietà del Comune o di cui goda la disponibilità per almeno venti anni.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 (pubblicato in G.U.C.E. legge 193 del 29 luglio 2000) relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni finanziate dai Fondi strutturali, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- spese di progettazione, generali e di collaudo, nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente;

- spese di recupero, conservazione e adeguamento funzionale alla fruizione turistico-culturale;
- spese per l'allestimento degli spazi e dei siti con relativi arredi e attrezzature;
- spese di animazione e promozione (es. pubblicazioni, mostre, seminari, convegni, materiale e strumenti didattico divulgativi anche multimediale);
- I.V.A., se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma 7 dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1685/2000.

Nell'ambito degli interventi potranno essere previste anche la conservazione e la valorizzazione di esempi di manufatti della tradizione artistica locale e rurale tipica.

Inoltre sono ammesse, con riferimento alle principali categorie di intervento, le voci di spesa specifiche di seguito indicate:

Per gli interventi di tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata:

- spese per la conservazione e il restauro dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale così come storicamente definito;
- spese per l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;
- spese finalizzate al riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali sociali e turistiche.

Per gli interventi inerenti l'archeologia industriale:

- spese di conservazione, manutenzione straordinaria (solo se intesa ai sensi della legge regionale urbanistica n. 52/1991) e restauro dei beni immobili;
- spese per l'acquisto di terreni⁽¹⁾ (nel limite del 10% della spesa ammissibile del progetto) e beni immobili con caratteristiche di parte integrante del complesso unitario che costituisce il compendio patrimoniale da recuperare e valorizzare;
- spese per l'acquisto, la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle macchine e attrezzature industriali;
- spese per la conservazione e acquisizione di documentazione e archivi storici, in particolare quelli aziendali;
- spese di ricerca e catalogazione delle iniziative precedenti.

Per gli interventi inerenti il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale:

(1) include le spese relative alla certificazione da parte di un professionista qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato per confermare che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

- spese di realizzazione e manutenzione straordinaria (solo se intesa ai sensi della legge regionale urbanistica n. 52/1991) di forme di fruizione turistica come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari dei luoghi teatro delle battaglie;
- Spese per la definizione, allestimento, organizzazione e pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale.

7. Criteri di ammissibilità:

1. Sono ritenuti ammissibili e valutati i progetti che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) coerenza con gli obiettivi e i contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di programmazione;
- b) localizzazione dell'intervento in area ammessa all'obiettivo 2 o al sostegno transitorio;
- c) gli interventi devono ricadere in aree ove risulti preesistente un'offerta di servizi turistici e culturali;
- d) rilevanza dei beni ai fini della catalogazione da parte del Centro regionale di Catalogazione e Restauro dei beni culturali.

2. I progetti che non soddisfano tutti i requisiti di cui al punto 1 non sono valutati al fine della formazione della graduatoria.

8. Criteri di valutazione/priorità e formazione della graduatoria delle domande:

1. I progetti delle domande ammissibili sono selezionati con i seguenti criteri che sono fra loro cumulabili:

Punti

Capacità del progetto di concorrere ad attivare uno sviluppo socioeconomico qualificato ed equilibrato dell'area sulla quale insiste:

- capacità del progetto di determinare un aumento significativo dell'offerta culturale-turistica da 1 a 10
- capacità del progetto di creare occupazione: si terrà conto della nuova occupazione creata da 0 a 10

Rilevanza culturale dei beni culturali oggetto dell'intervento da 1 a 10

Grado di necessità e urgenza dell'intervento da 1 a 5

Cantierabilità dei lavori e congruità della tempistica degli interventi: si terrà conto del livello di progettazione ai sensi della normativa sui lavori pubblici e della possibilità di rendicontazione del progetto

per lotti funzionali di cui almeno uno rendicontabile entro luglio 2003 da 1 a 5

Valenza territoriale dell'intervento da 1 a 5

2. In caso di parità di punteggio hanno priorità i progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto per quanto riguarda il criterio della rilevanza culturale del bene culturale oggetto dell'intervento. Nei casi di ulteriore parità vale il criterio di precedenza temporale nella presentazione della domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura.

3. Sulla base dell'istruttoria svolta in base ai criteri di ammissibilità e valutazione/priorità sopraindicati, la Giunta regionale approva con propria deliberazione, le iniziative da ammettere a finanziamento secondo due graduatorie distinte: una per gli interventi ricadenti in zona ammessa all'obiettivo 2, l'altra per gli interventi ricadenti in zona ammessa al Sostegno transitorio, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in fase di istruttoria. L'istruttoria delle domande procedibili si conclude con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera della Giunta regionale che individua i progetti ammessi. Tale fase deve concludersi entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti. Ai beneficiari finali ammessi a contributo viene notificato l'accoglimento della domanda.

4. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati scorrendo la graduatoria fino all'esaurimento delle risorse messe a bando.

5. In caso di revoca o non accettazione del contributo il Direttore regionale dispone con proprio decreto la riallocazione delle risorse secondo la graduatoria approvata dalla Giunta regionale.

9. Modalità e termine di presentazione delle domande:

1. Le domande di contributo in triplice copia devono essere indirizzate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e cultura - via S. Francesco, n. 37, 34123 Trieste.

2. Le domande di contributo devono pervenire complete della documentazione prevista dall'articolo 10 del presente bando, entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'Ente locale territoriale richiedente.

4. Per la determinazione della data di presentazione fa fede il timbro apposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e cultura.

5. In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 6, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a

mezzo raccomandata entro il termine stabilito per la presentazione di cui al punto 2 del presente articolo. In tal caso il ricevimento è attestato dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 2.

6. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

7. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente l'apposito modello, compilato in tutte le sue parti, in distribuzione presso la sede della Direzione regionale dell'istruzione e cultura, via S. Francesco, 37, Trieste. Il modello è, inoltre, disponibile sul sito web della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it. Le domande di contributo non redatte in conformità agli appositi modelli non saranno prese in considerazione.

8. La Direzione regionale dell'istruzione e cultura non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. La documentazione da allegare è quella indicata al punto 10 ed è considerata indispensabile ai fini della valutazione dell'intervento. La Direzione regionale dell'istruzione e cultura si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la Direzione regionale dell'istruzione e cultura inviterà il richiedente ad integrare la domanda con la documentazione richiesta, fissando a tal fine un termine perentorio, comunque non superiore a 30 giorni e non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente questo termine, la domanda sarà considerata improcedibile e verrà archiviata.

10. Documentazione da allegare alla domanda:

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:

- a) copia fotostatica di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto della Direzione regionale dell'istruzione e cultura;
- b) copia fotostatica dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente locale territoriale richiedente approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto;

- c) copia fotostatica dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente locale territoriale richiedente prevede le modalità di copertura della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario finale;
- d) copia fotostatica degli atti da cui si desume la disponibilità dei beni da parte del Comune;
- e) proposta progettuale corredata da una dettagliata relazione tecnico/descrittiva dell'intervento, da cui risultino le caratteristiche dei beni culturali oggetto dell'intervento (valore artistico, storico o ambientale ecc.) lo stato di degrado, la natura dei lavori e la metodologia d'indagine per garantire la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione delle caratteristiche storiche-architettoniche dello stesso, sottoscritta dal legale rappresentante, comprendente:
 - piano per la promozione dei beni culturali interessati;
 - piano di gestione per garantire la fruizione pubblica degli stessi
 - obiettivi prefissati e risultati attesi dal progetto;
 - indicazione delle fasi operative e tempistica;
 - quadro delle voci di spesa complessivo e dettagliato per fasi corredato, laddove possibile da preventivi di spesa disaggregati;
- f) allegato A al modello di domanda contenente la descrizione dell'intervento con riferimento ai criteri di selezione/priorità sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente locale territoriale richiedente;
- g) copia fotostatica delle fatture regolarmente quietanzate relative alle spese già sostenute;
- h) asseverazione del progettista che attesta, qualora in possesso del requisito, che il progetto definitivo è munito di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

11. Obblighi dei beneficiari

- partecipazione finanziaria al progetto in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva;
- realizzazione dell'intervento su siti e opere di proprietà dell'Ente richiedente ovvero dei quali l'Ente stesso gode della disponibilità per almeno 20 anni dal momento della presentazione della domanda;
- esecuzione puntuale e completa dell'intervento, conformemente al progetto approvato, e relativa rendicontazione entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;
- affidamento della progettazione, della realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti;

- adeguata fruibilità pubblica dei beni oggetto d'intervento;

- eventuale affidamento in gestione dei beni oggetto d'intervento a terzi mediante procedura di evidenza pubblica;

- rispetto dei termini fissati dall'atto di concessione relativi all'aggiudicazione, avvio dei lavori, conclusione dei lavori e rendicontazione entro i tempi massimi previsti dal Complemento di programmazione;

- comunicazione dell'avvio e della conclusione dell'intervento, secondo quanto previsto nel Complemento di programmazione;

- comunicazione a mezzo di lettera raccomandata dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento la Direzione regionale dell'istruzione e cultura provvederà alla revoca del contributo; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento la Direzione regionale dell'istruzione e cultura valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso;

- invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;

- predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;

- invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;

- conservazione, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedura di gara;

- consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali e comunitarie;

- rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg. (CE) 1685/2000, in materia di spese ammissibili, e nel Reg. (CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali.

12. Vincolo di destinazione:

1. I beni oggetto di contributo sono soggetti al vincolo di destinazione per un periodo di 10 anni dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme.

13. Varianti:

1. Eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione regionale dell'istruzione e cultura, che ne valuterà le motivazioni, tenuto conto dei requisiti di ammissibilità e priorità.

2. L'approvazione di eventuali varianti non determina l'aumento del contributo concedibile, anche qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare aumentata.

3. Qualora la spesa complessiva del progetto dovesse risultare invece inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, la Direzione regionale dell'istruzione e cultura procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.

14. Revoca sanzionatoria:

1. Il mancato rispetto dei termini fissati per il completamento dei lavori e relativa rendicontazione e il venir meno delle condizioni di priorità che erano state accordate al progetto potranno essere valutati ai fini della revoca o riduzione del contributo.

15. Trattamento dei dati personali:

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Gli interessati possono esercitare i diritti elencati all'articolo 13 della medesima legge.

2. I dati personali raccolti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime, verranno trattati dalla Direzione regionale dell'istruzione e cultura della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Titolare dei dati è la Direzione regionale dell'istruzione e cultura; responsabile il Direttore del Servizio beni culturali.

16. Informazioni:

1. Per informazioni rivolgersi a:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e cultura

via S. Francesco, 37 - 34123 Trieste

Dott.ssa Gabriella Mocolle - telefono 040 3775008
fax 040 3775275 - e-mail: s.beni.culturali@regione.fvg.it

oppure consultare il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia al seguente indirizzo internet:

www.regione.fvg.it

5.2 – L'intervento prevede ⁴

.....

.....

.....

.....

.....

5.3 – L'intervento è ubicato in

Comune di	Località

 Obiettivo 2

 Sostegno transitorio

6 – Tempistica per lotto funzionale/progetto

 Data di inizio dell'intervento ⁵ / /

 Data di conclusione dell'intervento / /

Compilare il seguente cronoprogramma di previsioni di spesa

Anno	Avanzamento per anno
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	

7 – Informazioni finanziarie

7.1 – Importo totale dell'intervento

Importo intervento in €	
IVA al _____ % in € ⁶	

⁴ descrivere l'intervento previsto anche con riferimento ad eventuali lotti funzionali

⁵ indicare giorno mese e anno (previsione)

⁶ Indicare le percentuali e gli importi solo se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n.7 dell'allegato al Reg. (CE) n.1685/2000.

IMPORTO TOTALE in €	
----------------------------	--

7.2 – Quota cofinanziamento del beneficiario finale ⁷ % _____ del costo complessivo dell'intervento.

7.3 – Indicare se si è provveduto, con propri atti amministrativi, all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento.

- si è già provveduto all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento e si allega copia dei relativi atti amministrativi.
- si obbliga a provvedere all'impegno della quota di cofinanziamento all'intervento, minimo del 21%, ed ad inviare copia dei relativi atti amministrativi.

7.4 – Dettaglio delle spese per le quali si richiede il contributo

	A	B	C
Descrizione voce di spesa	Imponibile	IVA	Importo totale A oppure (A+B)
Spese di progettazione, generali e di collaudo, nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente			
Spese di recupero, conservazione e adeguamento funzionale alla fruizione turistico-culturale			
Spese per l'allestimento degli spazi e dei siti con relativi arredi e attrezzature			
Spese di animazione e promozione (es. pubblicazioni, mostre, seminari, convegni, materiale e strumenti didattico divulgativi anche multimediale)			
Spese di conservazione e valorizzazione di esempi di manufatti della tradizione artistica locale e rurale tipica			
TOTALI			

Inoltre sono ammesse, con riferimento alle specifiche categorie di intervento, le voci di spesa specifiche di seguito indicate:

Per gli interventi di tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata

	A	B	C
Descrizione voce di spesa	Imponibile	IVA	Importo totale A oppure (A+B)
Spese per la conservazione e il restauro dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale così come storicamente definito			
Spese per l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata			

⁷ Il beneficiario finale deve garantire un cofinanziamento, minimo, all'intervento pari al 21% della spesa totale.

Spese finalizzate al riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali sociali e turistiche			
TOTALI			

Per gli interventi inerenti l'archeologia industriale

	A	B	C
Descrizione voce di spesa	Imponibile	IVA	Importo totale A oppure (A+B)
Spese di conservazione, manutenzione straordinaria (solo se intesa ai sensi della legge regionale urbanistica n.52/91) e restauro dei beni immobili			
Spese per l'acquisto di terreni ⁸ (nel limite del 10% della spesa ammissibile del progetto) e beni immobili con caratteristiche di parte integrante del complesso unitario che costituisce il compendio patrimoniale da recuperare e valorizzare			
Spese per l'acquisto, la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle macchine e attrezzature industriali			
Spese per la conservazione e acquisizione di documentazione e archivi storici, in particolare quelli aziendali			
Spese di ricerca e catalogazione delle iniziative precedenti			
TOTALI			

Per gli interventi inerenti il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale

	A	B	C
Descrizione voce di spesa	Imponibile	IVA	Importo totale A oppure (A+B)
Spese di realizzazione e manutenzione straordinaria (solo se intesa ai sensi della legge regionale urbanistica n.52/91) di forme di fruizione turistica come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari dei luoghi teatro delle battaglie			
Spese per la definizione, allestimento, organizzazione e pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale			
TOTALI			

C) IMPORTO TOTALE SPESA (Colonna C)

⁸ incluse le spese relative alla certificazione da parte di un professionista qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato per confermare che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

D) COFINANZIAMENTO A CARICO DEL BENEFICIARIO _____**E) CONTRIBUTO RICHIESTO (C-D)** _____**8 – Indicatori di realizzazione e di risultato****8.1 – Indicatori di realizzazione**

Interventi di restauro architettonico: Num. _____
 Interventi di recupero/allestimento museale: Num. _____
 Interventi su aree archeologiche: Num. _____
 Interventi di archeologia industriale: Num. _____
 Interventi di promozione: Num. _____

8.2 – Indicatori di risultato

Indicatore di risultato	Valori prima dell'intervento	Valori dopo l'intervento
Visitatori dei beni oggetto di intervento.	Num/anno	Num/anno

9 – Allegati obbligatori per tutti gli interventi

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:

- a) Copia fotostatica di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, qualora la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto della Direzione regionale dell'Istruzione e Cultura;
- b) Copia fotostatica dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente locale territoriale richiedente approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda di finanziamento di cui all'oggetto;
- c) Copia fotostatica dell'atto amministrativo con il quale l'organo competente dell'Ente locale territoriale richiedente prevede le modalità di copertura della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario finale;
- d) Copia fotostatica degli atti da cui si desume la disponibilità dei beni da parte del comune;
- e) Proposta progettuale corredata da una dettagliata relazione tecnico/descrittiva dell'intervento, da cui risultino le caratteristiche dei beni culturali oggetto dell'intervento (valore artistico, storico o ambientale ecc.) lo stato di degrado, la natura dei lavori e la metodologia d'indagine per garantire la compatibilità dell'uso previsto con la conservazione delle caratteristiche storiche-architettoniche dello stesso, sottoscritta dal legale rappresentante, comprendente:
 - Piano per la promozione dei beni culturali interessati;
 - Piano di gestione per garantire la fruizione pubblica degli stessi
 - Obiettivi prefissati e risultati attesi dal progetto;
 - Indicazione delle fasi operative e tempistica;
 - Quadro delle voci di spesa complessivo e dettagliato per fasi corredato, laddove possibile da preventivi di spesa disaggregati;
- f) Allegato A al modello di domanda contenente la descrizione dell'intervento con riferimento ai criteri di selezione/priorità sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente locale territoriale richiedente;
- g) Copia fotostatica delle fatture regolarmente quietanzate relative alle spese già sostenute;

- h) **Asseverazione del progettista che attesta, qualora in possesso del requisito, che il progetto definitivo è munito di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.**

La Direzione Regionale dell'Istruzione e Cultura si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

11 - Dichiarazioni

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- A. di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l'accesso ai contributi previsti dal DOCUP Ob 2, dal Complemento di Programmazione e della Delibera della Giunta Regionale con cui viene approvato anche il presente fac simile di domanda;
- B. di essere a conoscenza degli obiettivi e dei contenuti della scheda tecnica di misura del Complemento di Programmazione obiettivo 2 2000-2006;
- C. che gli interventi sono coerenti e conformi alle indicazioni previste dal DOCUP e dal Complemento di Programmazione e di rispettare i vincoli e gli obblighi in essi contenuti, inclusi quelli relativi alle spese ammissibili di cui al Reg.(CE)1685/2000;
- D. che l'affidamento di incarichi per la progettazione e per la realizzazione delle opere, nonché per la fornitura di beni e servizi, saranno effettuati in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, di forniture di servizi e di forniture di beni;
- E. di essere a conoscenza che i beni oggetto di contributo sono soggetti al vincolo di destinazione per un periodo di 10 anni dalla data del decreto di liquidazione a saldo del contributo;
- F. che l'eventuale affidamento della gestione dei beni e delle attività relative all'intervento avverrà mediante procedura di evidenza pubblica;
- G. di impegnarsi a fornire all'Amministrazione regionale le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso e di prendere atto che l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo nel caso di inosservanza delle predette prescrizioni;
- H. di non aver usufruito o usufruire delle risorse a valere sull'azione s2 del Piano di sviluppo rurale per il progetto di cui alla presente domanda;
- I. di rispettare tutte le condizioni e le disposizioni contenute nel DOCUP, nel Complemento di Programmazione, nei regolamenti comunitari relativi ai fondi strutturali e in particolare al Reg(CE) n.1685/2000 in materia di spese ammissibili;
- J. che gli interventi saranno realizzati su siti e opere di proprietà o di cui godono della disponibilità per almeno 20 anni dal momento della presentazione della domanda;
- K. che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata alla stessa sono rigorosamente conformi alla realtà.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei seguenti obblighi a carico del Beneficiario:

- Partecipazione finanziaria al progetto in misura almeno pari al 21% della spesa ammissibile complessiva;
- Realizzazione dell'intervento su siti e opere di proprietà dell'Ente richiedente ovvero dei quali l'Ente stesso gode della disponibilità per almeno 20 anni dal momento della presentazione della domanda;
- Esecuzione puntuale e completa dell'intervento, conformemente al progetto approvato, e relativa rendicontazione entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo;
- Affidamento della progettazione, della realizzazione delle opere e dei collaudi, nonché la fornitura di beni e servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti;
- Adeguata fruibilità pubblica dei beni oggetto d'intervento;
- Eventuale affidamento in gestione dei beni oggetto d'intervento a terzi mediante procedura di evidenza pubblica;
- Rispetto dei termini fissati dall'atto di concessione relativi all'aggiudicazione, avvio dei lavori, conclusione dei lavori e rendicontazione entro i tempi massimi previsti dal Complemento di Programmazione;
- Comunicazione dell'avvio e della conclusione dell'intervento, secondo quanto previsto nel Complemento di Programmazione;
- Comunicazione a mezzo di lettera raccomandata dell'eventuale decisione di rinunciare totalmente o parzialmente all'esecuzione dell'intervento. Nel caso di rinuncia all'esecuzione dell'intervento la Direzione regionale dell'Istruzione e Cultura provvederà alla revoca del contributo; nel caso di realizzazioni parziali dell'intervento la Direzione regionale dell'Istruzione e Cultura valuterà se concedere una quota parte del contributo sulla base di quanto realizzato (se l'attuazione, anche se parziale, garantisce comunque il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento) oppure se procedere alla revoca del contributo concesso;
- Invio all'Amministrazione regionale delle informazioni e dei dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dall'Amministrazione stessa, anche successivamente alla liquidazione del contributo concesso. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi nel caso di inosservanza delle suddette disposizioni;
- Predisposizione di un sistema contabile distinto oppure di un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte dell'autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- Invio della documentazione di spesa disponibile anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea e dello Stato;
- Conservazione, in un dossier separato, ai fini dei controlli derivanti dai regolamenti comunitari, fino al 31.12.2012, in originale o in copia conforme all'originale, di tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, in particolare degli atti relativi alle procedure di gara;
- Consentire e agevolare le attività di controllo da parte delle autorità statali, regionali e comunitarie;
- Rispetto di tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP e nel Complemento di Programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali ed in particolare nel Reg(CE) 1685/2000, in materia di spese ammissibili, e nel Reg(CE) 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali.

Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che:

“Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675 “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione Regionale dell’Istruzione e Cultura per le finalità di cui alla presente domanda e saranno trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori.

Le medesime informazioni potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche, nonché alle direzioni generali della commissione europea interessate all’attuazione del DOCUP e diffuse, nei casi previsti dalla legge, da un regolamento o normativa comunitaria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità della presente domanda.

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata Legge 675/1996, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.”

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

(Timbro e firma leggibile)



Unione Europea
FESR



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI SELEZIONE/PRIORITA'

DOCUP Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006
MISURA 3.2 Recupero e valorizzazione dei beni culturali
Azione 3.2.1 - Recupero, conservazione, valorizzazione e promozione di beni culturali

1. TITOLO DEL PROGETTO

2. SOGGETTO BENEFICIARIO

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Descrivere gli interventi previsti con particolare riferimento ai seguenti criteri di ammissibilità:

localizzazione in aree ove risulti preesistente un'offerta di servizi turistici e culturali

rilevanza del bene ai fini della catalogazione da parte del Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni culturali (indicare se il bene è già catalogato da parte del Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni culturali, in corso di catalogazione o altro)

Descrivere gli interventi previsti con particolare riferimento ai seguenti criteri di priorità:

capacità di concorrere ad attivare uno sviluppo socioeconomico qualificato ed equilibrato dell'area sulla quale insiste

- **capacità di determinare un aumento significativo dell'offerta culturale-turistica**

- **capacità di creare occupazione: si terrà conto della nuova occupazione creata**

rilevanza culturale dei beni culturali oggetto dell'intervento

grado di necessità e urgenza dell'intervento

cantierabilità dei lavori e congruità della tempistica degli interventi: si terrà conto del livello di progettazione ai sensi della normativa sui lavori pubblici e della possibilità di rendicontazione del progetto per lotti funzionali di cui almeno uno rendicontabile entro luglio 2003

valenza territoriale (locale, sovra-comunale, regionale, ecc.)

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 luglio 2002, n. 2555.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Istituto Faunistico Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 1 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO altresì il comma 7 dell'articolo 6 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, relativo all'istituzione dell'Istituto Faunistico Regionale (I.F.R.), ed in particolare il comma 1, così come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, laddove si prevede che «La sede dell'I.F.R. può essere individuata anche in località diversa dal capoluogo regionale»;

VISTO il proprio processo verbale 14 giugno 2002, n. 2096, concernente «Sede Istituto Faunistico Regionale. Generalità», con il quale si è concordato di individuare la sede dell'Istituto faunistico regionale presso l'azienda «Volpares», in località Palazzolo dello Stella;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 3 luglio 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla localizzazione dell'Istituto Faunistico Regionale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale 3 luglio 2002, n. 31681/DOP/27OS ed esposto, in data 9 luglio 2002 il richiesto esame congiunto;

VISTO il verbale dell'esame congiunto;

RAVVISATA l'opportunità di localizzare la sede dell'Istituto faunistico regionale presso l'azienda «Volpares» in località Palazzolo dello Stella;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la sede dell'Istituto faunistico regionale è individuata presso l'azienda «Volpares», in località Palazzolo dello Stella.

2. Per quanto disposto al punto 1, all'Allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le integrazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

All'articolo 121, comma 1, dopo le parole «Faunistico Regionale» sono aggiunte le seguenti:

«, con sede in Palazzolo dello Stella».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2002, n. 2672.

Legge regionale 41/1996, articolo 18, comma 1. Aggiornamento per l'anno 2002 della ricognizione dei presidi di rilevanza regionale per persone handicappate.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, concernente «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104» «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»;

VISTA la propria deliberazione n. 1507 del 23 maggio 1997, registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1997, Registro 1, foglio 200, con il quale è stata approvata la direttiva emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della citata legge regionale 41/1996, contenente criteri organizzativi e standard dei servizi per garantire livelli uniformi di assistenza alle persone handicappate;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della medesima legge regionale che prevede la ricognizione, effettuata e periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, dei centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e di semiresidenzialità con ambito di intervento corrispondente almeno al territorio dell'Azienda per i servizi sanitari di riferimento;

VISTA la propria deliberazione n. 1834 del 5 giugno 1998 con la quale è stata effettuata la suddetta ricognizione, previa verifica del livello delle prestazioni

con riguardo ai criteri ed agli standard di cui alla suddetta propria deliberazione n. 1507/1997;

PRESO ATTO che la Cooperativa «Duemilauno» Servizi Socio-educativi S.c.s. a r.l. - Muggia (Trieste) a seguito di atto di fusione del 29 giugno 1999 ha modificato la sua denominazione in Cooperativa «Duemilauno agenzia sociale» s.c.s. a r.l. - Muggia (Trieste);

PRESO ATTO che la Cooperativa Radar soc. coop. a r.l., gestore del Servizio di pronta accoglienza di rilevanza regionale Friuli-Venezia Giulia (unità di respiro) per handicap grave e/o gravissimo - rientrando nella ricognizione dei presidi di rilevanza regionale in base alla propria deliberazione n. 1834 del 5 giugno 1998 -, con nota del 23 maggio 2002 ha comunicato che l'assemblea dei soci, ha deliberato la messa in liquidazione della società a far data dal 31 marzo 2002 nominando liquidatore il dott. Roberto Bussani;

VISTA la nota del 30 marzo 2002 e quella del liquidatore del 23 maggio 2002 con cui si rappresenta la volontà da parte del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea di chiedere - a far data dal 1° luglio 2002 - al Consorzio F.HO.C.U.S. - For Home Care United Services - Ricerca, Sviluppo e Formazione - con sede in Trieste, cui la Cooperativa Radar soc. coop. a r.l. aderisce, il proseguimento del precitato servizio;

VERIFICATO che il Consorzio F.HO.C.U.S. con nota del 28 marzo 2002 ha presentato domanda di ricognizione e di iscrizione fra i presidi di rilevanza regionale per la prosecuzione dell'attività del Servizio di che trattasi;

RITENUTO per quanto sopra di aggiornare per l'anno 2002 l'elenco ricognitivo approvato con il predetto atto deliberativo n. 1834/1998, procedendo alla cancellazione della Cooperativa Sociale Radar soc. coop. a r.l. - Trieste ed all'inserimento del Consorzio F.HO.C.U.S. - Consorzio For Home Care United Services - Ricerca, Sviluppo e Formazione;

RITENUTO altresì di recepire la modifica di denominazione da Cooperativa «Duemilauno» Servizi Socio-educativi s.c.s.r.l. - Muggia (Trieste) a Cooperativa «Duemilauno Agenzia Sociale» S.c.s. a r.l. - Muggia (Trieste);

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, l'aggiornamento per l'anno 2002 dell'elenco ricognitivo dei presidi di rilevanza regionale per persone handicappate di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Elenco aggiornato per l'anno 2002 dei soggetti che gestiscono centri ed istituti specializzati rispondenti al bisogno di residenzialità e semiresidenzialità, censiti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41.

- 1) Provincia religiosa di «S. Marziano» di Don Orione - Istituto «Piccolo Cottolengo» - S. Maria la Longa (Udine)
- 2) Istituto Psico-Pedagogico «Villa S. Maria Della Pace» dei Pp. Trinitari - Medea (Gorizia)
- 3) Associazione «Comunità Piergiorgio» - Udine
- 4) Comunità di rinascita - Tolmezzo (Udine)
- 5) Fondazione di culto e religione «Piccolo Rifugio» - Casa di Trieste «Domus Lucis» - Trieste
- 6) Cooperativa «Duemilauno Agenzia Sociale» s.c.s. a r.l. - Muggia (Trieste)
- 7) Associazione «La Nostra Famiglia» - sede di S. Vito al Tagliamento (Pordenone)
- 8) Associazione «La Nostra Famiglia» - sede di Pasion di Prato (Udine)
- 9) Centro Educazione Speciale Trieste - C.E.S.T. - Trieste
- 10) Centro educativo occupazionale «Mitja Cuk» - Trieste
- 11) Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - A.N.F.F.A.S. - Sezione di Trieste
- 12) Istituto regionale «Rittmeyer» per i ciechi - Trieste
- 13) Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - A.N.F.F.A.S. - Sezione di Pordenone
- 14) Associazione paraplegici del Friuli-Venezia Giulia - Udine
- 15) Istituto medico-pedagogico «S. Maria dei Colli» - Fraelacco - Tricesimo (Udine)
- 16) Fhocus - «Consorzio for home care united services - ricerca, sviluppo e formazione» - Trieste

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2002, n. 2712 (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Campoformido (Udine). Modifica precedente D.G.R. 2475/2001 e proroga dell'autorizzazione ad alienare un terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1) di modificare la propria precedente deliberazione n. 2475 del 20 luglio 2001, nel senso di autorizzare l'Amministrazione dei Beni degli Abitanti di Bressa, in luogo del Comune di Campoformido (Udine), ad alienare l'area di mq. 180, di dichiarato uso civico, distinta al catasto al mapp. 388 del foglio 2 del Comune Censuario di Campoformido (Udine), per il prezzo e secondo le prescrizioni stabilite nel medesimo atto;

2) di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, di un anno e, quindi, sino al 3 agosto 2003, il termine per realizzare l'alienazione autorizzata con la precedente deliberazione n. 2475 del 20 luglio 2001;

3) di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora l'Amministrazione frazionale di Bressa non realizzi, entro il termine di proroga, l'alienazione prevista.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 agosto 2002, n. 2857 (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Muzzana del Turgnano (Udine). Autorizzazione all'alienazione e all'asservimento di terreni soggetti a uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare l'alienazione e l'asservimento delle aree indicate nel prospetto seguente, per il prezzo unitario di euro/mq. 1,54937 per l'alienazione, euro/mq. 0,30987 per il diritto di servitù e, quindi, per un corrispettivo complessivo di euro 3125, 37, da parte del Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) per la realizzazione dei canali di irrigazione di sostegno nell'ambito territoriale comunale:

aree oggetto di alienazione:

Foglio 16 mappale 204 (ex 40 b)	mq.	168
Foglio 16 mappale 220 (ex 71 b)	mq.	56
Foglio 16 mappale 221 (ex 71 c)	mq.	43
Foglio 16 mappale 222 (ex 71 d)	mq.	176
Foglio 16 mappale 223 (ex 71 e)	mq.	55
Foglio 17 mappale 600 (ex 196 b)	mq.	268
Foglio 17 mappale 601 (ex 196 c)	mq.	23

aree oggetto di costituzione di diritto di servitù:

Foglio 16 mappale 203 (ex 40 a)	mq.	1848
Foglio 16 mappale 66	mq.	545
Foglio 16 mappale 219 (ex 71 a)	mq.	3510
Foglio 17 mappale 599 (ex 196 a)	mq.	238

2. Di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Muzzana del Turgnano (Udine), la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione e l'asservimento previsti.

3. Di prescrivere che il Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali.

4. Di prescrivere che la somma che il Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) ricaverà dalla alienazione e dall'asservimento delle predette aree siano investite in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Muzzana del Turgnano (Udine) con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività comunale.

5. Di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme.

6. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Forni di Sotto. Avviso di approvazione della variante n. 8 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al recupero della borgata di Tredolo.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 6 giugno 2002, il Comune di Forni di Sotto ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 8 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al recupero della borgata di Tredolo, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

CONSIGLIO REGIONALE

Publicazioni disposte dall'articolo 105, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 358 del 25 giugno 2002. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002.

Interrogazioni a risposta orale - Evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
770	Strumentalizzazione da parte della destra dell'inaugurazione della sede INPDAP di Trieste	Antonaz	02/01/2002	319	Presidente Tondo	risposta scritta
765	Paventato accorpamento della Neurochirurgia con la Stroke Unit della Clinica Neurologica presso l'Azienda "Ospedali riuniti di Trieste"	Zorzini	16/01/2002	327	Santarossa	risposta scritta unica int. orale n. 772
847	Indirizzi operativi messi in atto dalla Direzione regionale della Sanità nei confronti degli addetti ai lavori successivamente alla presentazione dell'interrogazione n. 728 di data 5 aprile 2001, al momento attuale ancora senza risposta, concernente una corretta politica di segnalazione dell'Agenzia regionale della Sanità ai Dipartimenti di prevenzione e sicurezza e all'INAIL, dei casi di neoplasie polmonari e pleuriche correlabili all'esposizione all'amianto	Zorzini	16/01/2002	327	Santarossa	risposta scritta unica con int. Orale n. 728
827	Gravi problemi dovuti all'ampliamento della P.M.T. srl di Azzano Decimo	Antonaz	16/01/2002	327	Santarossa	risposta scritta
772	Accorpamento della Stroke Unit all'unità operativa di Neurochirurgia dell'ospedale di Trieste	Antonaz	16/01/2002	327	Santarossa	risposta scritta unica int. orale n. 765
728	Sulla corretta politica di segnalazione dell'Agenzia regionale della Sanità ai Dipartimenti di prevenzione e sicurezza e all'INAIL, dei casi di neoplasie polmonari e pleuriche correlabili all'amianto	Zorzini	16/01/2002	327	Santarossa	risposta scritta unica con int. Orale n. 847
821	"Risparmi" nel settore sanitario	Fontanelli	24/01/2002	327	Santarossa	ulteriore sollecito d.d. 11/12/01 risposta scritta
738	Una festa caraibica per il Presidente dell'Autorità portuale, Maresca	Antonaz	28/01/2002	319	Presidente Tondo	risposta scritta
737	Azione di pirateria della polizia croata nei confronti di un peschereccio della flottiglia di Grado (GO)	Ritossa	28/01/2002	327	Presidente Tondo	risposta scritta
659	Giornata della memoria	Fontanelli	28/01/2002	327	Presidente Tondo	risposta scritta
751	Sull'inaccettabile episodio avvenuto a Tarcento sulla linea di autotrasporto pubblico della Saf	Travanut, Tesini	28/01/2002	327	Presidente Tondo	risposta scritta
849	Servola: una lunga catena di incidenti mortali sui luoghi di lavoro	Sasco	30/01/2002	333	Santarossa	Risposta scritta

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
669	Lavori socialmente utili: quale futuro in Regione?	Antonaz	01/02/2002	319	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 666
666	Lavoratori socialmente utili	Degrassi	01/02/2002	319	Venier Romano	risposta unica int. orale n. 669
817	Orchestra sinfonica regionale	Degrassi	01/02/2002	333	Guerra	risposta scritta
812	Esuberato di cervi nella Val Canale e nel Tarvisiano	Bortuzzo	01/02/2002	333	Narduzzi	risposta scritta
647	Sui criteri di cancellazione di disoccupati dalle liste del collocamento	Fontanelli, Moretton, Baiutti, Sonogo	01/02/2002	319	Venier Romano	
883	Sul numero di posti letto nella casa dello studente di Udine riservati a studenti extracomunitari	Fontanelli	01/02/2002	333	Guerra	risposta scritta unica int. orale n. 869
856	Sui regolamenti delle riserve di caccia	Alzetta, Baritussio, Di Natale, Londero, Petris, Vanin	01/02/2002	333	Narduzzi	risposta scritta
895	In merito a spot pubblicitari denigranti la pezzata rossa	Fontanelli	01/02/2002	333	Narduzzi	risposta scritta
869	Criteri di appalto dell'Università di Trieste	Fontanelli	01/02/2002	333	Guerra	risposta scritta unica int. Orale n. 883
886	Gli studenti universitari portatori di handicap sono esonerati dal pagamento delle tasse oppure no?	Degrassi	01/02/2002	333	Guerra	risposta scritta
822	Sulla situazione confusa delle nomine degli insegnanti	Tesini, Zvech, Petris	01/02/2002	333	Guerra	risposta scritta
638	Diritto al lavoro dei disabili	Antonaz	04/02/2002	333	Venier Romano	risposta scritta
661	Sull'istituzione di un capitolo di bilancio per riscuotere le sanzioni relative al mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili	Fontanelli, Sonogo, Baiutti, Moretton	04/02/2002	333	Venier Romano	risposta scritta
818	Viabilità autostradale	Fontanelli	12/02/2002	321	Franzutti	ulteriore sollecito d. d. 11/12/01
815	Perché si vuole cambiare il tracciato originario della Sequals-Gemona?	Moretton, Sonogo	12/02/2002	321	Franzutti	risposta unica int. orale n. 787 e interpellanza n. 664
787	Strada Sequals-Gemona: non inserita nelle urgenze governative	Bortuzzo	12/02/2002	321	Franzutti	ulteriore sollecito il 24/07/2001 risposta unica int. orale n. 815 e interpellanza n. 664
843	Richiesta di esaminare in tempi rapidi la petizione presentata da 400 inquilini ATER dell'Alto Friuli	Antonaz	26/02/2002	327	Seganti	
905	Sugli interventi regionali per opere di culto	Stefanoni	26/02/2002	327	Seganti	

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
889	Quale futuro riserva la politica sanitaria regionale al Burlo Garofolo?	Zorzini	21/03/2002	348	Santarossa	risposta scritta
881	BSE: analogie e correlazioni tra i casi di Bagnaria Arsa e Bicinicco	Violino, Vanin, Franz	21/03/2002	349	Santarossa	risposta scritta
853	Sull'assistenza spirituale ai malati	Fontanelli	21/03/2002	344	Santarossa	ulteriore sollecito 29/01/02 Risposta scritta
867	Centro di eccellenza per lo studio dell'invecchiamento	Bortuzzo	21/03/2002	344	Santarossa	risposta scritta
930	Nuovo caso di Bse in Friuli-Venezia-Giulia: allora le analogie ci sono..	Violino	21/03/2002	349	Santarossa	risposta scritta
854	Gli ultimi tragici incidenti sul lavoro alla Ferriera di S. Sabba ed al depuratore Acegas di Trieste impongono l'urgente organizzazione di una seduta della Commissione consiliare competente sul tema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro	Zorzini	21/03/2002	344	Santarossa	risposta scritta
891	Sulla irregolarità nell'assegnazione della gestione dei fondi di agevolazione di cui all'articolo 7 comma 69 e seguenti della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4	Baiutti, Degrassi, Moretton	26/03/2002	337	Dressi	
677	Utilizzo personale regionale dipendente dell'Azienda regionale di Promozione Turistica	Vanin	26/03/2002	337	Dressi	
379	Presenti e futuri risvolti della politica regionale in campo giovanile	Zorzini, Fontanelli	26/03/2002	337	Presidente Tondo	risposta unica con interpellanza n. 700
903	La Regione patrocinerà un convegno nazista?	Antonaz	26/03/2002	337	Presidente Tondo	risposta unica con interpellanza n. 746
663	Fiera di Udine, sino a quando la "espropriazione" dei legittimi proprietari?	Molinaro, Cruder	26/03/2002	337	Dressi	
823	In materia di parcheggi a pagamento alla Fiera di Udine	Asquini	26/03/2002	337	Dressi	
909	Sui contributi regionali alle imprese del settore commerciale operanti nel territorio montano del Friuli Venezia Giulia	Cisilino	26/03/2002	337	Presidente Tondo	
882	Sul rapporto tra il Congafl Commercio di Pordenone e la Repubblica Argentina	Baiutti, Degrassi, Moretton	26/03/2002	337	Dressi	

Interrogazioni a risposta orale NON EVASE

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
927	Quando saranno resi noti i redditi di Consiglieri e dirigenti regionali?	Moretton	03/01/2002
928	Quali azioni intende svolgere la regione FVG, d'intesa con l'Autorità Portuale di Trieste, per garantire il mantenimento degli attuali livelli di movimentazione del caffè presso lo scalo giuliano?	Ritossa	07/01/2002
932	L'ondata di freddo che sta investendo l'Italia e, in special modo, il Friuli Venezia Giulia inciderà non poco sui bilanci familiari dei soggetti più deboli. La Regione intende intervenire?	Alzetta	10/01/2002
933	Preoccupazioni sul futuro del Burfo	Antonaz	11/01/2002
934	Quali provvidenze a favore dei vallicoltori a causa delle avverse condizioni atmosferiche nella Laguna di Grado e Marano?	Ritossa	16/01/2002
935	È realistico l'intervento della Enron (USA) a San Giorgio di Nogaro	Cisilino	16/01/2002
936	Pistole e diletantismo	Degrassi	18/01/2002
937	Perché il CdA di Autovie non ha ancora nominato il Vice Presidente?	Moretton	18/01/2002
938	L'Ente Fiera di Udine è diventato una grande famiglia?	Moretton	21/01/2002
939	Ritardi nell'attuazione delle opere previste dal piano finanziario di Autovie Venete	Moretton	21/01/2002
940	Insegnamento della lingua friulana, la Regione promuova un'azione che faccia chiarezza	Bortuzzo	22/01/2002
941	Sull'intervento della Regione a supporto della fase istruttoria della richiesta di concessione dei trattamenti economici agli invalidi civili, nonché sull'elevato numero di pratiche inevase presso la Prefettura di Udine	Baiutti	22/01/2002
942	Funzionalità del servizio ferroviario	Fontanelli	22/01/2002
943	Sulla soppressione del treno Eurostar in Regione	Antonaz, Brusca, Degrassi, Fasola, Gherghetta, Ritossa, Vio	22/01/2002
944	Finanziamenti alle attività della minoranza slovena o alle "scatole cinesi"?	Ritossa	23/01/2002
945	Gravi ritardi nei lavori del lotto 28 della A28	Moretton, Baiutti	23/01/2002
946	Contenzioso AaROI Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine	Castaldo	23/01/2002
948	Espropri e ruspe a Rive d'Arcano (Udine)	Cisilino	23/01/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
949	Controlli della qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia	Fontanelli	24/01/2002
951	Rinvio della realizzazione del casello autostradale di Ronchis	Moretton, Baiutti	25/01/2002
952	Situazione della Gemona Manifatture	Fontanelli	28/01/2002
953	Adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia	Moretton, Brussa, Baiutti	29/01/2002
954	Compagnia aerea regionale: quale futuro?	Cisilino	29/01/2002
955	Decreto applicativo di cui alla L.R. n. 8/2001 relativo alle autorizzazioni per l'apertura di strutture sanitarie private	Baiutti	30/01/2002
956	Fornitura del vitto ai degenti presso le Aziende ospedaliere della regione	Antonaz	30/01/2002
957	Ingrate accuse di razzismo alla città di Udine ed al Friuli: come si tutela la Regione?	Franz, Molinaro, Violino	30/01/2002
958	Autovie, "subito" i cantieri aperti?	Moretton	31/01/2002
959	Telesoccorso: attese lunghe nel distretto nord	Bortuzzo, Follegot	31/01/2002
960	Pedaggi A28	Moretton, Baiutti, Sonogo	01/02/2002
961	Sugli obblighi della Regione riguardo al problema dell'inquinamento dell'aria ambiente	Mattassi	01/02/2002
962	Responsabilità della Giunta regionale e del suo Presidente per la non applicazione sul territorio regionale della legge di tutela delle minoranze linguistiche e storiche (L. 482/99) e della Legge di tutela della minoranza slovena (L. 38/2001)	Zorzini	01/02/2002
963	Trasporti ferroviari ed occupazione	Tesini, Zvech, Fontanelli	01/02/2002
964	Sollecita approvazione dei progetti per l'eliminazione dei "punti neri" della SS 52 "Carnica" da parte della Regione	Petris	04/02/2002
966	Sulla privatizzazione della Fincantieri	Antonaz	07/02/2002
967	Che fondamento trova la notizia di una eventuale cessione dei terreni di Fossalon di Grado all'Ismea?	Ritossa	07/02/2002
968	Collaboratori dell'ARPA che contemporaneamente svolgono funzioni di "controllati" e di "controllori"	Mattassi	07/02/2002
969	Sulla vendita degli immobili, adibiti ad ambulatori, da parte dell'Azienda per i servizi sanitari del Medio Friuli	Stefanoni	11/02/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
970	Sulla cessione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari	Baiutti, Moretton, Stefanoni	12/02/2002
971	Le banche in periferia e la sicurezza dei cittadini	Cisilino	13/02/2002
972	Diatriba fra EZIT ed Autorità Portuale per la realizzazione e gestione di un parcheggio regolamentato in un piazzale nei pressi del Canale Industriale di Trieste	Serpi	13/02/2002
973	Mancata costituzione Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali di cittadini italiani di origine slovena e ipotesi di una abrogazione della legge istitutiva	Molinaro	14/02/2002
974	ARPA non attrezzata per monitorare le cementerie	Bortuzzo, Vanin	14/02/2002
976	Il perché di certi ritardi e/o fughe in avanti da parte dell'Assessore all'agricoltura	Ritossa	18/02/2002
977	Quali azioni intende effettuare in sede comunitaria la regione Friuli Venezia Giulia per difendere i produttori di vino?	Ritossa	18/02/2002
978	Uffici pubblici a Gorizia, spostamenti continui che evidenziano una mancanza di programmazione e creano confusione negli stessi fruitori	Ritossa	19/02/2002
979	RSA di S. Daniele: a quando la riapertura?	Molinaro	19/02/2002
980	Individuazione progetto casse di espansione sul fiume Tagliamento	Molinaro	19/02/2002
981	Situazione di crisi per le attività produttive della Regione	Cisilino	19/02/2002
982	Può il "controllore" essere "controllore" di sé stesso?	Serpi	20/02/2002
983	Sollecito di un pronunciamento in merito all'opportunità della costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali degli sloveni	Zorzini	21/02/2002
984	Episodi di razzismo in Regione	Antonaz	21/02/2002
985	Sulla destinazione ad uso pubblico dei locali di Villa Ottello-Savoignan di Rivignano	Cisilino	21/02/2002
986	Concorrenza tra i porti del nord Adriatico	Ritossa	22/02/2002
987	Linea Internet "calda" in Autovie Venete	Moretton	22/02/2002
988	Sulle minacciose interferenze del consigliere Beppino Zoppolato sull'operato di un Direttore regionale	Tesini, Alzetta	25/02/2002
989	Localizzazione ed indirizzi strategici ed operativi dell'Università dell'INCE - Eastern European University	Sasco	25/02/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
990	Subappalto a ditte straniere extra Unione Europea: risorsa per le imprese, danno per le entrate regionali	Molinaro, Salvador	26/02/2002
991	Interruzione attività venatoria	Vanin, Bortuzzo	26/02/2002
992	Una task force anche per la zona industriale udinese (Ziu)	Vanin	27/02/2002
993	Centrale nucleare di Krsko a rischio: come ci tuteliamo?	Franz, Follegot, Volino	27/02/2002
994	Disservizio S.I.E.R. (Servizio informatizzazione elettronica regionale)	Di Natale	27/02/2002
995	Per la tutela del vino "Tocal"	Serpi	04/03/2002
996	Benefici fiscali per gli scambi marittimi di Hong Kong con il Regno Unito e l'Olanda	Ritossa	01/03/2002
997	Nuovo sistema di esazione del tratto autostradale Portogruaro-Pordenone	Moretton	04/03/2002
998	Disagi all'Ospedale di Montfalcone	Antonaz	05/03/2002
999	Aprilia Marittima attende un segnale. Quando verrà finalmente dragato il canale Coron?	Vanin	05/03/2002
1000	Sulla nomina di un componente il cda di Friulia SpA	Baiutti, Moretton	05/03/2002
1001	Sui compensi al Presidente e all'Amministratore Delegato di Friulia Spa deliberato dal cda di Friulia in data 28 febbraio 2002	Baiutti, Moretton	05/03/2002
1002	Sull'affidamento ad Autovie servizi della progettazione degli interventi stradali per cinque milioni di euro	Baiutti, Moretton	05/03/2002
1003	Canale scolmatore Corno-Tagliamento: un'altra incompiuta?	Molinaro, Cruder	05/03/2002
1004	Sulla mancata approvazione da parte del Ministero dei Beni ed attività culturali dei programmi regionali degli interventi previsti dalla L.65/1987	Baiutti, Gherghetta, Moretton	05/03/2002
1005	Siamo al terzo metanodotto in Regione. Quali vantaggi per il territorio?	Cisilino	06/03/2002
1006	Allarme inquinamento a Sagrado	Antonaz	06/03/2002
1007	Rischio per i pazienti critici nell'Azienda Ospedaliera di Udine	Antonaz	07/03/2002
1008	Le disagiate condizioni di lavoro del personale delle Poste Italiane del Friuli Venezia Giulia	Sasco	08/03/2002
1010	La stazione ferroviaria di Latisana è solo parzialmente accessibile e non può essere attraversata dalle carrozzelle	Mattassi	11/03/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1011	Sul commenti del Presidente del CORECOM relativi ai "Girotondi intorno alla RAI"	Degano, Brussa, Moretton, Tesini, Zvech, Gherghetta, Alzetta, Zorzini, Baiutti	11/03/2002
1013	Sul completamento della viabilità di accesso e di deflusso del centro commerciale localizzato fra Mortegliano e Pozzuolo	Mattassi	13/03/2002
1014	Mancato adeguamento della quota regionale per l'abbattimento delle rette delle case di riposo	Moretton, Degano, Brussa	13/03/2002
1015	Trasformazioni delle fondazioni bancarie. Quale ruolo intende svolgere la regione Friuli Venezia Giulia?	Ritossa	14/03/2002
1016	Mancati interventi regionali per il superamento del degrado dell'area montana	Moretton, Brussa, Degano	14/03/2002
1017	Quali i progetti della Regione per il Porto di Trieste?	Dolcher, Zvech	15/03/2002
1018	Rilascio tesserino di caccia	Moretton	18/03/2002
1019	Ipotesi di trasferimento del Servizio delle Foreste regionali	Moretton	18/03/2002
1020	Ingerenza partitica rispetto ai precisi compiti istituzionali del Consiglio regionale, della Giunta regionale e rispetto all'autonomia di Autovie Venete	Moretton, Tesini, Baiutti, Fontanelli	18/03/2002
1021	Sospensione servizio di reperibilità notturna del tecnico di radiologia e di laboratorio dell'ospedale civile di Maniago	Antoniaz	20/03/2002
1022	Propaganda a favore di determinati pubblici amministratori con sperpero di denaro pubblico	Zorzini	20/03/2002
1023	Alloggi di proprietà regionale; ritardi della burocrazia?	Cisilino, Molinaro	21/03/2002
1024	Legge regionale n. 132 bis "Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici"	Moretton	21/03/2002
1025	Come intende attivarsi la Regione per mantenere l'impegno relativo al Prusst udinese?	Franz, Violino	22/03/2002
1026	Sul sistema viario di Palmanova	Mattassi, Baiutti, Fontanelli, Moretton	22/03/2002
1027	Inquinamento acustico: servono iniziative appropriate	Bortuzzo	22/03/2002
1028	Non si faranno le opere previste dal piano d'investimenti di Autovie Venete	Moretton, Baiutti	22/03/2002
1029	Le verifiche periodiche di apparecchiature, attrezzature ed accessori per il sollevamento e la burocrazia	Cisilino	22/03/2002
1031	Che fine ha fatto il regolamento forestale?	Zoppolato	26/03/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1032	Sauris: perché le scivole non funzionano?	Vanin	26/03/2002
1033	Sul recepimento delle normative statali in materia di affezione e prevenzione dal randagismo	Dal Mas	26/03/2002
1034	Esiste il rischio di una eventuale chiusura del Punto nascita presso l'Ospedale S. Polo di Monfalcone?	Ritossa, Castaldo	26/03/2002
1035	Sul corridoio 5 alla luce dei nuovi orientamenti europei sulle reti transeuropee e paneuropee di trasporto	Fontanelli, Mattassi, Zorzini, Moretton	27/03/2002

Interrogazioni a risposta scritta - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta Evazione	Assessore
208	Consiglio sindacale interregionale (CSI). Quale banca dati?	Ritossa	11/01/2002	319	Venier Romano
211	Fornitura del farmaco "Ribavirina" per la terapia dei pazienti trapiantati di fegato che presentano una infezione dell'organo trapiantato da parte del virus HCV	Castaldo	16/01/2002	319	Santarossa
206	Problemi a chirurgia d'urgenza a Trieste	Lippi	24/01/2002	319	Santarossa
205	Che fine farà la facoltà di medicina dell'Università di Trieste?	Lippi	24/01/2002	319	Santarossa
182	Organizzazione dei servizi di dialisi nel S.S.R.	Fasola, Castaldo, Molinaro, Dal Mas	24/01/2002	319	Santarossa
227	Inno e bandiera italiana nelle scuole della Regione	Lippi	28/01/2002	320	Presidente Tondo
183	Grave danneggiamento del tetto della Chiesa di S. Antonio Taumaturgo in Trieste	Lippi	28/01/2002	319	Presidente Tondo
244	Cronica mancanza di medici/pediatri in Regione e a Trieste	Lippi	21/03/2002	340	Santarossa
230	Infortunati sul lavoro nella Regione Friuli-Venezia Giulia	Castaldo	21/03/2002	340	Santarossa
192	Chirurgia toracica	Lippi	21/03/2002	340	Santarossa
160	Dotazione di personale ed attività delle unità operative di radiologia, esposizione della popolazione a radiazioni per indagini diagnostiche	Castaldo, Fasola	21/03/2002	340	Santarossa

Interrogazioni a risposta scritta - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
246	Compagnia aerea regionale	Lippi	16/01/2002
247	Discriminazioni nei congedi parentali	Gherghetta	25/01/2002
248	Stabilizzazione scuola con insegnamento bilingue sloveno - italiano gestito dall'istituto per l'istituzione slovena di San Pietro al Natisone (UD)	Ritossa, Castaldo, Di Natale	01/02/2002
249	Inquadramento personale azienda "Volpares" - Palazzolo dello Stella	Ritossa	12/02/2002
250	Quale destinazione d'uso dei locali di Villa "Ottelio - Savorghan"?	Ritossa	12/02/2002
251	Rive d'Arcano: attuazione PRGC	Zoppolato	12/02/2002
252	Mancata realizzazione del servizio di dialisi presso il presidio ospedaliero di Monfalcone	Ritossa	19/02/2002
253	Sanità triestina - Unità operativa di Odontoiatria	Lippi	26/02/2002
254	Si è a conoscenza delle linee strategiche dei porti liguri per captare gran parte dei traffici dal Mediterraneo al centro Europa?	Ritossa	13/03/2002
255	Franco bollo commemorativo disastro del Vajont	Ritossa	22/03/2002
256	Ricostruzione chiesetta di San Martino, in Comune di Erto e Casso (Pordenone)	Ritossa	25/03/2002
257	Realizzazione galleria stradale tra i Comuni di Tramonti di Sopra (Pordenone) e di Socchieve (Udine)	Ritossa	25/03/2002

Interpellanze - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
628	L'attacco croato al peschereccio di Grado del 19 aprile: accertare la verità dei fatti, impedire le strumentalizzazioni. Antonione riferisca al Consiglio	Brussa	28/01/2002	319	Presidente Tondo	accettata risposta scritta
714	Mancato controllo di legittimità sul documento operativo per le misure forestali	Moretton	01/02/2002	319	Narduzzi	
768	Le nomine nelle S.p.A. per il passante di Mestre contrastano con i principi ispiratori della legislazione regionale in materia di nomine	Mattassi, Travanut, Moretton, Baiutti, Tesini, Fontanelli	01/02/2002	319	Presidente Tondo	
677	Incendi boschivi o cartacei?	Degrassi	01/02/2002	319	Narduzzi	
711	Amministrazione fondi della Finanziaria regionale della Cooperazione (Fin.Re.Co)	Franz, Follegot, Vanin, Violino	04/02/2002	322	Venier Romano	risposta scritta
706	Sugli operai "assunti dalla Regione" che verrebbero utilizzati per eseguire lavori su proprietà private	Petris, Alzetta	04/02/2002	322	Venier Romano	risposta scritta
633	Perché l'attività del Centro Dialisi di Latisana è stata fortemente ridotta?	Mattassi	12/02/2002	321	Santarossa	
654	Spese sostenute dalle ASS a favore dei profughi extracomunitari	Ritossa	12/02/2002	321	Santarossa	
664	Mancato inserimento della Sequals Gemona tra le opere nazionali prioritarie	Sonego, Moretton, Alzetta	12/02/2002	321	Franzutti	risposta unica int. orale n. 787 e n. 815
703	Sulle indebite intromissioni dell'Assessore SEGANTI nei procedimenti istruttori della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale	Baiutti	26/02/2002	327	Seganti	risposta a domicilio
649	Complesso commerciale in zona Piandipan	Gottardo	26/02/2002	327	Seganti	
701	Incurie all'ex Ospedale di Montalcone di via Rossini	Antonaz	26/02/2002	327	Santarossa	
713	Sulla graduatoria dei mutui casa 1999 e sui ritardi nell'erogazione dei relativi finanziamenti al MEDIOCREDITO del Friuli-Venezia Giulia	Baiutti	26/02/2002	327	Seganti	RISPOSTA A DOMICILIO
735	Mancata risposta all'interpellanza n. 189 depositata 30 giugno 1999 inerente la "Conoscenza da parte del Ministero del Tesoro dei propri regolamenti pubblicati su Gazzetta Ufficiale"	Cisilino	26/03/2002	337	Presidente Tondo	risposta unica con interpellanza n. 189
746	La Regione sponsor di iniziative neonaziste	Zvech, Degano, Baiutti, Dolcher, Zorzini	26/03/2002	337	Presidente Tondo	risposta unica con int. orale n. 903

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore com petente	Note
189	Conoscenza da parte del Ministero del Tesoro dei propri regolamenti pubblicati su Gazzetta Ufficiale	Cisilino	26/03/2002	337	Presidente Tondo	risposta unica con interpellanza n. 735
700	Non bastano "slogans" per risolvere i problemi dei giovani	Moretton	26/03/2002	337	Presidente Tondo	risposta unica con int. orale n. 379

Interpellanze - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
759	Annunciata chiusura del servizio di radioterapia dell'Ospedale di Pordenone. Continua l'azione demolitrice dei servizi sanitari in provincia di Pordenone	Alzetta	11/01/2002
760	Chi sono i mandanti dell'azione demolitrice del servizio sanitario regionale in provincia di Pordenone?	Alzetta	14/01/2002
761	Poste: la qualità del servizio va garantita anche in montagna	Bortuzzo	17/01/2002
762	Quali siano le ragioni per le quali la Giunta non riesce ad esprimere il presidente della Associazione Mittelfest, mettendo di fatto in difficoltà l'attuazione dei programmi sostenuti in modo significativo dall'Amministrazione regionale anche nella finanziaria 2002	Tesini	23/01/2002
763	La nomina del nuovo presidente di Mediocredito	Sonego, Baiutti, Moretton, Fontanelli	24/01/2002
764	Sul futuro dei servizi collegati al funzionamento dell'Ospedale di Maniago	Alzetta	29/01/2002
766	Il c.d. gassificatore di Sedegliano si farà?	Cisilino	30/01/2002
765	Sugli incomprensibili ritardi nell'approvazione del decreto applicativo della L.R. n. 8/2001 per l'autorizzazione di strutture sanitarie private	Baiutti	30/01/2002
767	Prestiti partecipativi dei consorzi garanzia fidi commercio	Sonego, Moretton, Degrassi	31/01/2002
769	Perché la Giunta utilizza due pesi e due misure quando si tratta di erogare finanziamenti regionali mediante il Mediocredito?	Tesini	07/02/2002
770	Autovie Venete: mancata realizzazione barriere antirumore a Ronchi dei Legionari (GO)	Ritossa	13/02/2002
771	L'assistenza dei disabili over 65	Sonego	13/02/2002
772	Vendita dei terreni di Fossalon di Grado all'ISMEA. In base a quali considerazioni e disposizioni legislative è avvenuta?	Ritossa	13/02/2002
773	Sanità in Regione e liste d'attesa: qual è la situazione e con quali criteri sono stabilite le priorità?	Gottardo	13/02/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
774	La mancanza di direttive e lo stato di incertezza in cui stanno operando gli uffici periferici dell'ARI, rischiano di trasferire alle Province strutture ormai inutili	Tesini	13/02/2002
775	Cessione terreni agricoli ex Ente Tre Venezie	Gottardo, Cruder	13/02/2002
777	Inquietante corrispondenza del "camerata Gilberto" con l'Assessore Ciani	Alzetta	14/02/2002
776	Sull'aumento del Capitale Sociale di Friulia SpA avvenuto in data 30 luglio 1999	Baiutti, Cisilino	14/02/2002
779	La dismissione di S. T. S.r.l., controllata da Autovie Venete S.p.A.	Cisilino, Ritossa	19/02/2002
780	Sugli ingiustificati ritardi nell'emanazione delle disposizioni di attuazione della L.R. 25/2001	Baiutti	20/02/2002
781	Sui ritardi che si accumulano per dare effettivamente il via alla missione affidata dal Governo nazionale alla nostra Regione per la ricostruzione della Slavonia	Tesini, Zvech	21/02/2002
782	Sulle competenze della Direzione regionale per le Autonomie locali a risolvere le controversie tra Enti locali e Comunelle	Zvech, Dolcher	21/02/2002
783	Consorzio per l'idrovia litoranea veneta	Ritossa	22/02/2002
784	Rapporto rilevazioni osservatorio TG RAI Friuli Venezia Giulia. I dati emersi evidenziano gravi discrasie	Ritossa	22/02/2002
785	Qual è il ruolo di Autovie Venete nelle riunioni "strategiche" con le altre concessionarie autostradali?	Ritossa	22/02/2002
786	Servizi Telematici Srl: perché la si chiude?	Ritossa	22/02/2002
787	Gravi ritardi ed inadempienze della Regione nel progetto di ricostruzione della Slavonia	Brussa, Degano, Moretton	22/02/2002
788	Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura	Ritossa, Di Natale	26/02/2002
789	La situazione di Adriacom S.p.A.	Cisilino	27/02/2002
792	Testo Unico in materia di aiuti L.R. 12/1998	Ritossa, Di Natale, Castaldo	01/03/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
791	Ingiustificata sottrazione di fondi dall'interreg Italia-Slovenia	Brussa	01/03/2002
793	Forti preoccupazioni sul futuro della Meteor di Ronchi dei Legionari	Brussa	04/03/2002
794	Sugli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 27/1/2001 n. 27 relativa all'adozione della bandiera della Regione	Baiutti, Bortuzzo	05/03/2002
795	I tempi sono scaduti e la Giunta regionale non propone ancora nulla per la sostituzione delle "sopresse" Comunità montane	Alzetta, Petris	05/03/2002
796	Ripartizione finanziaria fra Aziende Sanitarie Locali	Gottardo	06/03/2002
797	Quali strategie lascia intendere la futura Fondazione Friuli Venezia Giulia - Veneto?	Ritossa, Violino	08/03/2002
798	Perché si versano a Roma i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione regionale?	Cisilino	13/03/2002
799	Sulla dismissione delle quote azionarie di Mediocredito FVG S.p.A. possedute dallo Stato	Cisilino	18/03/2002
801	Basta sinfonie padane	Degrassi	22/03/2002
804	Sull'impropria ingerenza degli imprenditori nella gestione del Consorzio Industriale Aussa Como	Mattassi, Fontanelli	28/03/2002

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 158
dell'8 luglio 2002)

LEGGE 6 luglio 2002, n. 137. (Estratto).

**Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, nonchè di Enti pubblici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Republi-
ca hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(omissis)

Art. 9

*(Delega per l'emanazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza
slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge
23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, un decreto legislativo conte-
nente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
concernenti la minoranza slovena della Regione Friu-
li-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e
con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(omissis)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normati-
vi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
FRATTINI,
Ministro per la funzione pubblica

VISTO, IL GUARDASIGILLI:
CASTELLI

(omissis)

Note

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

(omissis)

Nota all'articolo 9:

- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

«Art. 3
(Comitato istituzionale paritetico per i problemi
della minoranza slovena).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

- a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
- b) sei membri nominati dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle Associazioni più rappresentative della minoranza;
- c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli Enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001».

(omissis)

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 163
del 13 luglio 2002)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Mariano del Friuli.

Con decreto interministeriale n. 1235 del 31 maggio 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opere dell'Ex Fortificazione Permanente» sito nel Comune di Mariano del Friuli (Gorizia), iscritto tra i beni di demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa Esercizio, riportato nel catasto del Comune catastale medesimo alla P.T. 1122, F.M. n. 7 particelle 599/1, 600/3 ed al F.M. n. 3 particelle 604/3, 606/1, 612/3, 614/3, 1901 e 1902 dell'ufficio del catasto fondiario di Cormons per una superficie complessiva di mq. 3.183.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 174
del 26 luglio 2002)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2002.

Modifiche alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Dipartimento delle politiche di mercato del 5 luglio 2002 con il quale si modifica, in alcune parti, il disciplinare della pesca dei molluschi bivalvi, tra gli altri, nel compartimento marittimo di Monfalcone.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo per ottenimento C.P.I. e adeguamenti alle normative del complesso scolastico di via Frausin n. 12.

(Pubblicazione ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese invitate:

1. R.C.A. Restauri & Costruzioni Albanese S.r.l. - Palermo; 2. Riccesi S.p.A. - Trieste; 3. Giuliani Costruzioni - Ponzano Veneto (Treviso); 4. Encoser S.r.l. - Reana del Roiale (Udine); 5. Ingg. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 6. Di Betta Giannino S.r.l. - Nimis (Udine); 7. Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Cons. Coop. - Forlì; 8. Protto S.p.A. - Gorizia; 9. SE.CO.ME. S.r.l. - Napoli; 10. R. & R. S.r.l. - Napoli; 11. Ricci Costruzioni 1986 S.r.l. - Roma; 12. ICED S.r.l. - Ercolano (Napoli); 13. S.A.C.S. S.r.l. - Napoli; 14. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 15. Edile Valleverde S.r.l. - Trieste; 16. So.C.R.Edil. S.r.l. - San Dorligo della Valle (Trieste); 17. Guerrino Pivato S.p.A. - Onè di Fonte (Treviso); 18. ATI Graziani Group S.r.l. (Capogruppo) - Trieste/AP.CO.Graem. S.r.l. - Roma/I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 19. CO.I.PI. S.p.A. - Colle Umberto (Treviso); 20. Pal Impianti & C. S.a.s. - Paganica (Aquila); 21. Edil Contract S.r.l. - Roma; 22. La Ferlita Costruzioni S.p.A. - Catania; 23. Giovanni Cramer & Figli S.n.c. - Trieste; 24. ATI Quadrato Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - Bari/Comes S.r.l. - Taranto; 25. S.A.C.A.I.M. S.p.A. - Venezia; 26. Consorzio Artigiani Romagnolo - C.A.R. - Rimini; 27. ATI Cesab S.r.l. (Capogruppo) - Roma/Medi Impianti S.p.A. - Piano Tavola (Catania); 28. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 29. Costruzioni Pozzobon S.p.A. - Vicenza; 30. Benussi & Tomasetti S.n.c. - Trieste; 31. Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro - Ravenna; 32. Ivecos S.p.A. - Vittorio Veneto (Treviso); 33. PA.CO. S.p.A. - Napoli; 34. Consorzio cooperative costruzioni - Bologna; 35. Cooperativa Muratori e Braccianti Di Carpi Soc. a r.l. - Carpi (Modena); 36. Mattioli S.p.A. - Padova; 37. Troiani R. & Ciarrocchi R. S.n.c. - Centobuchi di Montepandone (Ascoli Piceno); 38. ATI Bruno Costruzioni S.a.s (Capogruppo) - Potenza/Metro S.a.s. - Trieste/Tiepolo S.r.l. - San Dorligo della Valle (Trieste); 39. Cavagnis Costruzioni S.r.l. - Padova (Padova); 40. Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 41. Presimp S.r.l. - Roma; 42. Cerbone Giovanni & Figlio S.a.s. - Trieste; 43. Scarcia & Rossi S.n.c. - Trieste; 44. CO.NA.PRO. Soc. Coop. a r.l. - Roma; 45. Carena S.p.A. - Genova; 46. Speci S.r.l. - Pomezia (Roma); 47. Ellepi S.r.l. - Ragusa; 48. Lovati & C. S.a.s. - Milano; 49. Andreola Costruzioni Generali S.p.A. - Loria (Treviso); 50. Zerbo & Marinante S.r.l. - Venezia; 51. Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia); 52. Costruzioni Generali Zoldan S.r.l. - Roma; 53. FMS Costruzioni S.r.l. - Bari; 54. I.C.I. Soc. Coop. a r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 55. Ferracin S.r.l. - Jesolo (Venezia); 56. Imprecos S.r.l. - Roma; 57. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine).

Imprese partecipanti: quelle contrassegnate dai numeri 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56 e 57.

Impresa aggiudicataria: Vidoni S.p.A. - via Palladio n. 66 - Tavagnacco (Udine).

Importo di aggiudicazione: euro 2.572.203,25 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 400 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Nerio Musizza dell'Ufficio tecnico comunale.

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata a' sensi degli articoli 73 lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nonchè dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 12 agosto 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra della Via San Lazzaro e Via delle Torri.

(Pubblicazione ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80).

Imprese invitate:

1. Bruno Costruzioni S.a.s. - Potenza; 2. Frattolin S.p.A. - Latisana (Udine); 3. Italvia S.p.A. - Tricesimo (Udine); 4. Coletto S.p.A. - S. Biagio Di Callalta (Treviso); 5. R. De Franceschi & C. S.a.s. - Pordenone; 6. Brussi Costruzioni S.r.l. - Susegana (Treviso); 7. SO.L.E.S. S.p.A. - Forlì; 8. Cgs S.p.A. - Feletto Umberto (Udine); 9. Mantelli Estero Costruzioni S.p.A. - Marghera (Venezia); 10. Pessot Costruzioni S.r.l. - Fontanafredda (Pordenone); 11. Andreola Costruzioni Generali S.p.A. - Loria (Treviso); 12. Adriastrade S.r.l. - Monfalcone (Go); 13. Aveni S.a.s. - Barcellona P.G. (Messina); 14. Ati F.lli Grillo (Capogruppo) - Rometta Marea (Messina)/Project Financing S.r.l. - Barcellona P.G. (Messina); 15. Consorzio cooperative costruzioni - Bologna; 16. Medi Appalti S.a.s. - S. Agata Li Battiati (Catania); 17. F.A. Costruzioni - Linguaglossa (Catania); 18. Ferraro Costruzioni S.r.l. - Linguaglossa (Catania); 19. Ati M.A. Costruzioni S.a.s. (Capogruppo) - Barcellona P.G. (Messina)/Porto Alfio - Piedimonte Etneo (Catania); 20. Ati Copetti S.p.A. (Capogruppo) - Gemona del Friuli (Udine)/S.A.L.P. S.p.A. - Bagnarla Arsa (Udine); 21. Cogeis S.p.A. - Quincinetto (Torino); 22. S.I.Me. S.p.A. - Lozzo Atestino (Padova); 23. Cumino S.p.A. - Torino; 24. Roan S.r.l. - Acireale (Catania); 25. Tecnogeo S.r.l. - Campofornido (Udine); 26. Carron

Cav. Angelo S.p.A. - S. Zenone degli Ezzelini (Treviso); 27. Lo.Ri. Costruzioni S.n.c. - Barcellona P.G. (Messina); 28. Cois S.r.l. - Faedis (Udine); 29. Sac S.r.l. - Padova; 30. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 31. So.C.R.Edil. S.r.l. - San Dorligo Della Valle (Trieste); 32. Presti S.r.l. - Terme Vigliatore (Messina); 33. Ivecos S.p.A. - Vittorio Veneto (Treviso); 34. A.G.B. Costruzioni S.r.l. - Trapani; 35. Seicon S.a.s. - Castellammare Del Golfo (Trapani); 36. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 37. Bucaria S.r.l. - Trapani; 38. Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 39. Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a.r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 40. Ati Daidone Costruzioni S.n.c. (Capogruppo) - Trapani/D'alberti Giuseppe - Mazara Del Vallo (Trapani); 41. Mattioli S.p.A. - Padova; 42. Lovati & C. S.a.s. - Milano; 43. Soceis S.r.l. - Potenza; 44. Al.Ga. Costruzioni S.r.l. - Padova; 45. De Carlo Costruzioni Generali S.r.l. - Motta Di Livenza (Treviso); 46. S.A.F.I.P. S.r.l. - Ippolis Di Premariacco (Udine); 47. Co.I.Pi. S.p.A. - Colle Umberto (Udine); 48. Puma S.r.l. - Mazara Del Vallo (Trapani); 49. Borio Giacomo S.r.l. - Torino; 50. Edilfognature S.p.A. - Gradisca D'isonzo (Gorizia); 51. I.C.M. Costruzioni S.r.l. - Gorgo Al Monticano (Treviso); 52. Ilsa Pacifici Remo S.p.A. - San Donà Di Piave (Venezia); 53. Costruzioni Cicuttin S.r.l. - Latisana (Udine); 54. Confbeton S.p.A. - Spilimbergo (Pordenone); 55. Battistella S.r.l. - Pasiano Di Pordenone (Pordenone); 56. Coke Strade S.r.l. - Colloredo Di M.A. (Udine); 57. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine); 58. Mario De Candido S.p.A. - Precenico (Udine); 59. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine).

Imprese partecipanti: quelle contrassegnate dai numeri 1, 3, 5, 7, 12, 14, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 47, 50, 54, 55, 56, 57 e 58.

Impresa aggiudicataria: Carron cav. Angelo S.p.A. - via Bosco n. 14/1 - S. Zenone degli Ezzelini (Treviso).

Importo di aggiudicazione: euro 1.054.536,73 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 180 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Sergio Ashiku dell'Ufficio tecnico comunale.

Modalità di aggiudicazione: licitazione privata a' sensi degli articoli 73 lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nonchè dell'articolo 21, 1° comma, lettera c), legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 12 agosto 2002

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

COMUNE DI CAVASSO NUOVO
(Pordenone)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata «Zona D6 in via Centolina».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma, dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che gli atti del progetto ed i suoi allegati, relativi al P.R.P.C. di iniziativa privata «Zona D6 in via Centolina», adottato con delibera consiliare n. 22 dell'8 luglio 2002, verranno depositati in libera visione, presso la Segreteria comunale, per 30 (trenta) giorni effettivi, da lunedì a venerdì, durante l'orario di apertura al pubblico, a far luogo dal 19 agosto 2002.

Entro il suddetto termine, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare osservazioni in carta legale da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali questo Comune si pronuncerà specificatamente.

Cavasso Nuovo, lì 5 agosto 2002

IL SINDACO:
Silvano Carpenedo

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
(Gorizia)

Riclassificazione di strutture ricettive alberghiere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con determinazione n. 4/005 dell'1 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 2/2002 si è provveduto alla riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere operanti in territorio comunale così come di seguito specificato:

«Albergo al Pellegrino»	1 stella
«Albergo al Trieste»	2 stelle
«Hotel Franz»	3 stelle
«Hotel al Ponte»	3 stelle

Si ricorda che eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla residenza municipale, lì 30 luglio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA COMUNALE:
m.llo N. Piccolo

COMUNE DI LATISANA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «Variante al P.d.R. di Gorgo - Comparto G3 - UMI 28-29-30».

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SETTORE GESTIONE TERRITORIO
E OPERE PUBBLICHE

(ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991)

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27 luglio 2002 è stato adottato il P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «Variante al P.d.R. di Gorgo - comparto G3 - UMI 28-29-30»; i relativi elaborati sono depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi e presentare al Comune, entro lo stesso termine, osservazioni ed opposizioni.

Latisana, 21 agosto 2002

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E OO.PP.:
arch. Chiara Bertolini

COMUNE DI NIMIS
(Udine)

Delibera della Giunta comunale 31 luglio 2002 n. 170. (Estratto). Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere.

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Friuli», gestore il sig. Petrossi Arturo, sita in questo Comune, via del Ponte, composto da n. 15 camere (di cui n. 13 dotate di locali bagno completi privati) e n. 1 bagno in comune per complessivi n. 25 posti letto, il livello di riclassificazione «Albergo una stella»;

2) di attribuire alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Trieste», aspirante titolare sig.ra Sant Stefania, sita in questo comune p.zza XXIX Settembre, composto da n. 5 camere (di cui n. 4 dotate di locali bagno completi privati), n. 1 bagno in comune e n. 3 monolocali completi di bagno e angolo cottura per complessivi n. 19 posti letto, il livello di classificazione «Albergo due stelle»;

3) di dare atto che:

- la riclassificazione attribuita all'albergo «Al Friuli» ha validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 57, 2° comma, della legge regionale 2/2002;

- la classificazione attribuita all'albergo «Al Trieste» conserva la validità per un quinquennio dal giorno 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'articolo 57, 4° comma, della legge regionale 2/2002;

(omissis)

IL SINDACO:
Renato Picogna

COMUNE DI PRADAMANO
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata: Albergo-Ristorante «Riviera», di Cosatti Loris. Determinazione n. AM/112/2002 (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1) Di riclassificare la struttura ricettiva alberghiera denominata Albergo-Ristorante «Riviera» - di Cosatti Loris, in premessa generalizzata, ai sensi della legge

regionale 2/2002, partita I.V.A. 01828030302, come Albergo a «tre stelle», con validità dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007.

2) Di approvare la suddetta denominazione.

3) Di rendere pubblica la presente determinazione mediante affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

Pradamano, lì 5 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA:
Federica Tomasin

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Comparto D1 A» nella zona industriale di Medeuzza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 3 luglio 2002, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Comparto D1 A» nella zona industriale di Medeuzza.

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 5 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 C» nella zona industriale di Medeuza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 3 luglio 2002, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 C» nella zona industriale di Medeuza.

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 5 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 D» nella zona industriale di Medeuza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 3 luglio 2002, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 D» nella zona industriale di Medeuza.

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 5 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 E» nella zona industriale di Medeuza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 3 luglio 2002, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Comparto D1 E» nella zona industriale di Medeuza.

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, lì 5 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Comparto ex Lignum - variante n. 1».

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 23 luglio 2002, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Comparto ex Lignum - variante n. 1».

Secondo le previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52, la deliberazione consiliare di adozione con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio edilizia privata ed urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bol-

lettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

San Giovanni al Natisone, li 5 agosto 2002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ECOLOGIA:
per. ind. Ambrogio Fuccaro

COMUNE DI SAURIS
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito degli atti a libera visione del pubblico della variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata relativo alla zona artigianale «D2» di Sauris di Sotto.

VISTE le leggi regionali 19 novembre 1991 n. 52 e 14 luglio 1992 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 40 del 30 luglio 2002, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata la variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata della zona «D2» produttiva artigianale di Sauris di Sotto.

Secondo le prescrizioni dell'articolo 45, 2° comma, della legge 52/1991 copia della suddetta delibera unitamente agli atti allo stesso allegati sono depositati presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, finché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il P.R.P.C. modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale.

Sauris, 7 agosto 2002

IL SINDACO:
Stefano Lucchini

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso deposito degli atti per l'inizio della procedura di esproprio relativa alla realizzazione di nuovi parcheggi nelle frazioni di Gradisca e Grions.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 18 febbraio 2002 con la quale è stato approvato il progetto preliminare inerente i lavori di sistemazione di marciapiedi nel capoluogo e nelle frazioni.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 24 luglio 2002 con la quale veniva approvato l'elenco catastale delle proprietà da acquisire e la valutazione delle indennità d'esproprio degli immobili interessati ai lavori in oggetto;

VISTO l'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,

RENDE NOTO

- che presso l'Ufficio di segreteria di questo Comune si trovano depositati:

- a) l'elenco delle Ditte espropriande con l'indicazione dell'immobile che si intende espropriare e la relativa indennità offerta;
- b) il Piano particellare d'esproprio, con planimetria catastale ed estratto del P.R.G.C. vigente;
- c) relazione generale dell'opera da realizzare.

Il deposito avrà durata di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

INVITA

Chiunque ne abbia interesse a prendere conoscenza dei documenti suindicati ed a proporre eventuali sue osservazioni od opposizioni, per iscritto, in merito alla regolarità della procedura eseguita, agli atti relativi, al modo di acquisizione delle aree, alla proprietà e valutazione dei beni espropriandi.

Le eventuali osservazioni od opposizioni vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Sedegliano nei termini stabiliti dalla legge.

NOTIFICA

Copia del presente avviso alle ditte espropriande indicate catastalmente nelle forme di legge ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sedegliano, 1 agosto 2002

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
DIREZIONE TRIVENETO
ZONA PORDENONE
PORDENONE

Pubblicazione degli estratti dei decreti dei Direttori provinciali dei Servizi tecnici di Pordenone e di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Triveneto dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Zona di Pordenone del 5 agosto 2002 vengono pubblicati i seguenti n. 28 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone e n. 1 decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici:

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 5 aprile 2001 n. SS.TT./76/TDE/PN/1062. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 3 novembre 1999, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottolencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Azzano Decimo:

- Tronco 1) «dalla cab. Pamar, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 512/TDE/PN/378 del 18 maggio 1993, alla costruenda cab. E.N.E.L./Holz Form», in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 30;
- Tronco 2) «dalla linea cab. Intermedia - cab. Partenza, autorizzata con decreto n. 335/TDE/PN/856 del 19 marzo 1996, alla costruenda cab. E.N.E.L./Cartimballo», in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 160.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Por-

denone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 5 aprile 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 24 luglio 2001 n. SS.TT./186/TDE/PN/1114. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 marzo 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sequals:

- Dalla linea «Spilimbergo - Maniago V. Dante», autorizzata con D.P. n. 6829 del 19 dicembre 1961 (L.E. 196), al costruendo PTP Capitel, in Comune di Sequals, lunghezza m. 32.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 24 luglio 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 18 settembre 2001 n. SS.TT./241/TDE/PN/1124. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 5 giugno 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Erto e Casso:

- Dalla linea Barcis - Codissago «tratto cab. Stortan Nord, autorizzata con D.P. n. 4684 del 25 marzo 1980 (L.E. n. 1016), sino al confine di Provincia per m. 5400 in Comune di Erto e Casso».

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed a sanatoria ad esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in aereo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli

eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 settembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 25 settembre 2001 n. SS.TT./247/TDE/PN/1092. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 29 agosto 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia

alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Erto e Casso:

- Dalla linea «Barcis - Codissago», autorizzata con D.P. n. 36752 del 23 dicembre 1963, D.P. 2341 del 22 luglio 1975 (L.E. n. 786 «ex 272»), e decreto n. SS.TT./241/TDE/PN/1124 del 18 settembre 2001, alla costruenda cabina Z.A. Erto, in Comune di Erto e Casso, lunghezza m. 101.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed a sanatoria ad esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in aereo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 25 settembre 2001

IL DIRETTORE:

dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 26 ottobre 2001 n. SS.TT./313/TDE/PN/1103. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 16 novembre 2000, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Azzano Decimo:

- Dalla linea «cab. Sip V. Roma - cab. Pezzut», autorizzata con D.P. n. 2412 del 27 gennaio 1986 (L.E. n. 1229), alla costruenda cab. COOP, in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 120.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i

tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 26 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 12 novembre 2001 n. SS.TT./337/TDE/PN/1109. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 29 gennaio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Frisanco:

- Dalla cab. Pofabbro, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 535 del 5 giugno 1984, alla costruenda cab. Pofabbro Nuova, in Comune di Frisanco, lunghezza m. 98.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 12 novembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 6 dicembre 2001 n. SS.TT./405/TDE/PN/1117. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 9 maggio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Fiume Veneto e Azzano Decimo:

- dalla linea aerea I.T. 512 per cab. Sassilut, autorizzata con D.P. n. 4270/1 del 15 febbraio 1974 (L.E. n. 652), «nuovo raccordo alla cab. Lobo 1 indi alla zona Artigianale», in Comune di Fiume Veneto, lunghezza m. 690;
- dalla linea per cab. via Malignani, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con decreto SS.TT./289/TDE/PN/1057 del 4 luglio 2000 (L.E. 1057), «nuovo raccordo alla esistente cab. Sassilut; con successiva demolizione dei tratti di linea esistente», in Comune di Fiume Veneto, lunghezza m. 220;
- dalla cab. via Nuova Fratte (Azzano X), alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. SS.TT./335/TDE/PN/856 del 19 marzo 1996 (L.E. 856) «nuovo allacciamento della costruenda cab. Fratte Chiesa» (Fiume Veneto), nei Comuni di Azzano Decimo e Fiume Veneto, lunghezza m. 350.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 6 dicembre 2001

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 20 dicembre 2001 n. SS.TT./407/TDE/PN/1120. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 5 giugno 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sesto al Reghena:

- 1) Dalla linea «per PTP Mure» autorizzata con decreto n. 1/TDE/PN/256 del 9 gennaio 1992, al costruendo PTP Mure con demolizione di quello esistente, in Comune di Sesto al Reghena, lunghezza m. 60.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 20 dicembre 2001

IL DIRETTORE:

dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 7 gennaio 2002 n. SS.TT./1/TDE/PN/1123. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 12 giugno 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Maniago:

- Dalla linea «C.P. Maniago - cab. E.N.E.L./ISTAL - cab. V. Monfalcone», autorizzata con decreto n. 732/TDE/PN/318 del 14 agosto 1991, alla costruendo

da cabina E.N.E.L./IPF, in Comune di Maniago, lunghezza m. 60.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del

presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 7 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 8 gennaio 2002 n. SS.TT./4/TDE/PN/1112. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 9 febbraio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Azzano Decimo:

- Dalla linea «cab. Foto G ex cab. E.N.E.L./SAVIO», alimentata dalla linea omonima autorizzata con D.P. n. 788/76 del 3 marzo 1977 (L.E. n. 872), alla costruenda cabina CO.GE.PO., in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 190.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 8 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici
10 gennaio 2002 n. SS.TT./5/TDE/PN/1107. (Estratto).
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti
elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 4 gennaio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Castelnovo del Friuli e Clauzetto:

- Dalla linea «per cab. Madonna di Cosa», autorizzata con D.P. n. 4165 del 22 novembre 1971 (L.E. n. ex 580 ora TDE/PN/330), alla cab. Paludea Nanis (L.E. n. 729 D.P. 989 del 21 maggio 1971), alla cab. Almadis Rizzos (L.E. n. 729 D.P. 989 del 21 maggio 1971), indi al costruendo PTP Corif Almadis Rizzos ed alla cab. Mulinars a sostituzione della linea «C.le Madonna di Cosa - C.le Mulinars L.E. n. 230 D.P. del 22 novembre 1961», nei Comuni di Castelnovo e Clauzetto, lunghezza m. 3331 cui 2051 in conduttori aerei, 930 in cavo aereo e 350 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 10 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 21 gennaio 2002 n. SS.TT./6/TDE/PN/1116. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 17 maggio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Valvasone:

- dalla linea «cab. Arzenutto - cab. Centro», autorizzata con D.P. n. 745 del 27 maggio 1977 (L.E. n. 905), alla costruenda cab. Chiesa, in Comune di Valvasone, lunghezza m. 320 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli

eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 21 gennaio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 14 febbraio 2002 n. SS.TT./11/TDE/PN/1131. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 settembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto

di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Azzano Decimo:

- Dalla linea «cab. XXV Aprile - cab. V. Europa Unita», autorizzata con decreto n. 1178/TDE/PN/382 del 16 dicembre 1994, alla costruenda cabina IPAB, in Comune di Azzano Decimo, lunghezza m. 600.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed a sanatoria ad esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 14 febbraio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 15 febbraio 2002 n. SS.TT./12/TDE/PN/1132. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 24 ottobre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di San Vito al Tagliamento:

- Dalla linea «cab. Pizza (ex E.N.E.L./Puntovetro) - cab. E.N.E.L./Metaltrading», autorizzata con decreto n. 177/TDE/PN/949 del 30 aprile 1997, alla costruenda cab. E.N.E.L./TPS, in Comune di San Vito al Tagliamento, lunghezza m. 60;
- Dalla cab. Lavanderia, autorizzata con decreto n. 165/TDE/PN/1021 dell'11 giugno 1999, alla costruenda cab. E.N.E.L./VIPR indi alla costruenda cab. V. Clauzetto, in Comune di San Vito al Tagliamento, lunghezza m. 750.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed a sanatoria ad esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i

piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 15 febbraio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 25 febbraio 2002 n. SS.TT./15/TDE/PN/1122. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 12 giugno 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di San Vito al Tagliamento:

- Dalla linea «cab. V. Freschi - cab. Braida», autorizzata con D.P. n. 2472 del 27 novembre 1987 (L.E. 1268), alla costruenda cabina V. Oberdan, in Comune di San Vito al Tagliamento, in cavo sotterraneo, lunghezza m. 200 in doppia terna.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 25 febbraio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 27 febbraio 2002 n. SS.TT./18/TDE/PN/1133. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 5 novembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sequals:

- Dalla cabina Z.A. Lestans, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 5485 del 23 novembre 1977 (L.E. n. 941), alle costruende cabine via Volta ed E.N.E.L./OMG indi alla linea per cab. E.N.E.L./OML 2 (L.E.: n. TDE/PN/768), in Comune di Sequals, lunghezza m. 230.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L.

Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 27 febbraio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 8 aprile 2002 n. SS.TT./44/TDE/PN/1130. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 settembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342

dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Maniago:

- Dalla linea «cab. V. Pradis - cab. Cemento», autorizzata con decreto n. 528/TDE/PN/271 dell'1 settembre 1989, alla costruenda cabina Vivaio, in Comune di Maniago, lunghezza m. 260, in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 8 aprile 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 9 aprile 2002 n. SS.TT./45/TDE/PN/1125. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 19 luglio 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Valvasone:

- Dalla cabina «Consorzio Agrario», alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 4233 del 13 febbraio 1984 (L.E. 1157), alla esistente cabina Strada provinciale, autorizzata con D.P. n. 3105 del 22 dicembre 1986 (L.E. 1248), in Comune di Valvasone, in cavo sotterraneo, lunghezza m. 680.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Por-

denone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 9 aprile 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 6 maggio 2002 n. SS.TT./73/TDE/PN/1113. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 marzo 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Sacile:

- Da «cab. via Peruch Coop, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con Dec. Reg. Friuli Venezia Giulia n. SS.TT./541/TDE/PN/202 del 14 settembre 1989 (L.E. n. 202), nuovo raccordo con la cab. via Ronche Radiofaro e inserimento delle costruende cabb. La Rosta e Casello delle Acque», in Comune di Sacile, lunghezza m. 1470.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzio-

ne ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 6 maggio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 7 maggio 2002 n. SS.TT./74/TDE/PN/1121. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 5 giugno 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Aviano e Cordenons:

- Da cab. Centro Sportivo Polivalente, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con Dec. Reg. Friuli Venezia Giulia n. SS.TT./103/TDE/PN/1097 del 10 maggio 2001 (L.E. n. 1097), «un nuovo allacciamento della costruenda cab. Ciclamini», in Comune di Aviano, lunghezza m. 480;
- Dal raccordo esistente cab. Sip via Cervel - cab. alle Rose, autorizzata con Dec. del Provv. n. 1420 del 30 agosto 1983 (L.E. n. 1140), «inserimento costruenda cab. Casa di Riposo», in Comune di Cordenons, lunghezza m. 200.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 7 maggio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 15 maggio 2002 n. SS.TT./84/TDE/PN/1134. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 14 novembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nei Comuni di Fontanafredda e Budoia:

- dalla linea di raccordo fra le cabine E.N.E.L./Imat - cab. E.N.E.L./Torneria del Legno e Cimitero, autorizzata con Dec. Reg. Friuli Venezia Giulia n. SS.TT.339/TDE/PN/854 del 19 marzo 1996 (L.E. n. 854), «ins.to costruenda cab. E.N.E.L./U.G.S.», in Comune di Fontanafredda, lunghezza m. 40;
- dal sostegno esistente n. 3/0 della derivazione per cab. via Anzolet originatosi dalla dorsale cab. E.N.E.L./Ospedale - cab. Polcenigo Centro, autorizzata con dec. provv. prot. n. 2020 del 28 ottobre 1983 (L.E. n. 1140), «nuova derivazione per costruendo P.T.P. via Roma» e relativa uscita b.t., in Comune di Budoia, lunghezza m. 25, bt m. 20.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 15 maggio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 21 maggio 2002 n. SS.TT./86/TDE/PN/1129. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 9 marzo 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pordenone e Fiume Veneto:

- «dalla cab. via Brusafiera, aliemantata dalla derivazione omonima, autorizzata con dec. del provv. prot. n. 4194/1 dell'1 giugno 1982 (L.E. n. 1064), alla cab. Banca del Friuli con ins.to costruenda cab. Sbroiavacca/Provincia», in Comune di Pordenone, lunghezza m. 120;
- dalla linea per cab. Grattacielo, autorizzata con Dec. Reg. Friuli Venezia Giulia n. SS.TT.12761/TDE/PN/203 del 24 novembre 1989, «nuovo raccordo per il collegamento della cabina medesima» con successiva demolizione di un tratto di linea, già autorizzata con il succitato decreto, causa costruzione nuovo complesso edilizio, in Comune di Pordenone, lunghezza m. 120;
- dalla linea cab. v.le Repubblica - cab. Maino, autorizzata con dec. del provv. prot. n. 1450 del 12 dicembre 1984 (L.E. n. 1167), ins.to costruenda cab. Bevorchia» in Comune di Fiume Veneto, lunghezza m. 160.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 21 maggio 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 17 giugno 2002 n. SS.TT./146/TDE/PN/1144. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 18 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Valvasone:

- dalla linea «C.P. Ponte Rosso - cab. Arzenutto» autorizzata con D.P. n. 745 del 27 maggio 1977 (L.E. 905), alla costruenda cabina B.go S. Antonio, in Comune di Valvasone, lunghezza m. 330, in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 17 giugno 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 17 giugno 2002 n. SS.TT./148/TDE/PN/1137. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 18 gennaio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di San Giorgio della Richinvelda:

- dalla linea per cabina privata Volpati, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con D.P. n. 4233 del 13 febbraio 1984 (L.E. n. 1157), al

costruendo PTP Passenta, in Comune di San Giorgio della Rich., lunghezza m. 203 in cavo aereo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo aereo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del

presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 17 giugno 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 18 giugno 2002 n. SS.TT./149/TDE/PN/1136. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 20 dicembre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottolencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di San Giorgio della Richinvelda:

- dalla cabina v. comunali, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 547/TDE/PN/216 del 14 settembre 1989, alla costruenda cabina piazza Rauscedo, in Comune di San Giorgio della Ric., lunghezza m. 380.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 giugno 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 18 giugno 2002 n. SS.TT./150/TDE/PN/1147. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 19 aprile 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Maniago:

- dalla cabina Berta, alimentata dalla derivazione omonima autorizzata con decreto n. 292/TDE/PN/1004 del 16 settembre 1999, alla costruenda cabina Tornio, in Comune di Maniago, lunghezza m. 340 in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le dispo-

sizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 giugno 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 18 giugno 2002 n. SS.TT./151/TDE/PN/1140. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 21 febbraio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottolencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Pordenone:

- dal sostegno n. 5 della linea aerea per cab. E/Depuratore, autorizzata con D.P. n. 1156 del 4 giugno 1985 (L.E. 1215), alla costruenda cabina AMIU indi alla esistente cab. E/Depuratore in Comune di Pordenone, in cavo sotterraneo, lunghezza m. 361.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 giugno 2002

IL DIRETTORE:

dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici 18 giugno 2002 n. SS.TT./153/TDE/PN/1148. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 16 aprile 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonchè indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 dei sottoelencati tronchi di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, nel Comune di Spilimbergo:

- dalla linea «cab. Nordindus - cab. Ohm», autorizzata con decreto n. 298/TDE/PN/1037 del 27 settembre 1999, alla costruenda cabina E.N.E.L./Nordre-

sine, in Comune di Spilimbergo, lunghezza m. 460, in cavo sotterraneo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, di cui alle premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dei tronchi di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

(omissis)

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del

presente decreto. Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone - via Garibaldi n. 66.

Pordenone, 18 giugno 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

Decreto del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine 5 aprile 2002, n. 2351/TDE-UD/1797. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 5 giugno 2001 corredata di Relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. S.p.A. - Divisione Distribuzione - Esercizio di Trieste (codice fiscale n. 00811720580 - partita I.V.A. n. 00934061003), di seguito indicato E.N.E.L., ha chiesto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di elettrodotto alla tensione di 20 kV, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza, della lunghezza complessiva di m. 2219, così specificato:

- Tronco di linea elettrica a 20 kV, in cavo aereo, «derivazione PTP Asin e PTP Stavoli Ledrana», in Comune di Forgaria nel Friuli,

avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale:

- dalla linea «Savorgnano - Pielungo», autorizzata con D.P. n. 1895 del 14 maggio 1969, ai costruendi posti di trasformazione a palo Asin e Stavoli Ledrana, interessando il territorio del Comune di Forgaria nel Friuli.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione in applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopraccitato.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare a questa Direzione, a nor-

ma dell'articolo 116 del T.U. - Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle linee a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione Provinciale dei Servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 5 aprile 2002

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza.

In attuazione alla deliberazione n. 342 in data 02 agosto 2002, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 2 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza - categoria "Bs".

Ruolo: tecnico.

Profilo professionale: operatore tecnico specializzato - categoria Bs.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ed al D.P.R. n. 220/2001.

Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, la legge 675/1996.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a selezione (articoli 26 e 29 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) patente di guida - B;
- c) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale (operatore tecnico autista) presso pubbliche amministrazioni o imprese private ovvero presso associazioni di volontariato quale autista di autolettighe.

Prove d'esame:

Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

Prova orale: vertente sull'argomento oggetto della prova pratica.

La normativa generale è riportata integralmente in calce

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una Struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
- j) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni

utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 - pari a euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, con le seguenti modalità:

- con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - Via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone,

o

- con versamento su conto corrente postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria vanno altresì indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di

dependenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
- c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecuzione della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova pratica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 40 punti per i titoli;
- b) 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova pratica;
- b) 30 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

- a) titoli di carriera: 20 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 7 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 10 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento sia della prova pratica che della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del

concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di presa di servizio;
- c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento e revoca della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna

delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1 settembre 1995.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini..

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del Personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda Ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed Esami».

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata
di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24
33170 Pordenone

Il sottoscritto

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ... post... di
presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

- 1) di essere nat... a il
- 2) di essere residente a (Prov.), Via n.
- 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:)(a);
- 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- 5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
- 6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
 - Diploma di conseguito il presso
 - patente di guida B;
 - esperienza professionale quinquennale in qualità di autista acquisita presso (c);
- 7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
- 8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (d);
- 9) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- 10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- 11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
- 12) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 (f);
- 13) che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig:

via/piazza n.

telefono n.

c.a.p. n. città.

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data

Firma

Note

- (a) i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
- (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- (c) indicare l'esatta denominazione della pubblica amministrazione o dell'impresa/datore di lavoro, presso cui è stata acquisita l'esperienza, nonché la sede/indirizzo degli stessi;
- (d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o parziale - a tempo determinato o indeterminato) e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- (e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
- (f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/1992.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt
nat... a (prov. ...) il residente in (prov. ...),
via n.

valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (articolo 75, D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega copia del documento di identità
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

Luogo e data

IL/LA DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

Parte riservata all'ufficio (se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di
n., rilasciato il da
in presenza di
(cognome e nome e qualifica)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

- a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine della Provincia di al n.....;
 - di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito il presso
- b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso.

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente fisico di fisica sanitaria.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti la commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami,

27 settembre 2002, con inizio alle ore 9.00

- n. 1 posto di dirigente fisico di fisica sanitaria - scadenza: 1° agosto 2002.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la S.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Acquisizione Risorse

Umane - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia», 1° piano, piazzale S. Maria della Misericordia, 11 - Udine.

RESPONSABILE S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo